
XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**

N. **33**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: *Bindi*, Presidente, *Attaguile*, Segretario, *Bossa*, *Bruno Bossio*, *Carbone*, *Costantino*, *Dadone*, *Di Lello*, Segretario, *D'Uva*, *Fava*, Vicepresidente, *Garavini*, *Magorno*, *Manfredi*, *Mattiello*, *Naccarato*, *Nuti*, *Piccolo*, *Piepoli*, *Prestigiacomio*, *Sammarco*, *Sarti*, *Savino*, *Scopelliti*, *Tagliatela* e *Vecchio*; e dai senatori: *Albano*, *Buemi*, *Bulgarelli*, *Capacchione*, *Cardiello*, *Consiglio*, *De Cristofaro*, *Di Maggio*, *Esposito*, *Falanga*, *Gaetti*, Vicepresidente, *Giarrusso*, *Giovanardi*, *Lumia*, *Marinello*, *Mineo*, *Mirabelli*, *Molinari*, *Moscardelli*, *Pagano*, *Perrone*, *Ricchiuti*, *Tomaselli*, *Vaccari* e *Zizza*).

**RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI DI COSA NOSTRA E DELLA
'NDRANGHETA NELLA MASSONERIA IN SICILIA E CALABRIA**

(Relatrice: **on. Rosy Bindi**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017

*Comunicata alle Presidenze il 21 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lett. o), della legge 19 luglio 2013, n. 87*

PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

LA PRESIDENTE



Signora Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, la relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, approvata il 21 dicembre 2017 dalla Commissione da me presieduta.

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Rosy Bindi


On. Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

LA PRESIDENTE




Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, la relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, approvata il 21 dicembre 2017 dalla Commissione da me presieduta.

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.


Rosy Bindi

meo

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
S E D E

INDICE

PARTE I: L'INCHIESTA PARLAMENTARE	Pag.	7
1. Introduzione	»	7
2. Le vicende di Castelvetro	»	8
3. L'iter dell'inchiesta: l'assenza di collaborazione delle "obbedienze"	»	11
4. Gli obiettivi e i limiti dell'inchiesta: la mafia e non la massoneria	»	13
PARTE II: LA MAFIA NELLA MASSONERIA	»	16
1. Brevi cenni sui rapporti tra mafia e massoneria	»	16
2. Il contributo dei magistrati siciliani e calabresi in Commissione	»	22
3. Il contributo di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del Grande oriente d'Italia	»	25
4. Il contributo di Francesco Campanella, collaboratore di giustizia	»	27
5. Il contributo dei gran maestri delle quattro "obbedienze"	»	29
6. Le acquisizioni della Commissione sui rapporti mafia-massoneria attraverso il materiale sequestrato	»	30
6.1. La presenza mafiosa nelle logge sciolte	»	32
6.2. La presenza di condannati per mafia nelle quattro "obbedienze"	»	41
6.3. La presenza massonica in enti commissariati per mafia	»	44
6.3.1. L'ASL di Locri e l'ASP di Cosenza	»	44
6.3.2. Il comune di Castelvetro	»	46
6.3.3. La banca di credito cooperativo "sen. Pietro Grammatico" di Paceco (TP)	»	47
PARTE III: LA MASSONERIA RESISTE ALLA MAFIA?	»	49
1. Premessa	»	49
2. Il sistema dei controlli massonici	»	49
3. Il segreto "ordinamentale"	»	53
4. Il segreto degli elenchi	»	55
5. Il segreto dei nomi	»	58
6. Il segreto dei fatti	»	59

PARTE IV: LA MASSONERIA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO	Pag.	64
1. Premessa	»	64
2. Le associazioni segrete nella Costituzione	»	64
3. Le associazioni segrete nella legge 25 gennaio 1982, n. 17	»	66
4. Segretezza o riservatezza delle associazioni massoni- che?	»	68
5. La questione della “doppia appartenenza” e delle associazioni “vincolanti”	»	71
5.1. La magistratura	»	72
5.2. Il pubblico impiego e gli incarichi pubblici	»	74
5.3. I militari e le forze dell'ordine	»	77
5.4. La Chiesa Cattolica	»	77
CONCLUSIONI	»	78
PROPOSTE	»	81

PARTE I: L'INCHIESTA PARLAMENTARE

1. Introduzione

La legge 19 luglio 2013, n. 87, ha istituito, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Tra i compiti che le sono stati affidati rientrano quelli di «accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni», e di «accertare la congruità della normativa vigente» al fine di formulare «le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato» (articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

In tale ambito, la Commissione ha convenuto di avviare un filone di inchiesta dedicato ai rapporti tra mafia e massoneria.

L'esistenza di forme di infiltrazione delle organizzazioni criminali mafiose nelle associazioni a carattere massonico è infatti suggerita da una pluralità di risultanze dell'attività istruttoria della Commissione, derivanti dalle audizioni svolte, dalle missioni effettuate e dalle acquisizioni documentali, anche nelle precedenti legislature.

Il tema del rapporto tra mafia e massoneria affiora in modo ricorrente nelle inchieste giudiziarie degli ultimi decenni, con una intensificazione nei tempi più recenti, sia in connessione con vicende criminali tipicamente mafiose, soprattutto in Sicilia e Calabria, sia con vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei pubblici poteri a sfondo di corruzione.

In tale prospettiva, la Commissione ha considerato un punto centrale della propria attività l'analisi del cambiamento delle mafie e del loro nuovo modo di agire prevalentemente attraverso modalità collusive e corruttive, meno violente ma inclusive di una pluralità di soggetti all'interno della gestione degli affari, attraverso accordi di cui si fa garante con il consenso e le relazioni di cui gode e a cui conferisce forza per il tramite della propria "riserva di capitale" violento.

Di tali accordi corruttivi in cui sono presenti esponenti mafiosi si rinviene traccia ormai in tutte le indagini sui nuovi affari criminali, in cui confluiscono soggetti dell'impresa, della politica, dell'amministrazione e delle organizzazioni mafiose.

Sulla pericolosità del fenomeno la Commissione ha un interesse a indagare che va ben oltre la mera ricerca degli elementi che qualificano la fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, che compete alla magistratura e che afferisce evidentemente alle condotte dei singoli e alla loro qualificazione giuridica. La Commissione indaga infatti su un piano diverso, politico, fondato sull'interesse pubblico della materia in base a un mandato della legge istitutiva, la quale stabilisce altresì che i compiti e i poteri di inchiesta siano attribuiti alla Commissione medesima con riferimento a tutte le forme e ai raggruppamenti criminali di questo tipo, non solo cioè a quelli che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale in senso tecnico, ma anche a quelli «che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale» (articolo 1, comma 3, della citata legge istitutiva).

Su tale base, dal punto di vista privilegiato del proprio osservatorio istituzionale, la Commissione si è occupata dell'argomento delle infiltrazioni mafiose nella massoneria interloquendo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella raccolta di utili elementi di conoscenza, soprattutto nel corso delle missioni territoriali in Sicilia e Calabria. Pur essendo già affiorato in

precedenza, l'argomento è emerso con particolare rilevanza in occasione della missione effettuata a Palermo e a Trapani il 18, 19 e il 20 luglio 2016.

In quell'occasione, nell'ambito delle attività istruttorie effettuate mediante interlocuzione con il prefetto, i rappresentanti provinciali delle forze di polizia, la magistratura distrettuale e circondariale, è stato ripetutamente affrontato il tema del rapporto tra cosa nostra e la massoneria in Sicilia, anche in relazione alla vicenda dell'appartenenza a logge massoniche di alcuni assessori del comune di Castelvetro (TP), luogo di origine del noto capomafia latitante Matteo Messina Denaro.

2. Le vicende di Castelvetro

Nonostante la mafia trapanese sia un'espressione tradizionale di cosa nostra, già tendente di per sé al controllo economico e istituzionale di un territorio, essa – come accertato non solo nelle sedi giudiziarie ma anche nell'ambito dei lavori della Commissione antimafia da diverse legislature – ha caratteristiche proprie che assumono rilievo sia sulla sua particolare capacità di infiltrazione nella *res publica* sia sulla centralità, in siffatti affari, della cittadina di Castelvetro.

In particolare, l'attuale capo della mafia della provincia di Trapani, il latitante Matteo Messina Denaro, da almeno un ventennio gestisce l'associazione mafiosa e il suo rapportarsi con il territorio secondo regole solidaristiche volte all'acquisizione del consenso degli associati e della società civile. L'imprenditoria, ad esempio, non è vessata dall'imposizione del pizzo ma riceve l'aiuto economico e il sostegno mafioso offrendo in cambio, sinallagmaticamente, la titolarità di quote delle imprese. Pertanto, già la sola contrattazione della pubblica amministrazione con le società private, di fatto, finisce talvolta per avvantaggiare e rafforzare l'associazione mafiosa.

Significativi sono, al riguardo, sia i numerosi procedimenti penali sui condizionamenti degli appalti dove si evince, ancora una volta, l'assoggettamento dei pubblici interessi a quelli di cosa nostra e del suo leader Matteo Messina Denaro, sia, soprattutto, i diversi scioglimenti delle amministrazioni del trapanese *ex* articolo 143 TUEL (sette enti dal 1992 al 2012) e i molteplici provvedimenti di accesso ispettivo adottati negli anni, sebbene non conclusi con la misura sanzionatoria, fino a giungere, come si dirà, al giugno 2017 con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dello stesso comune di origine del latitante.

In tale contesto, la cittadina di Castelvetro è al centro delle dinamiche mafiose della provincia di Trapani non solo quale luogo natale dei Messina Denaro, ma soprattutto perché Matteo Messina Denaro da sempre amministra cosa nostra trapanese attraverso una cerchia di stretti parenti e di fidati amici lì residenti che gli consentono, a tutela della sua latitanza, di evitare una continua permanenza in quel territorio e di mantenere comunicazioni diradate con gli associati.

Per comprendere quanto sia forte e determinante la presenza occulta di Messina Denaro a Castelvetro, basti richiamare le recenti vicende del defunto Lorenzo Cimaro, cugino acquisito, del capomafia e unico soggetto di quell'ambito familiare che ha reso dichiarazioni collaborative con la giustizia così minando, per la prima volta, l'intangibilità di una famiglia di sangue che è, al contempo, una "famiglia" mafiosa. Ebbene, non solo egli e i suoi figli hanno subito l'isolamento da parte di taluni concittadini, ma dopo la sua improvvisa morte, avvenuta nel gennaio del 2017 a causa di una grave malattia, nel successivo mese di maggio la sua tomba è stata profanata. Del resto, basti pensare alle agghiaccianti dichiarazioni rese sul punto proprio da uno dei candidati sindaco di Castelvetro nell'ultima tornata elettorale (che poi non ha avuto luogo per l'intervenuto

provvedimento ex articolo 143 TUEL). In una registrazione diffusa tramite i *social*, egli, negando l'esistenza della mafia, inveiva contro il figlio del collaboratore invitandolo a prendere le distanze dalla scelta del padre, accusava la magistratura e, di converso, elogiava la criminalità organizzata della quale condivideva pubblicamente le ragioni della devianza.

È in tale peculiare contesto ambientale, dunque, che si verificavano una serie di accadimenti che, nell'estate del 2016, portavano la Commissione parlamentare antimafia a svolgere una missione a Trapani¹.

In particolare, era accaduto che, nel novembre 2014, uno dei consiglieri comunali di Castelvetro era stato tratto in arresto per delitti di mafia. Nell'ambito della relativa inchiesta, tra l'altro, era stata registrata una conversazione di costui che, a un altro consigliere comunale, raccontava del suo legame con la famiglia dei Messina Denaro, delle visite e degli incontri sia con Francesco Messina Denaro (padre di Matteo) quando questi era latitante, sia con lo stesso Matteo, anch'egli latitante, enfatizzando la commozione che tali contatti gli procuravano e la sua devozione verso quei personaggi.

Il consigliere, pertanto, veniva sospeso dalla carica ma poi reintegrato in seguito alla sua assoluzione in primo grado del dicembre 2015. Il suo rientro, però, nel marzo 2016, determinava, proprio in relazione al contenuto di quelle intercettazioni, le dimissioni di 28 consiglieri comunali (su 30) e, dunque, il commissariamento del consiglio comunale di Castelvetro con la nomina, il 24 marzo 2016, da parte della Regione siciliana, di un magistrato in pensione. In base alla normativa regionale, invece, il sindaco e la giunta rimanevano in carica.

Qualche mese dopo, appunto nell'estate del 2016, a trent'anni dalla scoperta a Trapani della loggia segreta "Iside 2", nata sotto l'insegna del circolo culturale "Scontrino", e in cui, accanto a personaggi delle istituzioni, sedevano i boss mafiosi di maggiore rilievo, si ritornava a parlare di massoneria quale possibile luogo chiave, secondo alcune inchieste della procura di Trapani e di Palermo, per la composizione di interessi mafiosi, politici e imprenditoriali, compresi quelli riconducibili a Messina Denaro.

Al di là degli esiti di tali indagini, peraltro ancora in corso, le forze dell'ordine e la prefettura evidenziavano sin da subito che nel pur piccolo comune di Castelvetro insistono diverse logge massoniche (sei sulle diciannove operanti nell'intera provincia di Trapani²) e che nell'amministrazione comunale castelvetranese, già storicamente oggetto degli interessi mafiosi ma anche, come detto, dimora di qualche sostenitore del latitante, vi era un'elevata presenza di iscritti alla massoneria tra gli assessori (quattro su cinque), tra i consiglieri (sette su trenta), tra i dirigenti e i dipendenti comunali. Anzi, la stessa prefettura di Trapani segnalava che gli elenchi ufficiali degli iscritti nel trapanese apparivano incompleti per difetto e, pertanto, non era possibile ottenere una descrizione d'insieme del fenomeno.

La Commissione, quindi, procedeva, nel corso della missione, a una serie di audizioni, in buona parte segretate, delle autorità locali, di consiglieri comunali che si erano apertamente schierati contro Messina Denaro e, per questo, erano divenuti bersaglio di attentati e minacce, nonché della magistratura trapanese (il procuratore della Repubblica di Trapani e i giudici che

¹ Missione a Palermo e Trapani del 18, 19 e 20 luglio 2016.

² Peraltro, dalla rilevazione effettuata dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, con riguardo alle sole quattro obbedienze prese in esame (GOI, GLI, GLRI, SGLI), sono state censite a Castelvetro dieci logge massoniche, di cui almeno tre sciolte o sospese. Approfondimenti sulla presenza massonica nel comune di Castelvetro sono contenuti anche nella relazione predisposta dalla commissione di accesso che ha condotto allo scioglimento del Comune ai sensi dell'articolo 143 del TUEL.

avevano trattato il caso dell'omicidio Rostagno) sulle indagini in corso e sugli aspetti particolarmente inquietanti di una serie di gravi delitti consumati in quella provincia.

Poco più tardi giungeva la definitiva ed eclatante conferma del fondamento delle preoccupazioni della Commissione. Risultava evidente e documentato, infatti, che quello stesso comune di Castelvetro, popolato anche da numerosi appartenenti alle diverse logge massoniche, aveva subito l'infiltrazione mafiosa e veniva sciolto ai sensi dell'articolo 143 del TUEL³.

A Trapani, del resto, nel mese di giugno 2017, nel pieno della campagna elettorale, è stato raggiunto da provvedimento cautelare Girolamo Fazio, già sindaco e candidato alle elezioni amministrative; le elezioni sono state invalidate per il mancato raggiungimento del *quorum* dei votanti e al posto del sindaco si è insediato un commissario. Nel solo 2017 altre importanti inchieste si sono susseguite a ritmi serrati: per motivi di mafia il tribunale di Trapani ha disposto importanti misure di natura personale e patrimoniale nei confronti di politici come Giuseppe Giammarinaro, ex parlamentare regionale⁴; a novembre è stato sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale Gianfranco Becchina, noto mercante d'arte, ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro, e suo finanziatore⁵; sono stati disposti sequestri e confische per molti milioni di euro.

Ancora, in provincia di Trapani, per la prima volta è stata disposta l'amministrazione giudiziaria *ex art. 34* decreto legislativo n. 159 del 2011, di un istituto di credito, la banca di credito cooperativo "Sen. Pietro Grammatico", con sede legale in Paceco.

Attualmente, nel trapanese, è censita inoltre la presenza di circa 200 soggetti, già detenuti per reati di mafia e di traffico di stupefacenti che, scontata la pena, sono ora in stato di libertà⁶.

All'esito, dunque, della missione di Trapani, delle dichiarazioni rese dalla Presidente e dai membri della Commissione nella conclusiva conferenza stampa, delle successive reazioni giornalistiche degli assessori massoni che si sentivano criminalizzati dall'attenzione delle istituzioni sulla vicenda di Castelvetro, Stefano Bisi, gran maestro dell'associazione massonica denominata "Grande oriente d'Italia" (GOI) chiedeva, con lettera del 28 luglio 2016, di essere auditato per esporre la posizione della sua "obbedienza" rispetto alla possibile permeabilità mafiosa.

La Commissione antimafia accoglieva con vivo interesse quella richiesta e, pochissimi giorni dopo, il 3 agosto 2016, Stefano Bisi veniva auditato in plenaria a Palazzo San Macuto. L'atteggiamento assunto dal gran maestro, però, lungi dall'apparire trasparente e collaborativo nel perseguimento dell'obiettivo, che si riteneva dovesse essere comune, di impedire l'inquinamento mafioso di lecite e storiche associazioni private, si rivelava di netta chiusura e di diffidenza verso l'Istituzione.

Da qui, dunque, trae origine la necessità da parte della Commissione di avviare gli opportuni approfondimenti anche attraverso l'esercizio dei poteri d'inchiesta parlamentare.

³ Invero, la gravità della situazione aveva portato il prefetto di Trapani, nel dicembre 2016, a disporre un'attività di monitoraggio, propedeutica all'attivazione delle procedure di cui all'art. 143 del TUEL, nei confronti di quell'amministrazione comunale. Il successivo 28 febbraio 2017, il Ministro dell'interno delegava il prefetto a esercitare i poteri di accesso e, pertanto, nel marzo 2017, si insediava, presso l'ente sottoposto a controllo, la commissione di indagine. All'esito degli accertamenti, il successivo 25 maggio, il prefetto rassegnava al Ministro i relativi risultati in base ai quali, il 6 giugno 2017, il comune di Castelvetro veniva sciolto per infiltrazioni mafiose.

⁴ Doc. 1511.1.

⁵ Doc. 1613.1.

⁶ Missione a Palermo e Trapani del 18, 19 e 20 luglio 2016.

3. L'iter dell'inchiesta: l'assenza di collaborazione delle "obbedienze"

I fatti di Castelvetro si uniscono alle risultanze delle coeve indagini dell'autorità giudiziaria siciliana e calabrese, queste ultime sfociate in particolare nei procedimenti, tra i vari, "Saggezza", "Fata Morgana" e "Mammasantissima".

Si evidenziavano così recenti episodi di infiltrazione mafiosa nella massoneria e si attualizzavano gravi fatti simili del passato, lasciando supporre sia l'esistenza e la reiterazione nel tempo di infiltrazioni da parte di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria, sia che, parallelamente alla metamorfosi delle mafie, sempre meno violente e più collusive, la composizione degli interessi illeciti potesse avvenire, talvolta, proprio tramite logge massoniche a cui aderivano, tra l'altro, esponenti della classe dirigente e dell'imprenditoria del Paese.

La Commissione, pertanto, nell'adempimento dei propri doveri previsti dall'articolo 82 della Costituzione e dall'articolo 1 della legge istitutiva del 19 luglio 2013, n. 87, avviava un'inchiesta sulla mafia e sui suoi rapporti con la massoneria, finalizzata, soprattutto, ad «accertare la congruità della normativa vigente» al fine di formulare «le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato» (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *d*), legge cit.).

Si procedeva, quindi, allo svolgimento di una serie di attività conoscitive⁷, tra le quali assumevano rilievo centrale le audizioni dei gran maestri di quattro "obbedienze" individuate a campione, tra cui il suddetto GOI, trattandosi di una delle associazioni numericamente più rilevanti e poiché, del resto, era stato proprio il suo gran maestro a chiedere spontaneamente di essere sentito per offrire il suo contributo agli accertamenti della Commissione.

L'accennato esito della prima audizione di Stefano Bisi, però, imponeva, dal punto di vista del metodo, di procedere all'ascolto dei gran maestri nella forma della testimonianza sulla base delle prerogative riconosciute dall'articolo 4 della legge n. 87 del 2013, in cui espressamente si prevede che «per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale», così parificando l'audizione a testimonianza all'esame testimoniale reso innanzi al giudice (e non già alle sommarie informazioni rese in fase di indagine al pubblico ministero, sanzionate, per i casi di falsità o reticenza, dalla diversa fattispecie di reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale).

La Commissione procede infatti non solo attraverso le forme parlamentari libere, ma anche quelle giudiziarie. Queste sono modellate anzitutto su quelle della magistratura giudicante, attraverso le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale a cui fa rinvio la legge istitutiva⁸, che fa costantemente riferimento ai poteri e alle attività processuali che dinanzi al giudice si svolgono.

⁷ Quali acquisizioni documentali, audizioni di gran maestri, maestri venerabili, magistrati e collaboratori di giustizia.

⁸ Sono richiamate le seguenti norme: l'art. 133 del codice di procedura penale per il caso in cui la Commissione debba disporre l'accompagnamento coattivo (art. 1, comma 2, L. 87/13); gli artt. 366 e 372 del codice penale per le audizioni a testimonianza (art. 4, comma 1, L. 87/13); l'art. 203 del codice di procedura penale ove i testimoni siano informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza (art. 4, comma 4, L. 87/13); l'art. 329 del codice di procedura penale per la richiesta di atti e documenti (art. 5, comma 1, L. 87/13). E invero «per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli artt. 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuto) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale» (art. 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87). Il legislatore, utilizzando il termine "testimonianza" e

Inoltre, la Commissione procede alle indagini anche con i poteri propri della magistratura requirente, attraverso i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova disciplinati dal codice di procedura penale, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

Nel merito, l'esame era diretto ad acquisire elementi conoscitivi sul comportamento e sulle prassi delle "obbedienze" al fine di verificare se, a una parte significativa della massoneria ufficiale o considerata "regolare" risultasse, più da vicino, l'eventuale interesse della mafia nei suoi confronti, e, in caso positivo, quali fossero i rimedi da loro adottati e quelli adottabili in sede legislativa e, comunque, quale fosse il suo eventuale *vulnus* strutturale che potesse consentire o facilitare l'infiltrazione mafiosa.

Al pari di quanto accaduto con la prima audizione di Bisi, ciò che emergeva da tali audizioni era, in sostanza e con varie sfumature, una posizione negazionista delle "obbedienze" nei confronti del fenomeno a cui veniva, al contrario, opposta l'esistenza di regole e prassi massoniche tali da sventare ogni pericolo.

Si ricavava anche, come si dirà meglio, l'unanime rifiuto, più o meno netto ma sempre apparso pretestuoso, di consegnare alla Commissione gli elenchi degli iscritti alle rispettive "obbedienze", invocando, a sostegno della propria posizione, le più disparate ragioni e, comunque, da parte di tutti, la legge sulla "privacy" che, a loro dire, li avrebbe obbligati a mantenere riservati i nominativi degli accolti, pena la violazione di norme dello Stato.

Tuttavia, per la proficua prosecuzione dell'inchiesta parlamentare, la Commissione riteneva indispensabile acquisire quegli elenchi per procedere all'analisi sia circa l'incidenza tra gli iscritti di soggetti con precedenti penali per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991; sia circa la particolare ricorrenza di determinate categorie professionali tra gli iscritti che potesse rivelarsi sintomatica di strumentalizzazioni mafiose; sia, di conseguenza, con riguardo all'adeguatezza della legislazione vigente a evitare la creazione di "zone grigie", facilitate dalla riservatezza e dai vincoli di "obbedienza" che caratterizzano talune associazioni massoniche, in cui sia agevole la penetrazione delle mafie e, soprattutto, l'interferenza di queste ultime, attraverso i "fratelli", nello svolgimento di pubbliche funzioni o nel controllo delle attività economiche.

Pertanto, oltre alle sollecitazioni di consegna rivolte in forma collaborativa ai quattro gran maestri nel corso delle rispettive audizioni, rivelatesi ben presto vane, si procedeva anche a reiterare la richiesta per iscritto attraverso formali missive, fermo restando che la Commissione aveva già

prevedendo la sanzione del delitto di falsa testimonianza, ha parificato l'audizione a testimonianza all'esame testimoniale innanzi al giudice, e non alle sommarie informazioni rese in fase di indagine al PM sanzionate dall'art. 371-*bis* del codice penale. Per l'audizione a testimonianza devono quindi applicarsi le norme dell'esame testimoniale. Da questo consegue, ed è in concreto conseguito che: a) nello svolgimento dell'esame testimoniale secondo il codice di rito si è tenuto conto anche della norma di cui all'art. 472 del codice di procedura penale (casi di dibattimento a porte chiuse); b) non è prevista per il testimone l'assistenza di alcun difensore fatto salvo il caso in cui il teste avesse opposto, dimostrandolo, di essere indagato, per fatti connessi a quello per cui si procedeva, con interruzione dell'esame; c) è stata rispettata la previsione di cui all'art. 497 del codice di procedura penale. E ancora: a) l'esame è stato condotto attenendosi alle disposizioni dell'art. 499 del codice di procedura penale, ammesse le domande dirette a vagliare l'attendibilità del teste; b) ove necessario, sarebbe stato applicato l'art. 500 del codice di procedura penale. La Commissione, esclusi i provvedimenti sulla libertà personale e su ogni forma di comunicazione, può disporre l'accompagnamento coattivo, facoltà precipua del giudice. Sono richiamate le norme del codice di rito di cui agli artt. 200, 202, 203 del codice di procedura penale, in nessun caso è opponibile il segreto d'ufficio per fatti che rientrano nei compiti della Commissione. La Commissione, in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, acquisire atti anche in deroga al segreto istruttorio che preserva gli atti di indagine dell'autorità inquirente.

deliberato di assoggettare i documenti richiesti al regime di segretezza che ne avrebbe impedito la divulgazione, ai sensi dell'articolo 5 della sopra richiamata legge istitutiva.

L'ennesimo rifiuto opposto con motivazioni manifestamente infondate – rapportato, peraltro, a quelle audizioni insoddisfacenti e a una serie di altri elementi di allarme desunti da indagini penali in corso e dalle altre audizioni nel frattempo svolte (comprese quelle di ex appartenenti a logge massoniche, i quali avevano assolutamente segnalato la situazione di pericolo) – costituiva motivo ulteriore che, ancor di più, faceva ritenere necessaria l'acquisizione di quegli elenchi, tanto più alla luce del tempo trascorso.

La Commissione parlamentare antimafia, dunque, in data 1° marzo 2017 deliberava, all'unanimità, di acquisire gli atti di interesse presso le sedi centrali delle quattro “obbedienze”, attraverso gli strumenti della perquisizione e del sequestro disciplinati dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale.

Sebbene non mancassero spunti per svolgere l'inchiesta sulle infiltrazioni delle mafie nella massoneria in tutte le regioni italiane, in quanto le articolazioni delle mafie su tutto il territorio nazionale sono ben evidenti, la Commissione riteneva opportuno circoscrivere l'ambito immediato di azione, almeno prioritariamente, agli elenchi degli iscritti a logge della Sicilia e della Calabria. Ciò in ragione di un interesse ancor più concreto e attuale, trattandosi di regioni ad alta densità mafiosa, teatro delle indagini penali in corso svolte dalle procure di Palermo, di Trapani e di Reggio Calabria, e in cui si registrava un elevato numero di appartenenti alla massoneria, a partire dall'anno 1990 (periodo questo in cui erano iniziate le più pregnanti segnalazioni, anche da parte di taluni massoni, circa infiltrazioni mafiose nella massoneria) fino ad oggi, nonché, essendo emerso l'“abbattimento” di logge calabresi e siciliane, talvolta, anche «per possibile inquinamento malavitoso», alla documentazione relativa alle articolazioni territoriali calabresi e siciliane che erano state oggetto di decreti massonici di scioglimento.

Le perquisizioni venivano eseguite nella medesima data del 1° marzo 2017 e consentivano di ottenere un cospicuo materiale documentale e informatico, di cui si tratterà più avanti, che, insieme al già importante compendio probatorio, permetteva, pur in assenza della collaborazione dei gran maestri, di osservare dall'interno dei sistemi massonici taluni meccanismi di facilitazione dell'ingresso delle mafie.

4. Gli obiettivi e i limiti dell'inchiesta: la mafia e non la massoneria

Prima di addentrarsi nell'analisi delle risultanze dell'inchiesta parlamentare occorre preliminarmente evidenziarne i suoi obiettivi e, dunque, i suoi correlati limiti intrinseci ed estrinseci.

Preliminarmente, e a chiarimento di ogni possibile equivoco, va ancora una volta sottolineato che l'indagine svolta dalla Commissione, così come più volte ribadito dai membri dell'organo parlamentare nel corso delle varie audizioni dei gran maestri delle quattro “obbedienze”, non riguarda la massoneria come fenomeno associativo in sé, quanto piuttosto la mafia e le sue infiltrazioni nelle associazioni di tipo massonico in Sicilia e Calabria. Il tema dell'indagine, del resto, è in linea con quello di altre inchieste svolte dalla Commissione, incentrate sull'aspetto relazionale delle mafie con tutti i soggetti del mondo politico, imprenditoriale e sociale, sotto i profili del livello di infiltrazione e condizionamento, di consapevolezza dei conseguenti rischi, del valore generale di quanto rilevato nell'ottica di una più mirata produzione legislativa.

Tale approccio, in coerenza con il mandato e con le finalità della Commissione d'inchiesta, è stato sempre tenuto ben presente in tutte le fasi dell'indagine e ha inciso sulle modalità di accertamento e sul perimetro della medesima.

Già con riferimento alla mafia, protagonista di questa investigazione, l'inchiesta è stata delimitata da due diverse considerazioni.

La prima. Poiché, già da tempo immemorabile, la questione dell'infiltrazione della mafia nella massoneria ha costituito oggetto di procedimenti penali e di relazioni di precedenti Commissioni parlamentari, non si è inteso inutilmente “scoprire” quanto già può ritenersi conosciuto e notorio alla collettività, bensì si è voluto comprendere, attualizzando quei rapporti, quali fossero i meccanismi che consentono o facilitano l'infiltrazione mafiosa nella massoneria e ciò, in ultima analisi, per indicare i possibili rimedi, anche di natura legislativa, idonei a impedire, o quanto meno arginare, il fenomeno.

La seconda. Non potendo ragionevolmente svolgersi verifiche su tutte le mafie operanti sul territorio nazionale e dunque, sulle relative associazioni massoniche di eventuale riferimento, l'analisi delle infiltrazioni è stata delimitata alle associazioni mafiose operanti in Calabria e in Sicilia, regioni queste che, di recente, sono state interessate, come detto, da diverse inchieste giudiziarie sull'argomento.

Con riguardo alla massoneria, che in questa inchiesta è il termine di riferimento della mafia, si è ritenuto di individuare, a campione, quattro “obbedienze” – il Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani (GOI), la Gran loggia regolare d'Italia (GLRI), la Gran loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori (GLI) e la Serenissima gran loggia d'Italia - ordine generale degli antichi liberi accettati muratori (SGLI o “Serenissima”) – tramite le quali potere acquisire quelle necessarie basi informative sul funzionamento delle associazioni massoniche, utili per comprendere gli eventuali elementi di fragilità di queste ultime strumentalizzate dalla mafia.

Di conseguenza, essendosi osservate solo quattro “obbedienze” rispetto all'ampia galassia di associazioni massoniche di varia natura presenti nelle due regioni⁹, si è ottenuta una prospettiva parziale del loro atteggiarsi che, per quanto di rilievo, non può ritenersi rappresentativa di tutta la massoneria italiana. Pertanto, va precisato sin d'ora che il termine massoneria, che sarà necessariamente utilizzato in modo generico nelle pagine successive, non vuole né può riferirsi alla massoneria complessivamente intesa ma solo a quelle associazioni di tipo massonico che presentino talune peculiari caratteristiche che, insieme considerate, possano risolversi nell'agevolazione dell'accesso mafioso.

Ancora, tale prospettiva è altresì parziale rispetto alle stesse quattro “obbedienze” posto che, avendo privilegiato solo gli accadimenti relativi ai territori calabresi e siciliani, non si sono considerati quelli riguardanti altre regioni. Anzi, nella scrupolosa osservanza dei decreti di sequestro del 1° marzo 2017 – riguardanti solo gli iscritti alle logge calabresi e siciliane delle quattro “obbedienze”, una certa tipologia di atti, e un determinato arco temporale – il materiale acquisito è stato attentamente selezionato assicurando il contraddittorio tra le parti, nonché tempestivamente restituito agli aventi diritto, per tenere agli atti della Commissione quanto indicato nei citati provvedimenti.

⁹ In occasione delle audizioni dei gran maestri è emerso altresì il tema della diffusione sia delle massonerie cosiddette “regolari”, sia di quelle “irregolari” e/o “spurie”. Nel complesso, è stato riferito che sarebbero operanti in Italia circa 150-200 associazioni che si definiscono a carattere *lato sensu* massonico.

Inoltre, trattandosi di un'indagine sulla mafia, la Commissione, nell'approfondire la composizione degli appartenenti alle quattro citate "obbedienze", ha effettuato verifiche a tal fine mirate, grazie alla collaborazione con la DNA e alla consultazione del suo sistema informativo. Sono state pertanto rilevate esclusivamente le ricorrenze giudiziarie relative ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e, in particolare, i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e quelli aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, tralasciando le altre fattispecie di reato, seppure altrettanto gravi o, addirittura, possibilmente indicative di rapporti mafiosi.

Sempre per le medesime ragioni, la Commissione non ravvisa la sussistenza di un interesse pubblico alla rivelazione dell'identità dei singoli iscritti alla massoneria in quanto tali, dei quali, pertanto, va rispettata la *privacy* mantenendo, anche sotto tale profilo, il regime di segretezza già imposto alle liste degli appartenenti nel corso dell'inchiesta¹⁰.

Eventuali nominativi che saranno indicati nel corso della relazione riguardano soltanto quelli di soggetti che pubblicamente hanno dichiarato la loro iscrizione alla massoneria o le cui vicende, collegate alla loro appartenenza massonica, possono ritenersi notorie.

Non verranno nemmeno rivelate le generalità di coloro per i quali potrebbero trarsi elementi di responsabilità giuridica posto che le funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta, espressione *ope constitutionis* del potere legislativo, non possono che essere finalizzate ad acquisire elementi di conoscenza propedeutici all'esercizio della legislazione e, pertanto, non consentono di accertare e perseguire condotte individuali, compito questo rimesso alla magistratura. Tuttavia, nello spirito di collaborazione istituzionale, la Commissione corrisponderà alle richieste dell'autorità giudiziaria pervenute in ordine alla propria attività istruttoria, anche con riferimento al sequestro degli elenchi. Del resto, l'esistenza del conseguente segreto investigativo ne impedirà, parimenti, la loro divulgazione.

È infine opportuno evidenziare che, accanto al suindicato perimetro degli accertamenti, il compendio informatico e cartaceo sequestrato è caratterizzato da altri limiti probatori dei quali non si può non tenere conto nella valutazione delle risultanze. Procedendosi nei confronti della mafia e non della massoneria, le perquisizioni sono state eseguite esclusivamente presso le sedi ufficiali delle quattro "obbedienze" e in epoca successiva alle diverse e pubbliche sollecitazioni ai gran maestri di consegnare gli elenchi. Non può pertanto escludersi a priori né che altra documentazione possa essere conservata altrove né che parte di quella custodita nelle sedi ufficiali sia stata spostata prima dell'esecuzione dei suddetti decreti.

Va ancora segnalato che il materiale informatico in sequestro consiste, nella sostanza, in milioni di *file* la cui completa analisi richiederebbe l'impiego di un rilevante arco di tempo, incompatibile con la durata della legislatura. Pertanto i risultati che saranno illustrati, se possono ritenersi singolarmente verificati e approfonditi, devono tuttavia considerarsi parziali, nel senso che non rispecchiano l'intero compendio in sequestro.

L'insieme delle risultanze oggetto della presente relazione, dunque, non ha potuto che essere coerente sia con gli obiettivi perseguiti sia con i limiti suddetti.

¹⁰ Invero, già nella seduta del 1° febbraio 2017 (resoconto stenografico n. 188) si era deliberato che la documentazione da acquisire presso le logge massoniche sarebbe stata sottoposta al regime di segretezza, pertanto non soggetta a divulgazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge istitutiva n. 87/2013, e analoga disposizione è stata espressamente riportata al punto *h*) dei decreti di perquisizione e sequestro («attribuendo sin d'ora agli atti sequestrati il regime di segretezza»).

PARTE II: LA MAFIA NELLA MASSONERIA

1. Brevi cenni sui rapporti tra mafia e massoneria

I rapporti fra massoneria e mafia sono stati oggetto di interesse e approfondimento dei lavori di precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, nonché di procedimenti penali, anche recenti, condotti da uffici requirenti in diverse regioni del territorio nazionale.

Ancorché, a oggi, le indagini giudiziarie non siano mai giunte a far stato di cosa giudicata circa una relazione stabile e continuativa tra associazioni massoniche e consorterie mafiose, il quadro complessivo che se ne ricava attesta, in ogni caso, una pericolosa e preoccupante contiguità in presenza di determinate contingenze storiche o con riferimento alla conclusione di singoli affari di particolare rilevanza economica.

Non va, peraltro, dimenticato che il limite dell'accertamento giudiziario, diretto a verificare e punire fatti integranti fattispecie di reato (per di più nel caso di specie, nell'ottica dell'articolo 416-*bis* del codice penale), non si presti sempre a essere uno strumento idoneo per rilevare tali connessioni, lì ove l'appartenenza alla massoneria in sé — fuori dai casi in cui non ci si imbatta in singoli comportamenti delinquenziali di sostegno o fiancheggiamento alle organizzazioni mafiose, o nell'adesione alle associazioni segrete vietate dalla "legge Spadolini" — si presenti come pienamente lecita e legittima. Non forse a caso già negli anni Ottanta del secolo scorso, in seno all'indagine sulla P2, l'allora giudice istruttore Giovanni Turone coniò l'espressione "masso-mafia".

Nel trattare dei rapporti tra mafia e massoneria, non si può prescindere dal dato che in Italia, in quanto territorio tristemente e storicamente contraddistinto dall'operare di organizzazioni mafiose, la presenza di forme di associazionismo, in sé pienamente lecite, ove strutturate sul vincolo della estrema riservatezza, possano prestare il fianco a forme di infiltrazione da parte di quelle organizzazioni criminali che intravedono in detti contesti associativi occasioni e opportunità per perseguire i loro interessi.

Se da un lato, per i limiti e le difficoltà sopra accennate, non è del tutto comprovata sul piano giudiziario l'esistenza di forme di direzione unitaria, stabilità di rapporti, o sovrapposizioni di strutture e appartenenze tra mafie e massoneria, dall'altro, l'opacità della contemporanea presenza di determinati soggetti nell'una e nell'altra associazione e l'accertata convergenza o intersezione di interessi tra pezzi delle due strutture in alcune specifiche situazioni e momenti della vita del Paese, nonché i gravi fatti che hanno coinvolto numerosi aderenti a logge massoniche, sono circostanze che richiedono comunque, nella prospettiva dell'inchiesta parlamentare, un'attenta rilettura, e forse anche una rivisitazione, degli avvenimenti salienti della storia d'Italia dal dopoguerra a oggi.

La contiguità tra la cosiddetta "massoneria deviata" e le cosche mafiose era già stata posta all'evidenza nella relazione sui rapporti tra mafia e politica e nella relazione conclusiva (di cui fu relatore il presidente, on. Luciano Violante) approvate dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso della XI legislatura (Docc. XXIII, n. 2 e n. 14).

In un passaggio chiave della relazione conclusiva veniva affermato che «il terreno fondamentale sul quale si costituiscono e si rafforzano i rapporti di cosa nostra con esponenti dei pubblici poteri e delle professioni private è rappresentato dalle logge massoniche. Il vincolo della solidarietà massonica serve a stabilire rapporti organici e continuativi». E ancora: «L'ingresso nelle

logge di esponenti di cosa nostra, anche di alto livello, non è un fatto episodico e occasionale ma corrisponde a una scelta strategica [...]. Il giuramento di fedeltà a cosa nostra resta l'impegno centrale al quale gli uomini d'onore sono prioritariamente tenuti [...]. Le affiliazioni massoniche offrono all'organizzazione mafiosa uno strumento formidabile per estendere il proprio potere, per ottenere favori e privilegi in ogni campo; sia per la conclusione di grandi affari, sia per l'“aggiustamento” dei processi, come hanno rivelato numerosi collaboratori di giustizia. Tanto più che gli uomini d'onore nascondono l'identità dei “fratelli” massonici ma questi ultimi possono anche non conoscere la qualità di mafioso del nuovo entrato»¹¹.

In base ai risultati dell'inchiesta, che si era avvalsa delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quella Commissione era pervenuta alle seguenti conclusioni.

In primo luogo, la massoneria, intorno agli anni 1977-79, aveva chiesto alla “commissione” di cosa nostra di consentire l'affiliazione di rappresentanti delle varie famiglie mafiose. Nonostante il fatto che non tutti i membri della “commissione” avessero accolto favorevolmente l'offerta, alcuni di essi unitamente ad altri “uomini d'onore” di rango ebbero convenienza a optare per la doppia appartenenza, ferma restando la indiscussa fedeltà ed esclusiva dipendenza da cosa nostra.

In secondo luogo era emerso che, nell'ambito di alcuni episodi che avevano segnato la cosiddetta “strategia della tensione” nel nostro Paese tramite i tentativi eversivi del 1970 e del 1974, alcuni esponenti della massoneria avevano chiesto la collaborazione della mafia.

Infine, si rilevava che all'interno di cosa nostra era diffuso il convincimento che l'adesione alla massoneria potesse risultare utile per stabilire contatti con persone appartenenti ai più svariati ambienti che potevano favorire gli “uomini d'onore”.

Si ricorda, altresì, che rapporti fra cosa nostra e massoneria erano già emersi anche nell'ambito dei lavori delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, sia sul caso Sindona, sia sulla loggia massonica P2, che avevano approfondito la vicenda del finto rapimento del finanziere e della sua permanenza in Sicilia dal 10 agosto al 10 ottobre 1979.

Dal termine dei lavori della citata Commissione antimafia della XI Legislatura in poi, non sono mancate le indagini e i procedimenti penali che, direttamente o incidentalmente, hanno posto in luce l'interesse coltivato dalle mafie nei confronti della massoneria. A tale riguardo, con l'obiettivo di acquisire contezza di tali accertamenti, questa Commissione ha richiesto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere una raccolta di atti sull'argomento, anche antecedenti ai lavori della citata Commissione antimafia della XI legislatura. Si tratta di una mole di documenti (sentenze, decreti di archiviazione, dichiarazioni di collaboratori) che sarebbe arduo, ma anche superfluo, riportare qui in maniera sistematica. Bastino, pertanto, solo alcune citazioni delle evidenze più emblematiche e significative.

Sul fronte di cosa nostra, già nel gennaio del 1986 la magistratura palermitana aveva disposto una perquisizione presso la sede del Centro sociologico italiano. In quell'occasione erano stati sequestrati gli elenchi degli iscritti alle logge siciliane della Gran loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori - obbedienza di Piazza del Gesù. Fra gli iscritti figuravano, tra gli altri, i nomi dei mafiosi Salvatore Greco e Giacomo Vitale, quest'ultimo cognato di Stefano Bontate (noto come Bontade). I riscontri, allora effettuati sui nominativi dei presenti negli elenchi, avevano inoltre

¹¹ Relazione conclusiva, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 1994 (XI legislatura, Doc. XXIII, n. 14, pagg. 59-60).

messo in luce che «molti dei soggetti presi in esame risultano avere precedenti penali per reati di mafia».

È sempre di quegli anni la nota vicenda, curata dalla magistratura trapanese, del Centro studi Scontrino presieduto da Giovanni Grimaudo in cui, grazie alle risultanze degli atti sequestrati, si era accertato che nello stesso luogo avevano sede anche sei logge massoniche (Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo d'Alcamo, Cafiero, Hiram), nonché un'ulteriore loggia, quest'ultima segreta, il cui elenco degli iscritti veniva rinvenuto nell'agenda sequestrata al Grimaudo, tutti annotati sotto la dicitura "loggia C". Nell'elenco di questa loggia coperta, accanto ai nomi di imprenditori, banchieri e liberi professionisti del luogo, figuravano quelli dei maggiori esponenti della mafia trapanese, della politica e della pubblica amministrazione locale¹².

La sentenza pronunciata dal tribunale di Trapani il 5 giugno 1993 è comunque emblematica perché diede atto sul piano fattuale che le affiliazioni massoniche erano strumentali all'unica finalità di raccogliere attorno alla figura di Giovanni Grimaudo uno straordinario e pericolosissimo comitato d'affari, composto da personaggi di varia estrazione, appartenenti a mondi separati i quali, sfruttando la possibilità di incontro nel cono d'ombra delle logge spurie, avevano la possibilità di stringere rapporti e di collaborare per la realizzazione di interessi nei più disparati ambiti, dall'aggiudicazione degli appalti al traffico di stupefacenti.

Inoltre, non si deve dimenticare che il primo procedimento organico sulla massoneria deviata e sui rapporti con la 'ndrangheta è stato condotto dalla procura della Repubblica di Palmi nei primi anni Novanta; successivamente è stato archiviato dalla procura della Repubblica di Roma, dove il procedimento era stato trasmesso per competenza¹³.

L'indagine fu avviata sulla base di dichiarazioni di sedici pentiti, tra i quali il notaio Pietro Marrapodi, imputato di avere redatto numerosi atti di trasferimento per sottrarre al rischio di sequestro il patrimonio immobiliare della cosca De Stefano. Il notaio illustrò l'attività della massoneria cosiddetta "deviata", i metodi per occultare gli adepti tra i quali l'iscrizione in logge situate in luoghi diversi da quelli di residenza, spesso lontanissimi, o l'iscrizione "mediata" di prossimi congiunti.

Contatti fra le consorterie mafiose e massoniche di Palermo e Trapani erano, altresì, emersi nel processo celebrato a Palermo nel 1995 contro Giuseppe Mandalari – gran maestro dell'ordine e gran sovrano del Rito scozzese antico e accettato nonché ritenuto il commercialista di Salvatore Riina – e avevano confermato che sarebbe stato proprio costui a conferire il riconoscimento "ufficiale" alle logge trapanesi che facevano capo a Giovanni Grimaudo e, soprattutto, che vi era stata un'interazione tra cosa nostra e massoneria per condizionare l'esito di un processo. La sentenza, emanata in tempi più recenti rispetto ai fatti¹⁴, a carico di Mandalari ha accertato la pesante influenza esercitata da taluni "fratelli" sui giudici popolari della corte d'assise chiamata a giudicare l'avvocato Gaetano Zarcone, accusato di avere introdotto in carcere la fiala di veleno destinata ad uccidere il padrino della vecchia mafia Gerlando Alberti¹⁵.

¹² Si veda sul punto l'analitica ricostruzione dei fatti operata dalla corte di assise di Trapani nella sentenza depositata il 27 luglio 2015, n. 2253/97 RGNR PM DDAPalermo, sul caso Rostagno (doc. 702.1).

¹³ Il procedimento fu iscritto a Palmi il 16 ottobre 1992 contro ignoti; il 16 marzo 1993 contro noti. Il procuratore Cordova seguì l'inchiesta per meno di un anno a causa del suo trasferimento a Napoli, avendo lasciato Palmi il 5 ottobre 1993. In data 8 giugno 1994 il troncone sulla "massoneria deviata" è stato trasmesso a Roma, dove è stato archiviato il 3 luglio 2000 su richiesta dei PP.MM. del 2 dicembre 1997. Con ordinanza del 3 ottobre 2016 il GIP del tribunale di Roma, accogliendo l'istanza del GOI, ha disposto la restituzione di tutto il materiale in sequestro.

¹⁴ La sentenza è stata pronunciata dal GIP del tribunale di Palermo nel febbraio del 2002 (doc. 1318).

¹⁵ Il processo celebrato dinanzi al GIP si è concluso con la condanna di sette imputati (doc. 1318).

L'interesse di cosa nostra, come di altre organizzazioni mafiose, a rapportarsi con ambienti della massoneria per avere l'opportunità di interferire in qualche modo sulle indagini giudiziarie a loro carico, nonché per far ottenere particolare benefici a favore dei detenuti, costituisce un tema invero piuttosto ricorrente in diverse indagini. D'altronde, già nei primi anni Ottanta del secolo scorso, Gaspare Mutolo, agli esordi della sua collaborazione con la giustizia, ebbe ad affermare che alcuni uomini d'onore potevano essere stati autorizzati a entrare in massoneria per «avere strade aperte a un certo livello», per ottenere informazioni preziose provenienti da determinati circuiti e non solo. Il collaboratore riferiva, infatti, che taluni iscritti alla massoneria erano stati persino utilizzati per “aggiustare” processi attraverso contatti con giudici massoni.

A riprova dell'interesse della mafia a infiltrare il mondo massonico quale mezzo per accedere ad altri circuiti di potere, giova ricordare le plastiche parole di uno dei primi collaboratori a parlare dell'argomento, ovvero Leonardo Messina: «[...] è nella massoneria che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli uomini che amministrano il potere diverso da quello punitivo che ha cosa nostra»¹⁶.

Tale dichiarazione sembra dunque confermare che, da un certo momento in poi, cosa nostra avesse superato ormai l'atavico canone in base al quale un uomo d'onore poteva essere legato, fino alla morte, al solo vincolo di appartenenza alla mafia, così escludendo la contemporanea adesione alla massoneria.

Nonostante lo stesso Giovanni Brusca, divenuto collaboratore di giustizia, ancora nell'anno 1998, avesse dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, sotto il dominio dei corleonesi non era consentita l'iscrizione degli uomini d'onore alla massoneria¹⁷ (apparendo la dichiarazione riscontrabile dalla circostanza che il numero delle logge nella provincia di Palermo risultava assai più ridotto rispetto a quello delle altre province della Sicilia e in particolare rispetto al numero elevato di quelle esistenti nella provincia di Trapani) le dichiarazioni rese poi da Angelo Siino, collaboratore di giustizia e massone, fanno piena chiarezza sul punto. Il divieto per gli aderenti a cosa nostra di fare parte della massoneria continuava a essere valido, ma solo sul piano formale. «Le regole erano un po' elastiche – aveva spiegato Siino – come la regola che non si devono avere relazioni extraconiugali». I primi a coltivare queste relazioni, fuori dal vincolo mafioso, erano stati il già citato Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, che intuirono ben presto l'utilità di un'adesione a logge massoniche.

Le più recenti motivazioni della sentenza sull'omicidio Rostagno, pronunciata dalla corte di assise del tribunale di Trapani nel 2015, ancorché riferibile a fatti risalenti agli anni Ottanta del secolo scorso, descrivono uno scenario inquietante dei rapporti tra mafia e massoneria, sia regolare che deviata. Esse lasciano intravedere la possibile attualità di collegamenti alle più recenti vicende sui rapporti tra imprenditoria, centri di potere, amministrazioni locali e criminalità, anche verificatisi in altri territori del Paese, quasi in assenza di soluzione di continuità tra passato e presente. Una commistione di rapporti e di interessi convergenti che avrebbe visto seduti, attorno allo stesso tavolo per la spartizione dei più disparati affari, uomini provenienti da mondi diversi e che avrebbe agevolato «la penetrazione di cosa nostra nell'imprenditoria, nelle banche e negli

¹⁶ Seduta del 4 dicembre 1992, audizione di Leonardo Messina, resoconto stenografico, richiamate anche nella ordinanza su richiesta di applicazione di misure cautelari n. 50/2015 ROCC DDA del tribunale di Reggio Calabria, procedimento n. 9339/2009 RGNR DDA, operazione “Mammasantissima” (doc. 1103.1).

¹⁷ Interrogatorio reso all'udienza dibattimentale dell'8 settembre 1998 nel procedimento RGNR 420/94.

apparati dello Stato, favorita con tutta probabilità dal crescente ruolo delle fratellanze massoniche»¹⁸.

Sintomatica, sotto il profilo della contaminazione di interessi tra logge massoniche e mafia, è la vicenda descritta nella sentenza della corte d'appello di Catania n. 1010/2013 del 18 aprile 2013, in cui viene riferito un episodio di pressioni esercitate dagli appartenenti di grado elevato a una "obbedienza" massonica, indicata come quella di "Piazza del Gesù" di Catania, su un loro "fratello" osteggiandone la sua candidatura a sindaco nella competizione elettorale per il comune di San Giovanni La Punta (CT), comune per ben due volte sciolto per infiltrazione mafiosa. A dire del diretto interessato, per la competizione elettorale gli sarebbe stato preferito altro candidato poiché sostenuto dalla famiglia mafiosa egemone in quel territorio. A fronte del suo rifiuto a farsi da parte e ad abbandonare la competizione elettorale, era stato posto "in sonno" dalla sua "obbedienza" e dall'anno 2001, data cui si riferiscono i fatti, non vi era più rientrato. La decisione di convincerlo ad abbandonare la competizione elettorale sarebbe, peraltro, avvenuta su richiesta di un suo superiore massonico, responsabile della "obbedienza" in Calabria¹⁹.

Più complessi e apparentemente più strutturati appaiono i rapporti tra 'ndrangheta e massoneria. La stessa struttura originaria della mafia calabrese, per quanto è dato oggi conoscere dalle sentenze passate in giudicato, aveva subito negli anni Settanta una rilevante mutazione ed evoluzione, laddove era stata prevista la creazione di un livello superiore alla "società dello sgarro", denominato la "società maggiore" o la "santa", cui affidare il riservatissimo ruolo, sconosciuto anche alla più parte degli appartenenti alle 'ndrine, di entrare in contatto con una vasta area di potere locale di diversa natura, e di creare un collegamento stabile tra l'associazione mafiosa e i vari centri di potere presenti nella massoneria. Ed è proprio attraverso la "santa" che la 'ndrangheta è entrata in rapporto con la massoneria. Già la Commissione parlamentare antimafia nel corso della XIII legislatura così si esprimeva al riguardo: «Una struttura nuova, elitaria [...] estranea alle tradizionali gerarchie dei "locali", in grado di muoversi in maniera spregiudicata, senza i limiti della vecchia "onorata società" e della sua subcultura, e soprattutto senza i tradizionali divieti, fissati dal codice della 'ndrangheta, di avere contatti di alcun genere con i cosiddetti "contrastisti", cioè con tutti gli estranei alla vecchia "onorata società". Nuove regole sostituivano quelle tradizionali, le quali non scomparivano del tutto, ma restavano in vigore solo per la base della 'ndrangheta, mentre

¹⁸ Sentenza della corte di assise di Trapani depositata il 27 luglio 2015, n. 2253/97 RGNR PM DDA Palermo, pag. 519: «[Il teste] parte ancora una volta da lontano. Egli vede nelle recenti iniziative giudiziarie che avevano scoperchiato tanti casi di corruzione o concussione l'individuazione di tre diversi livelli di malaffare: un primo livello, in cui singoli funzionari o burocrati corrotti abusano delle loro funzioni o dei loro poteri al fine di arricchirsi togliendo denaro ai privati, facendo per così dire la cresta. Una forma di malaffare certamente grave, ma non così allarmante. C'è poi un secondo livello, di corruzione sistemica, in cui si rinviene un impasto di alti burocrati, imprenditori professionisti, uomini politici che convergono a progettare una spartizione delle risorse economiche ma anche delle cariche istituzionali o di posti ambiti: sono gruppi che operando all'esterno delle sedi assembleari, puntano a dividersi la città o a programmarne lo "sviluppo" più confacente ai propri fini. Già attraverso questo impasto passa un rapporto organico con la mafia trapanese. Ma poi viene un terzo livello, che è quello dello Scontrino o meglio delle logge segrete che si celavano dietro le attività del circolo culturale Scontrino. Qui troviamo insieme alti burocrati, intendendo per tali i capi ripartizione del comune; uomini politici [...]; e mafiosi [...], bensì di bassa forza, appartenenti alla componente prettamente militare dei gruppi di fuoco. Ed è proprio questo l'aspetto più singolare e allarmante della faccenda. Non c'è bisogno dei gruppi di fuoco mafiosi per garantire al singolo burocrate la possibilità di una rapida carriera, o al politico di assicurarsi qualche voto. Ma se uomini dei gruppi di fuoco sono stati sollecitati a entrare a far parte di quelle logge, una funzione specifica dovevano averla; e doveva essere una funzione congrua alle loro capacità e attitudini o vocazioni professionali. [Il teste] ipotizza allora che quella potesse essere "la camera di compensazione di affari che non potevano trovare equilibrio in altre stanze e che li potevano trovare il momento della compensazione e dell'accordo"» (doc. 702.1).

¹⁹ La sentenza di primo grado non aveva ritenuto credibile il denunciante. Al contrario la corte d'appello nelle motivazioni della sentenza ritiene dimostrata e provata la circostanza riferita.

nasceva un nuovo livello organizzativo, appannaggio dei personaggi di vertice che acquisivano la possibilità di muoversi liberamente tra apparati dello stato, servizi segreti, gruppi eversivi». In sintesi «una struttura mirante all’obiettivo di ampliare affari e potere dell’organizzazione»²⁰.

Ancora, sempre da atti piuttosto recenti in relazione a indagini svolte intorno agli anni 2009-2011, diversi personaggi hanno dichiarato di essere stati contemporaneamente appartenenti a “obbedienze” massoniche e alla ‘ndrangheta²¹, tanto da affermare enfaticamente che la massoneria aveva ormai soppiantato l’organizzazione criminale calabrese²².

Singolari appaiono, al riguardo, le dichiarazioni di un altro collaboratore, Cosimo Virgiglio, che sembra ribaltare il rapporto tra i due sistemi. Non sarebbe, a suo avviso, la ‘ndrangheta a infiltrare la massoneria, bensì questa a servirsi della prima²³.

Oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, sono gli stessi atti giudiziari che riportano il dato fattuale sulla contiguità di rapporti e di frequentazioni tra i due sistemi. Da ultimo, si ricordano gli esiti delle più recenti indagini della DDA di Reggio Calabria dove non mancano riferimenti, più o meno espliciti, circa l’esistenza di sinergie fra ‘ndrangheta e massoneria, sempre nell’ambito della citata struttura riservata denominata la “santa”, che sarebbero finalizzate al perseguimento di una mirata strategia di lungo termine: la progressiva infiltrazione negli ambienti politici, imprenditoriali e istituzionali. Tale progetto, si afferma in dette inchieste della magistratura calabrese, avrebbe preso corpo fin dalla prima guerra di mafia verificatasi nella provincia di Reggio Calabria negli anni Settanta del secolo scorso e, verosimilmente, avrebbe una portata ancora più vasta e obiettivi ancor più ambiziosi e trasversali, sino a costituire momento e progetto di coesione tra tutte le varie associazioni criminali di tipo mafioso presenti nel Paese, come si avrà modo di accennare ulteriormente nel corso della presente relazione.

In sintesi, le indagini sin qui svolte dalle autorità inquirenti calabresi illustrano un quadro di allarmante pericolosità che sarebbe caratterizzato dall’esistenza di un “mondo di mezzo”, crocevia e luogo di compensazione degli interessi del mondo criminale, dell’imprenditoria e della politica, quasi a riecheggiare in proporzione il modello, pur diverso nelle forme e nei contesti, emerso nell’indagine nota come “mafia capitale”.

²⁰ Così citata nell’ordinanza di custodia cautelare n. 9339/2009 RGNR DDA, operazione “Mammasantissima”, e il richiamo degli atti di cui al procedimento penale n. 9339/2009 RGNR DDA del tribunale di Reggio Calabria, sezione GIP-GUP, e alle ordinanze n. 42/2016 e 43/2016 ROCC emesse, in data 13 maggio 2016, a seguito del provvedimento di fermo di cui al procedimento n. 65/2013 RGNR DDA nell’ambito dell’operazione “Fata Morgana” (doc. 1103.1).

²¹ Si vedano, in proposito, le copiose dichiarazioni rese dal collaboratore Giacomo Pennino richiamate nell’ordinanza applicativa di misure cautelari n. 9339/09 RGNR DDA Reggio Calabria, 5448/2010 RG-GIP Reggio Calabria, 50/2015 ROCC DDA, emessa il 12 luglio 2016 dal tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP (doc. 1103.1).

²² Vedi dichiarazioni di Pantaleone Mancuso, procedimento n. 3800/09 RGNR-DDA CZ, rit. 139/2011, il 7 ottobre 2011: «La ‘ndrangheta non esiste più! [...] la ‘ndrangheta fa parte della massoneria! [...] diciamo... è sotto della massoneria, però hanno le stesse regole e le stesse cose [...] Ora è rimasta la massoneria», richiamate nell’ordinanza di custodia cautelare n. 9339/2009 RGNR DDA, operazione “Mammasantissima” (doc. 1103.1).

²³ Vedi dichiarazioni di Cosimo Virgiglio, ordinanza di custodia cautelare operazione “Mammasantissima” cit.: «È importante sottolineare, per [...] capire come materialmente è avvenuta l’interrelazione tra la componente massonica e quella tipicamente criminale, che il “varco”, che nel gergo massonico è riferito alla breccia di Porta Pia, è costituito da quella nuova figura criminale che è identificata con la “santa”. È importante precisare che, attraverso quel “varco”, costituito dai “santisti” (che sono rappresentati da soggetti insospettabili), il mondo massonico entra nella ‘ndrangheta e non viceversa, per quello che io ho vissuto e percepito. Devo precisare ancora che il ruolo di “santista” all’interno della ‘ndrangheta non consente in automatico il contatto con la massoneria: è necessario invece, perché questo contatto avvenga, che si individuino ulteriori soggetti “cerniera”, che noi definivamo soggetti in giacca, cravatta e laurea, che fossero in grado di curare queste relazioni senza che fossero direttamente individuabili» (doc. 1103.1).

Gli esiti investigativi consegnano un panorama complessivo di rapporti e collaborazioni con ambienti e soggetti massonici cui non si sottrae alcuna organizzazione mafiosa tradizionalmente presente sul nostro territorio. Esponenti di cosa nostra, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita o soggetti comunque riconducibili a tali sodalizi, hanno partecipato a riunioni e incontri con individui appartenenti alle più diverse "obbedienze" massoniche per pianificare di comune accordo interventi nei più diversificati contesti ed, elettivamente, nel settore degli appalti e nella spartizione delle risorse pubbliche.

Una "camera di compensazione di affari", tipica di quel terzo livello, descritto nella sentenza sull'omicidio Rostagno, in cui si incontrano burocrati, imprenditori, uomini politici e mafiosi, per consentire rapide carriere, assicurare voti, aggiudicarsi appalti e, in genere, per lucrare.

2. Il contributo dei magistrati siciliani e calabresi in Commissione

Al fine di conoscere gli sviluppi delle indagini più recenti e in corso, la Commissione antimafia ha ritenuto opportuno procedere all'audizione dei magistrati siciliani e calabresi che, a vario titolo, si sono occupati del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nella massoneria.

Come detto in apertura di questa relazione, l'inchiesta ha preso avvio proprio con l'audizione della magistratura trapanese le cui dichiarazioni sono tuttavia rimaste segretate agli atti della Commissione trattandosi di argomenti inerenti a delicate indagini in corso. Anche le audizioni di magistrati palermitani²⁴ incontrano, in diversi passaggi, il limite della segretezza. Rinviando ai resoconti, nelle parti libere, delle dichiarazioni da loro rese a questa Commissione, può comunque affermarsi che tali rappresentanti dell'autorità giudiziaria hanno evidenziato un'allarmante continuità tra le più note vicende del passato – quella già citata della loggia "Scontrino" – e le più attuali risultanze investigative, un filo conduttore che ipotizza come le logge coperte si annidino ancora all'ombra delle logge ufficiali; di come gli uomini, pur risultati iscritti alle logge coperte, abbiano continuato a fare carriera sia nel mondo politico, sia nel mondo degli affari, non essendovi stata mai una efficace reazione da parte delle istituzioni per isolarli, anche dopo che i loro nomi e la loro appartenenza fosse divenuta palese; di come vi sia riscontro che già appartenenti a logge segrete e irregolari siano poi trasmigrati in altre logge; di come sia possibile passare da una loggia regolare a una coperta e viceversa.

La presenza di logge nel trapanese, in un numero che ora come in passato appare sproporzionato rispetto alle altre province siciliane e d'Italia, l'elevato numero di iscritti nella provincia, la qualità degli iscritti, spesso provenienti dal mondo della borghesia, rende possibile la creazione di veri e propri "comitati di affari", dove è possibile cogliere opportunità di carriera, influenzare o determinare l'esito nelle consultazioni politiche, scambiarsi favori per il reciproco vantaggio e a detrimento dei legittimi interessi di altri.

I magistrati hanno riferito dei riscontri che sono emersi dalle investigazioni, in cui funzionari infedeli della pubblica amministrazione, compiacenti agli interessi di referenti delle

²⁴ Sedute del 23 novembre 2016 e dell'11 gennaio 2017, audizione del procuratore aggiunto della DDA di Palermo, Teresa Principato (resoconti stenografici nn. 180 e 183); seduta dell'8 marzo 2017, audizione del procuratore generale della corte di appello di Palermo, Roberto Scarpinato (resoconto stenografico n. 194). In precedenza, nelle sedute del 17 marzo 2014 e del 26 novembre 2014 (resoconti stenografici nn. 21 e 67), erano stati ascoltati in audizione i magistrati della procura distrettuale di Palermo, incontrati altresì in occasione delle missioni a Palermo del 2-4 marzo 2014, 23 maggio 2016, 18-20 luglio 2016, 14-16 novembre 2016, 20 febbraio 2017, 19-20 luglio 2017 e 13 ottobre 2017 (resoconti stenografici).

cosche, risultavano iscritti a una loggia; faccendieri e mediatori che operavano per ritardare la celebrazione di processi, per acquisire informazioni sulle indagini in corso, erano a loro volta massoni; e massoni, addirittura gran maestri, erano alcuni personaggi che si erano spesi per presentare imprese per concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici, persino di opere da realizzare in uffici giudiziari; ci sono massoni tra commercialisti, medici, avvocati che condividono la "fratellanza" in logge ove vi è la presenza più o meno palese di mafiosi o che si mettono al loro servizio. E, anzi, vi sarebbero state perfino indicazioni nel senso che Matteo Messina Denaro avrebbe perseguito il progetto, già di Bontate, di occupazione da parte della mafia di uno spazio politico, attraverso la creazione di logge ove vengano affiliati solo personaggi di un certo rango e ove la componente violenta della mafia ne divenga il braccio armato.

Anche i magistrati impegnati in Calabria hanno offerto sul tema della connessione tra 'ndrangheta e massoneria un rilevante contributo, già nella scorsa legislatura: «In diverse indagini abbiamo raccolto elementi che indicano una connessione tra pezzi di 'ndrangheta, la parte elevata della 'ndrangheta (i capi, per capirci), logge massoniche e altri pezzi della città. Tali elementi, raccolti nel corso di diverse indagini, al momento ci permettono di avanzare soltanto un'ipotesi di lavoro, un'ipotesi investigativa secondo la quale, in Calabria, la massoneria sia una sorta di stanza di compensazione in cui, anche fisicamente, si possono realizzare interessi comuni, si possono incontrare persone diverse che magari non possono vedersi altrove e in tale contesto hanno l'occasione di riunirsi tutti coloro che sono accomunati da un legame particolare per coltivare determinati interessi [...]. La massoneria, quindi, funziona come un cemento che lega le persone, le mette insieme e le fa stare anche fisicamente in un'unica stanza – per questo parlo di stanza di compensazione – dove possono discutere e realizzare i loro interessi, non sempre leciti. Questo noi lo abbiamo verificato in diversi contesti di indagine. Ovviamente sono spunti, sono elementi sui quali dobbiamo costruire ancora qualcosa di più significativo e importante»²⁵.

Del resto, l'esistenza della questione si percepisce con immediatezza attraverso le conversazioni intercettate tra noti 'ndranghetisti. Si tratta di un dato che ha infatti precisi riscontri giudiziari, affidati alle parole di alcuni tra i maggiorenti della 'ndrangheta, intercettati nel segreto dell'abitazione di Giuseppe Pelle, depositate agli atti nel processo "Mandamento ionico": «... sono tutti nella massoneria quasi...». «La possono fare questa cosa qua?... Per regola, si può fare?» è la domanda. Risposta: «Per regola tante cose non si potevano fare... E si fanno». E ancora: «Nella massoneria abbiamo... portato "uomini"... io me ne sono andato! [...] quando mi sono accorto che il pesce puzza dalla testa»²⁶.

²⁵ Seduta del 5 dicembre 2012 (XVI legislatura), seguito dell'audizione del procuratore facente funzioni della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza, accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Michele Prestipino Giarritta, dichiarazione di Michele Prestipino Giarritta (resoconto stenografico n. 117, pag. 28).

²⁶ Doc. 1494.1 Operazione "Mandamento ionico" (proc. 1095/2010 RGNR-DDA RC, Rit 1626/09 progr. 5773 del 25 marzo 2010 e progr. 5980 del 26 marzo 2010). Giuseppe Pelle è figlio di Antonio Pelle classe '32 detto "Gambazza", capo crimine della 'ndrangheta prima di Oppedisano Domenico, ed è stato condannato per associazione mafiosa in due diversi procedimenti ("Armonia" e "Reale 1"); il procedimento "Crimine" – con autorità di giudicato – ha accertato che le cariche dei vertici della 'ndrangheta nel 2009 furono conferite proprio al matrimonio della figlia di Giuseppe Pelle, il 19 agosto 2009. Nel corso del dialogo del 26 marzo 2010 veniva discusso dei rapporti tra 'ndrangheta e massoneria. Tale tematica era emersa, come certo si ricorderà, allorché i dialoganti stavano analizzando i rapporti tra l'organizzazione e altri comparti della società civile con particolare riferimento alla politica, verso la quale la 'ndrangheta aveva compiuto una operazione di immedesimazione operativa, controllandola. Medesima sorte, per come emerso dalle intercettazioni, era toccata alla massoneria. In tale contesto Pedullà spiegava a Barbaro Giuseppe che «ieri

Successivamente, i magistrati hanno potuto riferire anche di talune indagini già oggetto di *discovery*²⁷. Le recenti acquisizioni investigative, sfociate nei procedimenti "Crimine"²⁸, "Saggezza", "Fata Morgana"²⁹ e "Mammasantissima"³⁰, ancora al vaglio del giudice dibattimentale, evidenzerebbero infatti l'esistenza di una componente riservata, le figure dei cosiddetti "invisibili", «soggetti che, per il ruolo che rivestono, per l'apporto che danno alla 'ndrangheta, per il versante su cui operano devono essere mantenuti coperti».

Essi non si identificherebbero con quella componente riservata già conosciuta, di cui vi è traccia già nell'origine stessa della "santa" e di cui si è fatto cenno più sopra, composta da soggetti esponenziali delle singole cosche che venivano inseriti nell'ambito della massoneria per avere occasioni di rapporto con il mondo degli affari e della politica.

Al contrario, quello che è emerso dalle più recenti indagini sopra indicate, sembrerebbe prefigurare l'esistenza di un'entità riservatissima in grado di esercitare un controllo quasi

sera...» aveva affrontato la questione con Pelle Giuseppe. Effettivamente il giorno precedente, 25 marzo 2010, nel corso di una conversazione in cui erano presenti pure Sergi Carmine e Giorgi Sebastiano, Pedullà, nel riportare al Pelle di aver appreso che moltissimi appartenenti alla 'ndrangheta «... sono tutti nella massoneria quasi...», gli chiedeva se «... la possono fare questa cosa qua?... Per regola, si può fare?». Il Gambazza, che dalla sua posizione apicale all'interno dell'organizzazione conosceva bene tali dinamiche, nel rispondere in senso affermativo al quesito del Pedullà comunicava che «... compare Enzo, vi dico una cosa, per regola tante cose non si potevano fare... E si fanno (incomprensibile)...» precisando ancora che «come regola, se uno deve attenersi alle regole, ci dovevano essere tante cose che... (incomprensibile)... Certe volte uno le sorvola, perché deve sorvolarle, perché deve fare... (incomprensibile)... Ma perché ormai compare non c'è... che ognuno si attiene per come si dovrebbe attenere, perché ognuno va dove ha... (incomprensibile)...». Tale concetto veniva espresso in maniera molto chiara dal collaboratore di giustizia Belnome il quale spiegava che non è la 'ndrangheta a essere al servizio delle regole bensì esattamente il contrario, cioè sono le regole a essere al servizio della 'ndrangheta: «Pertanto, alla necessità, il consesso si trova ad adattare le norme al servizio dell'intero sistema criminale di appartenenza, in tal modo oltrepassando il più rigoroso formalismo regolamentare del sodalizio». Le notizie acquisite dal Pedullà circa l'inserimento di numerosissimi 'ndranghetisti nella massoneria quindi venivano confermate dal Pelle. Riprendendo le intercettazioni del 26 marzo 2010 si deve dire che il Pedullà, facendo riferimento al discorso sopra sintetizzato, spiegava di aver chiesto al Pelle se esponenti della 'ndrangheta potevano essere inseriti nella massoneria «... Compare Peppe non vogliono... può fare il massonico... (incomprensibile)... per apparare a tutti?...» e che in tale comune contesto sono inseriti anche magistrati con i quali gli affiliati massoni interagiscono «... quello va e si siede... sempre con giudici il giorno...» beneficiando sotto un profilo processuale di tale rapporto poiché «... gli dicono pane – pane per voi... per me per altri... e a noi... ci inc... sempre». È evidente che dall'inserimento in tali contesti ne beneficiava una parte, ristretta, della 'ndrangheta che riusciva a sottrarsi alle iniziative giudiziarie in quanto, come sottolineato dal Pedullà, riusciva a «... giocare...» con più «... mazzi di carte...» cioè ad aver entrate in molti importanti e diversificati ambienti istituzionali. Barbaro, in risposta alle affermazioni del Pedullà, spiegava che a un suo «...amico...» cui era stato proposto di entrare a far parte della massoneria glielo aveva sconsigliato «a me, a me un amico... senza che facciamo nomi... mi ha detto "ma sapete è venuto quello vuole tirarlo..." Eh! Ma insomma tu con quanti c...i di spalle giri...» chiedendogli «... "compare lo potete fare?". Prima di procedere oltre si deve sottolineare che il discorso con Barbaro comunque portava alle medesime conclusioni di quello intrattenuto con Pelle Giuseppe in quanto anche lui ammetteva che la 'ndrangheta inseriva sistematicamente propri uomini nella massoneria «nella massoneria abbiamo... portato "uomini"... compà io me ne sono andato! No... io quando mi sono accorto che il pesce puzza dalla testa».

²⁷ Seduta del 13 ottobre 2016, audizione del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Cafiero de Raho e dei sostituti della procura distrettuale di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino (resoconto stenografico n. 174). In precedenza, la Commissione si era recata in missione a Reggio Calabria e Locri nelle date del 31 marzo e del 1° aprile 2016, resoconti stenografici.

²⁸ Nel processo "Crimine" si è accertato con autorità ormai di cosa giudicata, l'esistenza della "santa", che ha connotato il nuovo corso della 'ndrangheta, a partire dagli anni Settanta, che, superando l'esclusività del vincolo 'ndranghetista, ha previsto la possibilità di "contaminazione" o collegamenti anche con altre organizzazioni, tra cui principalmente la massoneria.

²⁹ Decreto di fermo del 9 maggio 2016.

³⁰ L'operazione "Mammasantissima" ha visto coinvolto, tra gli altri, un senatore, accusato di un ruolo di vertice nell'organizzazione, e per il quale l'Assemblea del Senato della Repubblica nell'estate del 2016 ha concesso l'autorizzazione a procedere all'arresto. L'ordinanza di custodia cautelare, peraltro, è stata recentemente annullata con rinvio, per la seconda volta, dalla Corte di cassazione.

totalizzante sulle stesse organizzazioni, che ha consentito la coesistenza dei due mondi, quello massonico e quello criminale.

In tal modo la stessa massoneria, così infiltrata tramite la “santa”, si sarebbe piegata alle esigenze della ‘ndrangheta, così creando all’interno di quel mondo in cui convivevano mafiosi e società borghese-professionale, all’ombra delle logge, un ulteriore livello, ancor più riservato, anzi segreto, formato da soggetti «che restano occulti alla stessa massoneria». Si tratta di coloro «che, dovendo schermare l’organizzazione ed essendo noti soltanto a determinati appartenenti all’organizzazione dei vertici più elevati, non si possono esporre a nessuna altra forma evidente quale possono essere le associazioni massoniche»³¹.

Su tale ultimo aspetto, relativo ad un “livello” superiore e diverso dalla massoneria e quindi per certi versi persino ulteriore rispetto all’oggetto della presente inchiesta, occorrerà, naturalmente, attendere gli esiti processuali per un quadro più completo e stabile delle acquisizioni conoscitive.

3. Il contributo di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del Grande oriente d’Italia

Tra le numerose dichiarazioni raccolte nel corso dell’inchiesta parlamentare, anche nelle forme dell’audizione a testimonianza di cui all’articolo 4 della legge n. 87 del 2013, appare significativo soffermarsi, in primo luogo, su quella resa da Giuliano Di Bernardo e poi, specularmente, su quella del collaboratore di giustizia Francesco Campanella. È interessante, infatti, cogliere i diversi aspetti della stessa medaglia, ponendo a confronto il punto di vista e l’esperienza di due diversi appartenenti alla stessa “obbedienza” massonica: l’apice e la base.

Giuliano Di Bernardo – iniziato alla massoneria nel 1961, maestro venerabile nel 1972 della loggia bolognese “Zamboni de Rolandis” ove era “coperto”, eletto poi gran maestro del GOI l’11 marzo 1990 – in seguito alla cosiddetta “inchiesta Cordova” il 16 aprile 1993 si dimise dalla carica per fondare una propria autonoma “obbedienza”, la Gran loggia regolare d’Italia (GLRI), di cui fu gran maestro dal 1993 al 2001, fino a quando nel 2002 non decise di lasciare anche l’“obbedienza” da lui fondata abbandonando del tutto la massoneria³².

Al di là dei possibili livori maturabili in tutti gli ambiti associativi (e di cui vi è traccia anche nelle dichiarazioni di Bisi allorché parla di Di Bernardo), si ritiene, in questa sede, di dovere

³¹ Seduta del 13 ottobre 2016, audizione del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Cafiero de Raho e dei sostituti della procura distrettuale di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino, resoconto stenografico n. 174, pag. 9: «È necessario precisare che la componente riservata individuata attraverso quest’indagine non è la componente dei soggetti che hanno aderito alla massoneria. Vi sono ‘ndranghetisti che hanno aderito al Grande oriente d’Italia, e su questo c’è tutto un capitolo nell’ordinanza, oltre che nella richiesta, nel quale si evidenzia come già dall’epoca della “santa” i capi avessero deciso di avere una componente riservata e avessero cominciato a pensare di dover inserire nell’ambito della massoneria dei soggetti esponenti delle singole cosche, perché era necessario avere uno schermo attraverso cui entrare in rapporto con quella parte della società che secondo quella ‘ndrangheta conta, attraverso la quale inserirsi negli affari e nella politica. È cosa però diversa dalla rete segreta e dalla componente riservata che è stata qui individuata. Quello cui ho fatto riferimento è lo strumento attraverso il quale negli ultimi dieci, quindici anni la ‘ndrangheta ha intrattenuto i propri rapporti con quell’“area grigia” che era anche inserita nella massoneria, quindi la massoneria è stata piegata all’esigenza della ‘ndrangheta di entrare in contatto con la società schermandosi. La componente riservata è formata da soggetti diversi, che restano occulti alla stessa massoneria, perché sono persone che, dovendo schermare l’organizzazione ed essendo note soltanto a determinati appartenenti all’organizzazione dei vertici più elevati, non si possono esporre a nessuna altra forma evidente quale il Grande oriente d’Italia o similari associazioni massoniche».

³² Nell’occasione, il gran maestro spiegò le ragioni del suo gesto indirizzando a tutti gli iscritti una lettera emblematicamente intitolata “Epilogo”, depositata agli atti della Commissione (doc. 1304.1).

attribuire un particolare interesse alle dichiarazioni dell'ex gran maestro del GOI in merito alle sue conoscenze circa il funzionamento della massoneria e agli episodi da lui constatati (per i quali, appunto, lasciò il Grande oriente d'Italia), posto che, anche in base all'ordinamento di tale "obbedienza", il gran maestro è "garante della tradizione muratoria"³³, al quale tutto viene rapportato e riferito e, come spiegato, è anche colui che può conoscere l'esistenza di eventuali "fratelli all'orecchio" all'interno dell'intera associazione.

In particolare, nell'audizione a testimonianza resa dinanzi alla Commissione il 31 gennaio 2017, Di Bernardo ha riferito che, nel corso di un incontro avvenuto nel 1993 tra i vertici del GOI, gli era stato riferito «con certezza che in Calabria, su 32 logge, 28 erano controllate dalla 'ndrangheta» e che, ciò nonostante, nessun provvedimento era stato adottato in merito, né sarebbe stato preso per paura di "rappresaglie". Furono proprio queste argomentazioni a indurlo a prendere immediatamente contatti con il duca di Kent – referente di prestigio della massoneria ufficiale a livello internazionale – al fine di esporre la situazione in cui versava l'"obbedienza", ricevendo in risposta di averne già avuto notizia da ambienti dell'ambasciata in Italia e dei servizi di sicurezza britannici.

Di Bernardo aggiunge che, in realtà, già in precedenza – intorno agli anni Novanta – aveva avuto modo di apprendere notizie inquietanti sull'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nelle logge del GOI e, in particolare, della Sicilia dove la situazione appariva gravemente compromessa. Nel corso di una riunione a Palermo, l'allora vertice GOI delle logge siciliane gli aveva persino consigliato di non accettare l'invito del presidente del consiglio regionale, proveniente da Campobello di Mazara, in quanto mafioso o collegato con la mafia. Tutti elementi, questi, che lo avevano indotto a chiedersi se gli ispettori del GOI facessero realmente i controlli previsti³⁴.

Proprio a causa di tali "presenze", Di Bernardo aveva abbandonato il GOI, decidendo di fondare una nuova "obbedienza" (GLRI) dove, per evitare il rischio delle infiltrazioni mafiose, ha dichiarato di aver assunto regole più stringenti, quali la consegna annuale al Ministro dell'interno dell'elenco completo degli iscritti, l'abolizione dei cappucci e delle spade in quanto ritenuti ormai anacronistici e, infine, la certificazione dei bilanci. Tuttavia, nonostante l'adozione di tali misure, nemmeno questa volta era riuscito nel suo intento di garantire trasparenza a una "obbedienza" e, pertanto, aveva preso la grave decisione di abbandonarla nel 2002 e di lasciare definitivamente il mondo composito della massoneria.

Dava poi contezza della giustizia massonica come indipendente e autonoma da quella "profana": «Un massone viene condannato per un reato che ha compiuto nella società, però per la massoneria questo non è sufficiente per convalidare quel giudizio. La massoneria dà a se stessa l'autorità di fare la sua verifica per emanare il suo verdetto, che a volte può concordare con quello profano, altre volte no». Pertanto non vi è l'obbligo di denunciare neanche se si viene a conoscenza dell'appartenenza di un "fratello" a una associazione mafiosa; dall'audizione emergeva, altresì, che il rifiuto della giustizia "profana" è nel modo di essere di un'associazione massonica.

Anche se Di Bernardo ha potuto riferire di fatti risalenti agli anni Novanta (peraltro corrispondenti alla stagione delle stragi politico-mafiose che insanguinarono l'Italia in quel terribile periodo), la portata e la gravità delle sue dichiarazioni è di tutta evidenza, emergendo uno spaccato

³³ All'art. 29 della costituzione del GOI.

³⁴ Occorre peraltro rammentare che il professor Di Bernardo tali dichiarazioni le aveva già rese al sostituto procuratore distrettuale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, il 6 marzo 2014 nell'ambito dell'indagine "Mammasantissima". Cfr. ordinanza di custodia cautelata n. 50/2015 ROCC DDA del tribunale Di Reggio Calabria, sezione GIP – GUP in data 12 luglio 2016 (doc.1103.1).

di un'associazione che, contrariamente ai valori che professa, non si prefigge il rispetto della legalità e tollera pratiche di segretezza. Ancor più grave la mancata reazione a fronte di una espressa denuncia di presenza mafiosa nelle sue logge. Alcune di esse verranno poi “abbattute”, ma mai è stata palesata la presenza o solo il rischio di presenze devianti, nelle motivazioni degli scioglimenti.

Il quadro riferito è inquietante, ancor più perché proveniente da colui che è stato al vertice dell’“obbedienza” e che, nonostante il suo grado, non è riuscito a dar vita a un dibattito all’interno dell’associazione per estirpare il pericolo di infiltrazione e condizionamento mafioso.

4. Il contributo di Francesco Campanella, collaboratore di giustizia

La Commissione parlamentare antimafia ha voluto ascoltare anche il racconto di due collaboratori di giustizia, uno siciliano e l’altro calabrese, per approfondire il tema, a cui avevano accennato nelle loro dichiarazioni in sede giudiziaria ma non sempre di diretto interesse della magistratura, delle “fragilità” del sistema massonico che consentono alla mafia di infiltrarsi³⁵.

Francesco Campanella, originario di Villabate, in provincia di Palermo, sin da giovane si era dedicato alla politica, alla massoneria, aderendo alla loggia palermitana del GOI “Triquetra”, ma anche alla mafia, ponendosi al servizio del noto capomafia Nicola Mandalà il quale, per un certo periodo, curò la latitanza di Bernardo Provenzano.

Campanella, dunque, ha raccontato alla Commissione, dall’ottica di chi si collocava alla base della scala gerarchica mafiosa e massonica, dell’incrocio tra le due diverse esperienze, quella mafiosa, presa sul serio, e quella massonica, presa quasi per gioco.

La sua doppia appartenenza era nota a entrambe le parti, al capomafia e ai vertici della loggia (rappresentati da persone con cui intercorrevano rapporti di amicizia).

La contemporanea adesione, quasi contestuale temporalmente (fine anni Novanta), alle due diverse associazioni, non era osteggiata né dall’una né dell’altra parte.

Mandalà, infatti, aveva ritenuto che potesse essere «una cosa interessante e che [...] sarebbe potuta tornare utile in qualche maniera».

Ben presente era, infatti, l’utilità che avrebbe potuto conseguire cosa nostra dall’affiliazione di un suo uomo alla massoneria, in ragione dei rapporti, della conoscenza e delle frequentazioni che, in quel consesso, si rendono possibili («c’erano persone importanti che determinavano gestione di potere come pubblici funzionari, avvocati, notai, magistrati [...] la massoneria aveva [...] importanza nella città di Palermo in termini di potere economico, politico, decisionale, quindi aveva senso che io stessi anche all’interno di questa organizzazione»).

Utilità, in effetti, giunta all’occorrenza. Attraverso i “fratelli” a lui più vicini, infatti, aveva acquisito informazioni utili dai Monopoli di Stato per la gestione delle sale Bingo (facenti capo all’associazione mafiosa) nel momento più delicato in cui era intervenuto l’arresto di Mandalà, e si temeva che tali esercizi potessero essere sequestrati.

I “fratelli”, a loro volta, lungi dal manifestare alcun disappunto sulla mafiosità di Campanella, aderirono, anzi, a un suo progetto, costituendo una società per la gestione dei finanziamenti pubblici regionali, potendo il giovane di Villabate garantire la giusta “copertura”.

³⁵ Cfr. dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Campanella (doc. 1727).

A sua volta, lo stesso Campanella, sempre grazie ai fratelli massoni, venne in contatto con un avvocato che gli ritornò utile nei propri affari.

Pur trattandosi di un “fratello” che, come egli stesso dichiara, ha «fatto poca carriera nella massoneria», Campanella è, coerentemente, risultato a conoscenza di quanto un massone di quel livello può sapere, a parte qualche confidenza, come si dirà, ottenuta dal Mandalà e dai vertici della “Triquetra”.

Le sue dichiarazioni confermano, innanzitutto che l'appartenenza alla massoneria crea un vincolo esclusivo e permanente che, come avviene in cosa nostra, si dissolve solo con la morte.

Egli stesso, infatti, riteneva di essere ancora iscritto (in realtà, risulta “messo in sonno” nel 2003 e “depennato” nel 2005 proprio a causa delle sue traversie giudiziarie).

Confermano, altresì, l'esistenza di prassi di “riservatezza” (come i segnali convenzionali per l'accesso alla sede della loggia, la mancanza di indicazioni sul citofono); un «dovere di segretezza sia sull'affiliazione che su tutto quello che si discuteva all'interno della loggia»; il fatto che «non c'è comunicazione tra livelli bassi e quelli successivi» e, quindi, non c'è conoscenza di quanto avviene nei gradi superiori.

Confermano, soprattutto, l'esistenza di vere tecniche di segretezza, tramite l'“assonnamento” utilizzato, secondo le sue conoscenze, per due noti politici siciliani poi coinvolti in fatti di mafia: «Fratelli “in sonno” sono quei fratelli che, a un certo punto, rimangono fratelli affiliati e vengono “messi in sonno” proprio per motivazioni che possono essere la visibilità politica [...]. C'è un piè di lista della loggia, un registro dei soggetti affiliati, dove però non vengono scritti né i fratelli coperti, semmai ce ne fossero stati, né quelli “in sonno” [...]. Nel momento in cui hanno cominciato a ricoprire cariche politiche si sono “messi in sonno” e hanno chiesto riservatezza, per cui sono stati cancellati dall'elenco pur continuando a farne parte. Credo che pagassero costantemente la quota annuale di affiliazione. Ma... è a disposizione della loggia, rimane fratello». Ciò però è conosciuto solo dal “livello di comando della loggia” che fece a Campanella tali confidenze.

A tale ultimo riguardo, deve aggiungersi che dai controlli effettuati nel materiale sequestrato dalla Commissione, si è verificato che, in effetti, del nome di uno dei due non vi è traccia (risultano tuttavia iscritti taluni suoi discendenti), mentre del secondo ne è rimasta l'annotazione nella lista. Singolare, al riguardo, appare il fatto che, per quest'ultimo, nel corso delle indagini che ne avevano poi determinato l'arresto, erano stati rinvenuti, durante una perquisizione, segni evidenti della sua appartenenza alla massoneria che, dunque, a differenza dell'altro politico, era divenuta nota.

Attraverso le confidenze di Mandalà aveva invece appreso «che esisteva un terzo livello di soggetti in relazione direttamente con Bernardo Provenzano, all'epoca, che consentiva alla mafia di avere benefici a livello di informazione da forze dell'ordine, magistrati, servizi segreti, ecc. [...]. Informazioni di prim'ordine [...] a un terzo livello dove c'era di mezzo la massoneria».

Francesco Campanella, pur dichiarando che non ebbe «il tempo di capire come funzionavano, per dirla con tutta franchezza», ha riferito di uno specifico episodio di «fughe di notizie» che poté constatare personalmente: «In quel momento specifico in cui Mandalà era nelle grazie di Provenzano e gestiva la latitanza [...], Provenzano comunica a Mandalà, esattamente la settimana prima che sarà arrestato, che si deve fare arrestare, che lui cambierà covo, quindi di non parlare, di mettere tutto a posto. Mandalà lo comunica a me: “mi arresteranno, fai riferimento a mio padre”. Tutta questa serie di informazioni arrivavano».

Un “gioco” a fare il massone (così Campanella ha definito la sua partecipazione alla “Triquetra”) ma che, tuttavia, corrispondeva all’interesse dello stesso collaboratore di giustizia, della sua “famiglia” mafiosa e della massoneria.

Va ricordato che è stato sentito, altresì, Cosimo Virgiglio, collaboratore calabrese, già più volte ascoltato dai magistrati di Reggio Calabria ai quali aveva reso un ampio resoconto sui meccanismi propriamente massonici. Davanti alla Commissione ha sostanzialmente confermato le sue ampie dichiarazioni, peraltro riportate in diverse sedi giudiziarie. Tra queste si ricorda, peraltro, che dopo il suo arresto, l’“obbedienza” lo fece raggiungere in carcere da un avvocato incaricato di dirgli di tacere il nome dei “fratelli”³⁶. Un segreto dunque ancor più valido anche per chi sta dietro le sbarre di un carcere. Anche lui confermava, come Campanella, che il vincolo massonico è perpetuo: si estingue solo con la morte.

5. Il contributo dei gran maestri delle quattro “obbedienze”

Una serie univoca, finora, di acquisizioni probatorie provenienti dalle fonti più disparate ha offerto, come visto, un quadro inquietante non solo per la pericolosità in sé del fenomeno ma anche per la sua costanza, da mettere in relazione anche con la consistenza numerica degli iscritti alle rispettive “obbedienze”³⁷.

Eppure le audizioni testimoniali dei quattro gran maestri, come anticipato, denotano un quadro quanto meno di sottovalutazione rispetto all’infiltrazione delle mafie nella massoneria.

In linea generale, infatti, tutti i gran maestri hanno rivendicato l’assenza di elementi di segretezza nelle rispettive “obbedienze” in quanto gli elenchi degli iscritti erano stati sempre consegnati alle prefetture o alla polizia ma, trattandosi di dati sensibili, dovevano essere tutelati per il diritto alla *privacy*, di cui al d.lgs. 196/2003, e non potevano essere divulgati.

Tutti hanno proclamato l’assoluta fedeltà e il rigoroso rispetto delle “obbedienze” alla Costituzione e alle leggi dello Stato; la trasparenza delle loro associazioni; l’assenza di logge coperte e di “fratelli all’orecchio”, quanto meno, quest’ultimi, dopo lo scandalo della P2; l’esecuzione di rigorose verifiche e di controlli nella fase di selezione dei “bussanti” anche attraverso l’acquisizione dei certificati penali e dei carichi pendenti (in particolare per una “obbedienza”, dal 1° gennaio 2017, era richiesto altresì il certificato antimafia e di non fallimento); nonché di procedere all’espulsione degli iscritti ove si fossero riscontrati motivi connessi a frequentazioni o legami con consorterie criminali, ove accertata.

Come meglio si vedrà, le dichiarazioni rese sono rimaste affermazioni di principio, e invero: - nessuna “obbedienza”, prevede l’aggiornamento dei dati giudiziari e non sempre l’opera degli ispettori interni vuole essere efficace;

³⁶ Cfr. dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cosimo Virgiglio (doc. 1727).

³⁷ Grande oriente d’Italia, gran maestro Stefano Bisi, 23.052 iscritti (doc. 1140); Gran loggia regolare d’Italia, gran maestro Fabio Venzi: «sono in tutto 2.400», di cui in Calabria: «meno di 200»; in Sicilia: «circa 300» (audizione del 24 gennaio 2017); Gran loggia d’Italia degli antichi liberi accettati muratori, gran maestro Antonio Binni: «Sul territorio nazionale abbiamo 510 logge, più di 8.000 appartenenti [...], pur avendo il numero di 8.114, dico 8 mila così siamo tranquilli», di cui in Calabria: «889»; in Sicilia: «468» (audizione del 25 gennaio 2017, resoconto stenografico n. 186); Serenissima gran loggia d’Italia - ordine generale degli antichi liberi accettati muratori, gran maestro Massimo Criscuoli Tortora, «alla gran loggia dell’anno scorso eravamo 197, molto pochi»; di cui in Calabria: «50 o 60»; in Sicilia: «una realtà sotto le dieci» (audizione del 24 gennaio 2017, resoconto stenografico n. 185). In base ai dati ISTAT la popolazione residente, al 1° gennaio 2017, in Calabria è pari a 1.965.128 abitanti; in Sicilia è pari a 5.056.641 abitanti.

- sono state fornite risposte vaghe e generiche a specifiche domande, dimostrando, sotto vari profili meglio nel prosieguo evidenziati, che, pur chiamandola riservatezza, permane un certo grado di segretezza sui rituali, sulle riunioni delle logge, sulla composizione sociale degli iscritti, con riferimento anche alla professione svolta;
- si è per lo più ribadito che non vi sono stati “fratelli” coinvolti in indagini giudiziarie o sospettati di avere rapporti con la mafia se non in casi del tutto isolati e, deve dedursene di conseguenza, che non si sia mai proceduto all’espulsione formale di un “fratello” da una loggia con dette ragioni. È stato, infatti, riferito di un solo caso, dal 1993 a oggi, verificatosi in Calabria, in cui un appartenente all’“obbedienza” della GLRI era stato depennato per i rapporti emersi con ambienti mafiosi. Gli accertamenti compiuti dalla Commissione smentiranno le circostanze riferite;
- nessuna loggia è stata formalmente abbattuta con l’espressa motivazione che era in atto un tentativo di inquinamento da parte delle associazione mafiose.

In conclusione, sulla base di tali dichiarazioni, si dovrebbe affermare che non vi è alcuna vicinanza tra mafia e ambienti della massoneria ufficiale e che, comunque, il pericolo di infiltrazione è scongiurato dalle procedure di selezione e controllo messe in atto.

6. Le acquisizioni della Commissione sui rapporti mafia-massoneria attraverso il materiale sequestrato

Dall’analisi sistematica delle risultanze acquisite, è stato possibile verificare, più da vicino, una serie di elementi che contribuiscono a comprovare la persistente infiltrazione, o il persistente tentativo di infiltrazione, della mafia nella massoneria. Dati, questi, che non solo si pongono in perfetta continuità con quanto prima d’ora accertato, ma assumono una particolare valenza essendo tratti, non tanto da dichiarazioni di terzi, ma da vicende accertate direttamente nel mondo massonico in cui la Commissione, anche attraverso le perquisizioni e i sequestri e, dunque, gli elenchi degli iscritti e i fascicoli delle logge sciolte, è riuscita ad affacciarsi.

Anzitutto, occorre un riepilogo del metodo di lavoro seguito dopo l’adozione del decreto di perquisizione e sequestro del 1° marzo 2017, eseguito da personale dello SCICO della Guardia di finanza.

L’esame è stato circoscritto al materiale sequestrato presso quattro associazioni massoniche, con riguardo agli elenchi degli iscritti nelle regioni Calabria e Sicilia appartenenti al Grande oriente d’Italia (GOI), alla Gran loggia d’Italia degli antichi liberi accettati muratori (GLI), alla Gran loggia regolare d’Italia (GLRI), alla Serenissima gran loggia d’Italia - ordine generale degli antichi liberi accettati muratori (SGLI).

L’acquisizione del materiale, sia cartaceo sia soprattutto informatico, si è svolta nel più scrupoloso rispetto delle norme del codice di procedura penale, ampliando al massimo i profili di garanzia delle parti destinatarie del provvedimento, ben oltre le prassi in materia. Il 24 marzo 2017 è stata conferita una delega di indagine allo SCICO nella quale sono state puntualmente indicate talune attività che sono state richieste alla Polizia giudiziaria in quanto ritenute strumentali alla relativa inchiesta.

La fase di duplicazione dei dati – la cosiddetta copia forense – è stata svolta prevedendo il contraddittorio con le parti e si è conclusa in data 31 marzo. Immediatamente a seguire si è

provveduto alla integrale restituzione alle quattro associazioni massoniche del materiale originale in sequestro³⁸.

I dati complessivi evidenziano come nelle due regioni prese in esame, nel periodo di tempo considerato, risultino complessivamente censite 19.381 posizioni soggettive ripartite in 389 logge attive³⁹. La maggiore incidenza riguarda gli iscritti al GOI (n. 12.161 pari al 62,7 per cento). Seguono a distanza la GLI e la GLRI rispettivamente con 4.847 (25 per cento) e 2.093 (10,8 per cento) soggetti censiti e, infine, con numeri molto più limitati la SGLI con soli 280 aderenti nelle due regioni (1,4 per cento).

Quanto alla ripartizione su base regionale, il numero dei soggetti censiti in logge calabresi (n. 10.184) supera di circa mille unità gli iscritti alle logge siciliane (n. 9.197). Da un confronto tra le due regioni risulta infatti una complessiva prevalenza degli iscritti calabresi rispetto a quelli siciliani, a eccezione della GLRI dove il numero di massoni in Sicilia è quasi il doppio di quelli iscritti in Calabria nella medesima “obbedienza”⁴⁰.

In merito all’iscrizione alle varie logge, va poi fatto presente che negli elenchi estratti presso le quattro associazioni per ogni iscritto è stata rilevata, ove possibile, la sua ultima posizione all’interno dell’“obbedienza”, se, cioè, è un membro a pieno titolo dell’associazione alla data del sequestro (1° marzo 2017) oppure se ha cessato di farvi parte prima di tale data per vari motivi. Va premesso, a tal riguardo, che ogni “obbedienza” utilizza una propria specifica tassonomia nell’indicare le diverse posizioni in cui può trovarsi un “fratello” all’interno dell’associazione massonica. Per quanto rileva ai fini della presente inchiesta, può tuttavia affermarsi, in linea generale, che oltre ai membri effettivi propriamente detti⁴¹, vi sono i soggetti sospesi⁴², quelli in predicato di appartenere all’associazione massonica⁴³ e quelli che, per varie ragioni, vi hanno cessato⁴⁴.

Gli elenchi estratti, tuttavia, non offrono profili di sufficiente affidabilità circa l’effettivo aggiornamento della posizione dei singoli massoni presenti negli stessi. Non di rado è stato riscontrato, per alcune “obbedienze”, che la posizione di un soggetto indicata nell’elenco estrapolato non coincidesse con quella rilevata nella documentazione cartacea sequestrata o negli atti rinvenuti nella copia forense dei relativi *server*.

Per una ricostruzione puntuale della carriera massonica di un soggetto e della sua ultima posizione all’interno dell’associazione (se “bussante”, “attivo”, “sospeso” o “depennato”) sarebbe

³⁸ GOI: 10 maggio 2017; GLRI e GLI: 16 maggio 2017; SGLI: 14 luglio 2017.

³⁹ Di cui 178 in Calabria e 211 in Sicilia, suddivise come segue: n. 201 del Grande oriente d’Italia (82 in Calabria e 119 in Sicilia); 99 della Gran loggia d’Italia degli ALAM (58 in Calabria e 41 in Sicilia); 69 della Gran loggia regolare d’Italia (25 in Calabria e 44 in Sicilia); 20 della Serenissima gran loggia d’Italia – ordine generale degli ALAM (13 in Calabria e 7 in Sicilia).

⁴⁰ I 19.381 soggetti censiti negli elenchi estratti dalla Commissione sono così ripartiti su base territoriale per le quattro “obbedienze”: n. 10.184 iscritti in logge della Calabria (di cui n. 6.484 del Grande oriente d’Italia, n. 2.811 della Gran loggia d’Italia degli ALAM, n. 722 della Gran loggia regolare d’Italia, 167 della Serenissima gran loggia d’Italia – ordine generale degli ALAM); n. 9.197 iscritti in logge della Sicilia (di cui n. 5.677 del Grande oriente d’Italia, n. 2.036 della Gran loggia d’Italia degli ALAM, n. 1.371 della Gran loggia regolare d’Italia, n. 113 della Serenissima gran loggia d’Italia – Ordine generale degli ALAM).

⁴¹ Con varie sfumature terminologiche o di percorso massonico (“effettivi”, “attivi”, “affiliati” o “affiliazione”, “regolarizzati” e “reintegrati”, “risveglio”).

⁴² “Congedo temporaneo”, “sonno”, “sospeso cautelativamente”, “appartenente a logge non funzionanti”, “domanda di risveglio”, “domanda di perdono”.

⁴³ “Richiede l’iniziazione”, “bussante”, “bussante in attesa”, “rinuncia all’iniziazione”, “domanda di regolarizzazione”, “rinuncia alla regolarizzazione”, “rinuncia”, “respinto”.

⁴⁴ “Dimesso”, “depennato”, “radiato o espulso”, “in congedo”, “deceduto”, “passato all’Oriente eterno”.

stato necessario accedere anche ai singoli fascicoli di loggia o addirittura personali, misura, questa, che è stata ritenuta esulare dai fini della presente inchiesta che, si ribadisce, non è sulla massoneria in sé ma sui rapporti esistenti tra mafia e massoneria. Per tale ragione, tale indagine più accurata è stata limitata alle sole logge sciolte e limitatamente agli atti analizzati presenti e rinvenuti nelle sedi centrali delle rispettive “obbedienze”.

Ne consegue che, laddove nella presente relazione si fa riferimento alla “posizione” di un determinato massone (“bussante”, “attivo”, “sospeso” e “depennato”), tale dato ha carattere meramente indicativo e deve essere valutato con ogni possibile cautela.

6.1. La presenza mafiosa nelle logge sciolte

La Commissione si è posta, tra gli altri, l’obiettivo di approfondire il tema delle logge massoniche “abbattute”⁴⁵ nelle regioni della Sicilia e della Calabria e la ragione effettiva del loro scioglimento, essendosi rilevato che, in alcuni casi, come quello relativo alla loggia del GOI “Rocco Verduci” di Gerace (RC) di cui si tratterà, le cause di cessazione erano state esternate con motivi di natura formale e non con le reali motivazioni inerenti all’ accertata infiltrazione mafiosa.

Sulla base di quanto rilevato dallo SCICO della Guardia di finanza, delegato dalla Commissione alle operazioni esecutive del sequestro, le quattro “obbedienze” hanno provveduto nel complesso a sciogliere 138 logge, di cui 86 in Sicilia e 52 in Calabria. In particolare, 25 logge sono appartenenti al Grande oriente d’Italia⁴⁶, 52 alla Gran loggia d’Italia⁴⁷, 41 della Gran loggia regolare d’Italia⁴⁸, e 20 alla Serenissima gran loggia d’Italia⁴⁹.

⁴⁵ Nell’accezione omnicomprensiva di articolazioni di “obbedienze” massoniche colpite da un provvedimento emesso da un organo centrale che ne dispone lo scioglimento, come denominato. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto di sequestro del 1° marzo 2017 sono state considerate anche le logge “sospese” dall’attività massonica.

⁴⁶ Di cui: 10 in Calabria (“Cinque martiri”, “Giovanni Mori”, “Albert Pike”, “Vittorio Colao”, “Zephyria”, “Lacinia”, “Silenzio e Obbedienza”, “Vincenzo De Angelis”, “Domenico Salvadori”, “Rocco Verduci”) e 15 in Sicilia (“Adelphia”, “Giosué Carducci”, “Francesco Paolo Di Blasi”, “XX Settembre”, “Giustizia e Libertà”, “Helios”, “Salvatore Spinuzza”, “Praxis”, “Bruno Stefano Guglielmi”, “L’Acacia”, “Luigi Domingo”, “La Fenice”, “Saverio Friscia”, “Mercurio”, “Il Melograno”).

⁴⁷ Di cui: 13 in Calabria (una “sciolta”: “Brutia”; due “demolite”: “Concordia”, “Giovanni Nicotera”; dieci “sospese”: “Skanderbeg”, “Eraclea”, “Iside”, “Eraelito”, “Febea”, “G. Garibaldi”, “Giordano Bruno”, “Logos”, “Polaris”, “Franco Franchi”) e 39 in Sicilia (di cui: due “sciolte”: “Calatafimi”, “Etna”; una “vuota”: “F. Crispi”; 14 “demolite”: “Abramo Lincoln”, “Armando Diaz”, “Dante Alighieri”, “Enea”, “Giuseppe Garibaldi”, “Giordano Bruno”, “Herea”, “Himera”, “Parthenos”, “Piraino di Mandralisca”, “Pitagora”, “Raffaele Bellantone”, “Salvatore Quasimodo”, “Tomasi di Lampedusa”; 22 “sospese”: “Ad Lucem”, “Athanon”, “Castore e Polluce”, “Eleuteria”, “Entopan”, “Ernesto Nathan”, “Federico II”, “Fiore della vita”, “Fra’ Pantaleo”, “G. Ghinazzi”, “G. Carducci”, “G. Garibaldi”, “Giordano Bruno”, “Memphis”, “Mozart”, “Nunzio Nasi”, “Selinon”, “Sicilia”, “Solidarietà”, “Sunshine”, “Trento e Trieste”, “Trinacria”).

⁴⁸ Di cui: 16 in Calabria (“Brutium”, “Vittorio Colao”, “Bruno Amato”, “Arco Reale d’Italia Capitolo Gioacchino da Fiore n. 56 Cosenza”, “Keramos”, “Camelot n. 102 Soverato”, “Giovanni Andrea Serrao n. 179 Filadelfia (VV)”, “Silenzio ed Obbedienza n. 197 Scalea”, “Settimo Sigillo n. 221 Palmi (RC)”, “San Giovanni n. 228 Reggio Calabria”, “Schola Italica n. 241 Mirto”, “Federico II n. 245 Lamezia Terme”, “Amphisya n. 250 Roccella Jonica”, “Aulo Giano Parrasio n. 252 Cosenza”, “Numistro n. 259 Lamezia Terme”, “Araba Fenicie n. 98 Reggio Calabria”); e 25 in Sicilia (“Ruggero II”, “Supremo Gran Capitolo dell’Arco Reale d’Italia Capitolo Cavalieri di Minerva n. 68 Messina”, “La Nuova Ragione n. 67 Messina”, “Rinascita e Libertà n. 70 Messina”, “Mothia n. 82 Marsala”, “Athanon n. 96 Catania”, “Sirio n. 97 Messina”, “L’Era d’Italia n. 129 Naro”, “Giano Bifronte n. 131 Catania”, “Hochma n. 182 Trapani”, “Kether n. 187 Catania”, “Giordano Bruno n. 190 Catania”, “La Concordia n. 191 Erice”, “Zikkurat n. 192 Palermo”, “Ermete Trismegisto n. 202 Agrigento”, “Kore Kosmou n. 206 Palermo”, “Camelot n. 209 Catania”, “Haniel n. 210 Palermo”, “San Giacomo n. 219 Palermo”, “Anchise n. 222 Erice”, “Mirhyam n. 225 Palermo”, “Nicola Cusano n. 239 Acireale”, “Trinacria n. 243 Montevago”, “Pistis Sophia n. 260 Messina”, “San Giovanni di Scozia n. 38 Siracusa”).

Non è facile ricostruire in concreto i motivi degli scioglimenti. Nell'assoluta maggioranza dei casi, la documentazione rinvenuta sulle logge abbattute è infatti apparsa carente di taluni documenti essenziali. Sebbene, infatti, il provvedimento di sequestro prevedesse l'acquisizione dell'intero fascicolo di loggia, è accaduto non di rado che la polizia giudiziaria incaricata sia riuscita a rinvenire solo documentazione incompleta o parziale, ove talvolta mancano gli atti di fondazione delle logge, i decreti di "abbattimento delle colonne" o di sospensione, nonché i piè di lista di loggia riportano i nominativi degli iscritti senza indicazione dei relativi dati anagrafici così impedendone la compiuta identificazione. Rarissimi, infine, sono i casi in cui nei fascicoli siano stati rinvenuti gli atti relativi a una "ispezione massonica" da cui poter dedurre le reali motivazioni che hanno condotto allo scioglimento della loggia. In realtà, tra i pochi casi (su 138 logge sciolte) in cui è stata rinvenuta documentazione pressoché completa, si cita la loggia "Rocco Verduci" del Grande Oriente d'Italia.

Atteso il cospicuo numero di casi rilevati di logge abbattute, per un principio di economia dei tempi d'inchiesta, si è reso pertanto necessario limitare gli approfondimenti a un campione selezionato di logge.

In primo luogo, sono state esaminate le logge del GOI abbattute nel reggino (logge di Gerace, Locri e Brancaleone), citate dal gran maestro Bisi nel corso delle sue audizioni quali logge sciolte in Calabria durante la sua "gran maestranza" per ragioni, a suo dire, di natura formale e organizzativa⁵⁰.

Sulla loggia di Gerace, la "Rocco Verduci", si ritornerà più volte nel corso della relazione in quanto indicativa di plurime situazioni ritenute emblematiche ai fini della relazione stessa, mentre, in questa sede, ci si limiterà alla questione della sua infiltrazione mafiosa. Peraltro, parte delle vicende di questa "officina" massonica sono già note anche alla stampa atteso che, come si vedrà, la notizia della sospensione della loggia per infiltrazioni malavitose aveva avuto a suo tempo ampio risalto negli organi di informazione locale, destando l'attenzione dell'opinione pubblica calabrese sull'interesse della 'ndrangheta a infiltrarsi nella massoneria.

Le tormentate vicende di tale articolazione avevano preso avvio il 28 dicembre 2007 quando dieci appartenenti ad altra loggia del GOI ("I figli di Zaleuco, n. 995" di Gioiosa Ionica) sottoscrivevano l'atto per fondare la "Rocco Verduci".

Secondo quanto si legge nella documentazione in sequestro, ad avviso di un massone protagonista di quelle vicende, tra i fondatori di fatto della nuova "officina" vi sarebbe stato anche un undicesimo "fratello", già appartenente alla "Figli di Zaleuco" e massone del GOI sin dal 1981, non risultante dagli atti.

⁴⁹ Di cui: 13 in Calabria ("Jacques De Molay", "Rudyard Kipling", "Antonio De Curtis", "Magna Grecia", "Nuova Luce", "Giustizia e Libertà", "Fata Morgana", "Mario Placido", "Lucifero", "Ermete Trismegisto", "Al.Ba.Tros.", "Fraternità", "Fratelli Bandiera") e 7 in Sicilia ("Aurora", "Melita", "Hervelius", "Kairos", "Akron", "Stupor Mundi", "Camelot").

⁵⁰ Seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 184:

«PRESIDENTE. Le logge che sono state soppresse – Locri, Gerace e Brancaleone, se non sbaglio...

STEFANO BISI. Che sono tutte in provincia di Reggio Calabria, mi pare...

PRESIDENTE. Tutte in provincia di Reggio Calabria. Le colonne sono state abbattute per problemi rituali, sostanzialmente?

STEFANO BISI. Per problemi organizzativi, perché...».

Si trattava di un medico incensurato, impiegato presso la ASL di Locri, ma figlio di un notissimo esponente di primo piano della 'ndrangheta della Locride, riconosciuto come uno dei capi storici dell'organizzazione mafiosa calabrese⁵¹.

Per inciso, va detto che anche un altro figlio del medesimo capomafia, dipendente regionale, secondo i dati estratti dalla Commissione, è risultato presente negli elenchi della Serenissima Gran Loggia d'Italia, con il risultato oggettivo che una delle famiglie più potenti della 'ndrangheta calabrese, ha goduto di un proprio presidio, tramite familiari incensurati, in due diverse organizzazioni massoniche.

A poco più di anno dall'atto di fondazione, la loggia veniva effettivamente costituita il 18 aprile 2009 (cosiddetto "innalzamento delle colonne") con decreto del gran maestro Gustavo Raffi che disponeva, altresì, il transito nella nuova articolazione dei medesimi dieci membri fondatori e, tra questi, pertanto, non appariva quell'undicesimo "fratello", cioè il figlio medico del capomafia che, invece, risulterà formalmente iscritto nella loggia solo due anni dopo, ovvero a partire dal 7 giugno 2011.

Nel luglio 2013, un massone della "Rocco Verduci", avvocato e magistrato onorario presso un ufficio giudiziario calabrese, denunciava al vertice calabrese del GOI il fatto che alla loggia appartenessero soggetti vicini alla malavita organizzata o comunque aventi stretti rapporti di parentela con esponenti della 'ndrangheta e che questa situazione andava via via a essere insostenibile, tenuto anche conto che nell'ultima tornata di iniziazione di sei nuovi "profani" erano stati presentati tre candidati (cosiddetti "bussanti") dal profilo a dir poco problematico: uno, infatti, era indicato come affiliato alla 'ndrangheta, l'altro noto per essere il figlio di un soggetto arrestato per mafia nell'operazione "Saggezza"⁵² e, infine, il terzo era anche lui figlio di uno 'ndranghetista arrestato per associazione mafiosa.

Per i primi due soggetti, il magistrato massone era persino in grado di documentarne le relative vicende e, invero, affermava di aver prodotto ai suoi superiori massoni copia di specifici atti giudiziari di cui era potuto entrare in possesso in ragione della sua funzione di magistrato onorario.

Tali circostanze furono dapprima comunicate al responsabile e agli altri vertici della loggia (il maestro venerabile *pro tempore* e il "consiglio delle luci") ma non sortirono l'effetto sperato di allontanare tali individui, tant'è che il massone-magistrato onorario si sentì costretto a investire della questione direttamente il vertice regionale calabrese del GOI anche al fine di interrompere la procedura di iniziazione dei nuovi "bussanti" e di porre un freno al dilagare della presenza 'ndranghetista nella loggia.

In questa nuova segnalazione, venivano riferiti ulteriori gravi fatti. In primo luogo, si descrivevano con dovizia di particolari tutte le occasioni d'incontro in cui il magistrato massone aveva messo in guardia i suoi superiori di loggia sui rischi di infiltrazione 'ndranghetista, condividendo con costoro informazioni, a suo dire, assolutamente attendibili sui nuovi "bussanti" in quanto acquisite da un ufficiale delle forze di polizia operanti su Locri. Peraltro, al fine di suffragare la veridicità delle proprie affermazioni, non esitava a chiamare in causa tra i testimoni in grado di confermare l'esistenza di tali incontri e circostanze, anche un dipendente amministrativo della procura della Repubblica di Locri, anch'egli massone del GOI ma appartenente ad altra loggia. In

⁵¹ Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (XV legislatura) Relazione annuale sulla 'ndrangheta, Doc. XXIII n. 5.

⁵² Atti giudiziari del procedimento n. 4818/06 RGNR/MOD. 21/DDA Reggio Calabria, operazione denominata "Saggezza" (doc. 1314.1).

secondo luogo, venivano riferiti i nomi di quattro “fratelli” ritenuti contigui ad ambienti malavitosi, ovvero, due tra i massimi dignitari di loggia⁵³ (uno dei quali era indicato quale legale di fiducia di familiari del predetto capomafia), nonché altri due, di cui uno era il citato figlio medico del capomafia e, l’altro, il figlio di un noto usuraio della Locride poi assassinato.

Da ultimo, ed è forse l’aspetto più inquietante, dagli atti ispettivi della loggia emergevano elementi che inducono a ritenere che all’interno della “Rocco Verduci”, in almeno due circostanze, si fossero verificate situazioni sintomatiche di gravi tentativi di corruzione in atti giudiziari in relazione a vicende processuali che intersecano il mondo della ‘ndrangheta calabrese. Ma di questo si tratterà più avanti.

Tali allarmanti segnalazioni davano luogo così a una “ispezione massonica” disposta dal gran maestro Raffi nel corso della quale gli incaricati, oltre ad approfondire le vicende denunciate, raccoglievano una plastica dichiarazione di un massone di antica data secondo il quale, in conseguenza della presenza di soggetti aderenti o contigui alla ‘ndrangheta, diversi altri massoni calabresi avevano deciso di mettersi “in sonno” «per non avere a che fare con soggetti legati alla malavita» e che, anzi, egli stesso, già maestro venerabile di altra loggia della Locride, si era sentito moralmente costretto, sin dal dicembre del 2012, a presentare una lettera formale di “assonnamento”.

Al di là degli accertamenti degli ispettori sulla loggia di Gerace, va detto che quei sospetti trovano un certo riscontro nell’analisi condotta dalla Direzione investigativa antimafia sul conto di tutti i membri della “Rocco Verduci”, gran parte dei quali ora “in sonno” o espulsi, altri invece tutt’ora nei ranghi del GOI in altre logge dell’Alto ionico reggino. Su venti associati, tra membri allora attivi e “bussanti”, cinque risultano collegati con soggetti aventi precedenti di polizia per associazione mafiosa e, talvolta, anche per traffico di stupefacenti, altri due, invece, pregiudizi per riciclaggio di proventi illeciti e uno per estorsione. Ulteriori tre aderenti alla loggia annoverano precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, omicidio volontario, estorsione e tra questi, in tempi risalenti, vi è anche chi ha scontato la misura di pubblica sicurezza dell’obbligo di soggiorno.

Si aggiunga che, alla loggia “Rocco Verduci” aderivano medici ospedalieri della disciolta ASL n. 9 di Locri, dipendenti pubblici, avvocati e imprenditori del luogo⁵⁴.

Un quadro dunque desolante, in cui i professionisti o erano contigui alla mafia o, tramite quella loggia, coltivavano vincoli di “fratellanza” con soggetti condannati o in odore di ‘ndrangheta, o inseriti nel narcotraffico o coinvolti nel riciclaggio di proventi illeciti.

Il 20 settembre 2013, il gran maestro Raffi emetteva il provvedimento cautelare di sospensione della loggia motivandolo anche per «un possibile inquinamento, addirittura di carattere malavitoso, riconducibile all’ambiente circostante, che ingenera inquietudine e disarmonia anche tra i fratelli della circoscrizione».

Pochi mesi dopo, il 20 giugno 2014, Stefano Bisi, divenuto il nuovo gran maestro del GOI, revocava la sospensione della loggia sostenendo che «allo stato sono venute meno le ragioni che consigliarono l’adozione del provvedimento cautelare». Tuttavia, la gravità di quella situazione, lo costringeva più tardi, in data 21 novembre 2014, a sciogliere loggia, senza però esplicitarne in modo chiaro le ragioni e anzi, concedendo la possibilità a molti di quegli stessi “fratelli” “malavitosi” iscritti alla “Rocco Verduci” di chiedere l’affiliazione ad altra loggia della stessa circoscrizione.

⁵³ Il cosiddetto “Consiglio delle luci”, composto dal maestro venerabile e dalle “due luci”.

⁵⁴ Vedi parte II, paragrafo 6.3.

Anche questo aspetto della vicenda sarà approfondito più avanti.

Di seguito si continuerà la disamina delle logge sciolte indicate dal gran maestro del GOI, Bisi, nonché di quelle delle altre “obbedienze”. Per molti degli appartenenti a tali articolazioni sono stati riscontrati, oltre che precedenti penali, anche “elementi di polizia”, consistenti in denunce o segnalazioni nei confronti di tali soggetti, nonché frequentazioni, rilevate in occasione di controlli, con soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta.

Si tratta, ovviamente, di dati che da un punto di vista giudiziario non assumono alcuna rilevanza; tuttavia, ai fini della presente inchiesta, assumono valenza, in quanto si tratta di circostanze verosimilmente note in piccoli centri, che avrebbero potuto costituire un primo sintomo di pericolo e indurre i vertici, centrali e regionali, delle varie “obbedienze” all’intensificazione dei controlli (che saranno oggetto, in altra parte della relazione, di alcune riflessioni).

Sebbene tali logge siano state oggetto di scioglimento, non risulta che siano state disposte attività ispettive in tal senso. Inoltre, nei decreti di scioglimento, quando rinvenuti, non si fa alcun cenno a possibili inquinamenti da parte della criminalità organizzata.

Proseguendo la disamina, la seconda loggia indicata da Stefano Bisi come sciolta per “motivi organizzativi” è quella de “I Cinque Martiri” di Locri (la loggia di Locri).

Da una verifica di polizia eseguita dalla Direzione investigativa antimafia sugli aderenti alla predetta loggia, per un totale di 75 soggetti, sono emersi 18 massoni con elementi indicativi di una loro appartenenza, riconducibilità o contiguità alla ‘ndrangheta.

In particolare, cinque di questi sono gravati da significativi precedenti di polizia. Ben 3 di essi hanno precedenti specifici per associazione mafiosa, 1 per estorsione e un altro, dipendente pubblico, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel 2007 per associazione per delinquere e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Altri 13 appartenenti alla loggia sono risultati in rapporti di frequentazione con soggetti aventi pregiudizi per associazione di tipo mafioso e, in taluni casi, anche per riciclaggio ed estorsione.

Nei confronti di due membri della loggia, indagati per reati di concorso esterno in associazione mafiosa, veniva emessa una tavola di accusa poiché avevano omesso di riferire tale circostanza al maestro venerabile della loggia di appartenenza. La notizia della loro sottoposizione a indagini veniva appresa da fonti di stampa. Il tribunale massonico circoscrizionale, il 30 novembre 2013, emetteva sentenza con cui i due soggetti venivano assolti da ogni addebito, con la motivazione che dall’istruttoria svolta non erano emersi «elementi neppure indiziari, per poter ragionevolmente sostenere che gli incolpati potessero essere a conoscenza dell’esistenza delle indagini a loro carico» e che dunque non avevano mentito ai loro superiori. Si noti, dunque, come la questione riguardasse, non tanto il merito (cioè che i predetti erano sottoposti a una inchiesta di mafia) quanto il mero fatto di non aver detto nulla ai propri superiori. Dagli atti del processo nessuno, infatti, ha chiesto agli accusati, magari sotto giuramento massonico, se i fatti apparsi sulla stampa fossero o meno fondati.

Peraltro, si rileva che nei confronti di uno di loro veniva riconosciuta, a sua discolpa, la circostanza di non aver avuto alcuna comunicazione formale da parte dell’autorità giudiziaria e che egli non riteneva che la fonte di stampa si riferisse a lui. In realtà, nel processo massonico risulta addirittura che era stata acquisita agli atti dell’“obbedienza” l’informativa dell’Arma dei carabinieri. Ma, si affermava, che a tale informativa della polizia giudiziaria non era opportuno dare rilevanza in quanto «risultava notevolmente retrodatata rispetto alla contestazione dell’addebito, per cui se vi

fossero stati sviluppi e/o seguiti alla predetta informativa, gli stessi sarebbero emersi nel corso dell'odierno processo muratorio».

La loggia è stata cancellata il 21 novembre 2014 disponendo, tuttavia, che i suoi appartenenti potessero continuare l'attività massonica affiliandosi ad altra articolazione del GOI calabrese. Poiché negli atti acquisiti dalla Commissione non vi è traccia del testo del decreto di abbattimento, non è possibile conoscere le ragioni formali del provvedimento.

Nella terza loggia indicata da Bisi (la loggia di Brancaleone), cioè la “Vincenzo De Angelis” di Brancaleone (RC), sono stati censiti 21 iscritti⁵⁵, quasi la metà di essi dipendenti pubblici (10), di cui sei dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e altri due appartenenti ai Ministeri della giustizia e della difesa. Tra i soggetti impiegati nel privato prevale la professione di medico (3). Per poco meno della metà degli appartenenti alla loggia di Brancaleone (8) risultano frequentazioni con numerosi soggetti aventi gravissimi pregiudizi per associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti ed estorsione. Sul conto di altri due aderenti alla loggia, entrambi dipendenti pubblici, risultano, in un caso, gravami per omicidio volontario, reati contro la pubblica amministrazione e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, nell'altro, per associazione per delinquere, truffa e reati contro la pubblica amministrazione.

La loggia è stata cancellata il 26 febbraio 2016. Nel relativo decreto di abbattimento veniva consentito a 17 iscritti, di cui uno sospeso, di continuare a frequentare l'“obbedienza” affiliandosi ad altra loggia. Il provvedimento richiamava le relazioni ispettive – non rinvenute tra gli atti acquisiti dalla Commissione – e la delibera di giunta del GOI dove si faceva chiaro riferimento, oltre che a carenze di ritualità e all'esistenza di polemiche interne, al fatto che erano risultati procedimenti penali a carico di “fratelli” che, pur tuttavia, erano stati eletti alle più significative cariche di loggia.

Il grado di pervasività della ‘ndrangheta della Locride in contesti massonici non sembra limitarsi, tuttavia, alle sole logge del Grande oriente d'Italia. Dalle analisi a campione effettuate sulle logge abbattute in Calabria, emergono profili di criticità anche per la loggia, poi abbattuta, denominata “Mario Placido” di Roccella Jonica (RC) affiliata alla Serenissima gran loggia d'Italia. Almeno sette dei suoi appartenenti sono, infatti, risultati collegati con esponenti della ‘ndrangheta calabrese e un altro annovera pregiudizi per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Colpisce, in particolare, il profilo personale di un massone appartenente a tale loggia il quale, benché sostanzialmente incensurato, risulta essere stato, da precedenti di polizia, in rapporto di frequentazione con ben 21 soggetti con precedenti per mafia e con altri soggetti indiziati di essere coinvolti nel traffico di stupefacenti. A chiosa degli elementi di rischio emersi per questa loggia, va segnalato che, nel relativo piè di lista, compare altresì un figlio del citato capo ‘ndrangheta di Locri, fratello di altro massone presente nelle fila della loggia GOI “Rocco Verduci”.

Negli atti acquisiti nell'ambito dell'inchiesta, non è stato rinvenuto il decreto di abbattimento della loggia né le ragioni formali o di fatto che hanno condotto all'adozione di tale provvedimento da parte del gran maestro dell'“obbedienza”.

Sempre nel reggino è risultata, poi, attiva la loggia “Araba fenice n. 98” di Reggio Calabria appartenente alla Gran loggia regolare d'Italia (GLRI) i cui iscritti risultano privi delle complete

⁵⁵ “Attivi”, “bussanti” o già iscritti alla loggia.

generalità, sia nell'elenco acquisito dalla Commissione presso la sede centrale dell'“obbedienza” sia nel fascicolo cartaceo di loggia.

Tuttavia, si ha più che fondato motivo di ritenere che un iscritto alla loggia, tale Giovanni Zumbo (privo del luogo e della data di nascita), sia l'omonimo commercialista calabrese condannato a 11 anni di reclusione con sentenza definitiva emessa dalla Corte di cassazione nel 2016 in relazione all'operazione della DDA di Reggio Calabria denominata “Piccolo carro”⁵⁶ per concorso esterno in associazione mafiosa, in cui emerge chiaramente la sua appartenenza alla massoneria, al pari del carabiniere di cui si dirà in seguito.

La figura di Giovanni Zumbo appare emblematica sul ruolo di cerniera che la massoneria può assumere tra la ‘ndrangheta, da un lato, e gli apparati dello Stato, dall'altro.

Nel corso di un'audizione del 2012 presso questa Commissione nell'ambito della XVI legislatura, l'allora procuratore aggiunto presso il tribunale di Reggio Calabria, Michele Prestipino, in relazione alle vicende della partecipata “Multiservizi” del capoluogo reggino, ebbe modo di illustrare diffusamente ed efficacemente la figura del commercialista: «Il signor Zumbo, che fa da prestanome [alla cosca Tegano, n.d.r.], è soggetto particolare: se volessimo scrivere un paragrafo sul manuale della “zona grigia”, il signor Zumbo sarebbe una figura scolastica di componente della “zona grigia” perché esercita una libera professione, ha uno studio che lo mette in contatto con tutto il mondo dei liberi professionisti, ha rapporti con la magistratura perché fa l'amministratore dei beni sequestrati e confiscati, amministrava patrimoni di mafia importantissimi non solo per la rilevanza economica, ma anche dal punto di vista dei nomi degli ‘ndranghetisti cui questi patrimoni appartenevano. Ma soprattutto Zumbo è quel soggetto – non dimentichiamolo – che a marzo 2010 va a casa di Giuseppe Pelle, il figlio di Antonio Pelle Gambazza, e gli rivela tutte le notizie che in quel momento erano segrete e che certamente non circolavano, o non avrebbero dovuto circolare sull'indagine “Crimine”. Zumbo riferisce a Pelle di essere in grado di consegnargli, anche qualche giorno prima, la lista di coloro che sarebbero stati arrestati e soprattutto gli dice, a marzo, i nomi dell'operazione, tutte le caratteristiche, le procure che collaborano e soprattutto gli riferisce che entro giugno sarebbero state arrestate 300 persone. Noi ne abbiamo arrestato 300 il 9 luglio. Questo è il personaggio».

Chiosa, dunque, l'auditore delineando in sintesi il ruolo di tale professionista: «Quindi Zumbo è cerniera perché ha contatti con i mafiosi, fa il prestanome dei mafiosi e detiene un patrimonio che “comprende una quota considerevole” della società partecipata “Multiservizi” e, dall'altro lato, ha contatti anche con apparati dello Stato».

L'audizione, si ricorda, risale al 5 dicembre 2012 e a quella data il magistrato calabrese si rammaricava del fatto che «nonostante tutti i nostri sforzi investigativi – e vi assicuro che ne abbiamo fatti tanti – non siamo riusciti a capire, sapere e scoprire chi avesse mandato il signor Zumbo a casa di Pelle a dare quelle notizie e proporre patti scellerati» ma soprattutto «chi gliel'avesse fornite da offrire».

A distanza di circa quattro anni dall'audizione, la citata sentenza della Corte di cassazione ha, però, offerto una risposta al rammarico di un tempo del magistrato, dando contezza degli ambigui rapporti che intercorrevano tra lo Zumbo e alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, tra cui un carabiniere, noto anche per aver svolto – scrive la Corte – «un ruolo determinante» nel ritrovamento dell'autovettura, carica di armi ed esplosivo, a pochi passi dal luogo dove avrebbe

⁵⁶ Corte di cassazione – I sez. penale, sentenza n. 13 del 7 gennaio 2016 (doc. n. 1659).

dovuto passare il corteo presidenziale al seguito dell'allora Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il 21 gennaio 2010. Secondo le indagini, il ritrovamento era una messa in scena ordita dal boss Giovanni Ficara ai danni del cugino Giuseppe, suo rivale, al fine di far ricadere su questi le responsabilità giudiziarie di tale azione, trama ordita con la complicità dello Zumbo.

Orbene, non appare dunque una semplice coincidenza il fatto che nel piè di lista della loggia "Araba fenice" della GLRI sia stato rinvenuto, accanto al nominativo di "Giovanni Zumbo", anche quello del carabiniere, beninteso, anche questo privo di luogo e data di nascita, e quindi anche questo "omonimo" del soggetto suindicato.

Quanto alle vicende della loggia "Araba fenice", da quel poco che è stato possibile ricostruire dagli scarni atti disponibili, si evince che lo scioglimento è stato disposto dal gran maestro Venzi nel giugno del 2011 per «inadempienze nella gestione della loggia» e per le «dimissioni da parte dei "fratelli" a piè di lista». Motivazioni, dunque, di stretto rito massonico, senza alcun cenno a ipotesi di infiltrazione mafiosa. Né, d'altronde, vi è traccia, negli atti acquisiti, del fatto che le autorità centrali dell'"obbedienza" abbiano ritenuto necessario disporre un'ispezione interna alla loggia, iniziativa quanto mai necessaria data quella peculiare situazione ambientale.

L'esplorazione a campione è stata, infine, estesa anche ad alcune logge sciolte con sede in altre aree della regione Calabria.

Nel territorio di Crotona, è stata esaminata la loggia GOI "Lacinia" che si caratterizza, in particolare, per il fatto che nell'ambito dei soggetti che ne hanno fatto parte è stata individuata una dozzina di massoni con evidenze, risalenti al luglio 2007, attinenti al reato di cui all'articolo 2 della legge n. 17 del 1982 sulle associazioni segrete, taluni dei quali peraltro in posizione di dipendenti pubblici (personale del Ministero della giustizia, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS, eccetera). Anche per questa loggia non mancano coloro per i quali gli elementi di polizia indicano rapporti di frequentazione con soggetti pregiudicati. In un caso, un massone della loggia "Lacinia" è stato posto in relazione con tre diversi esponenti ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta, due dei quali anche con pregiudizi per traffico di droga e l'altro per estorsione. In un altro, vi è traccia di una frequentazione con un soggetto con precedenti per mafia, estorsione e usura. Per altri due membri della loggia sono emerse evidenze di polizia per il reato di estorsione e per corruzione. La loggia risulta sciolta il 9 luglio 2010 dal gran maestro Raffi per contrasti all'interno della loggia e per altre violazioni di mero rito massonico.

Quanto alle logge sciolte in Sicilia, l'analisi a campione è stata condotta sulle logge "Praxis" di Palermo e "Giosué Carducci" di Trapani, entrambe del GOI, e su talune logge della GLI.

Nei piè di lista della "Praxis" sono stati rinvenuti i nominativi di 17 appartenenti alla loggia⁵⁷, di cui 8 dipendenti pubblici (tra cui due medici ASP, un docente universitario e un dipendente delle forze armate), 7 tra liberi professionisti e impiegati nel settore privato e 2 pensionati.

Per due massoni della "Praxis" sono stati rilevati collegamenti con altrettanti soggetti controindicati, uno avente pregiudizi per associazione mafiosa, l'altro, per estorsione e trasferimento fraudolento di valori ex articolo 12-*quinquies* D.L. 306/1992.

Particolarmente significative appaiono le vicende di un altro appartenente alla "Praxis", peraltro presente nell'elenco dei massoni acquisito dalla procura di Palmi nel 1993-94 ove risultava essere stato iscritto in precedenza nella loggia "Ermete Trismegisto" della Gran Loggia d'Italia —

⁵⁷ "Attivi", "bussanti" o già iscritti alla loggia.

Centro Sociologico Italiano⁵⁸. Dagli elenchi estratti dalla Commissione, in effetti risulta un soggetto che ha aderito al GOI nel 1991, proveniente dalla GLI dove risultava “in sonno” a far data dal 1° luglio 1989. Questi rimane nella “Praxis” fino al 1997, allorché viene depennato. Si tratta di un medico, ora presente come “non attivo”⁵⁹ negli elenchi del GOI, tratto in arresto nel 1994 per concorso esterno in associazione mafiosa, scarcerato l’anno successivo e, infine, condannato con sentenza irrevocabile nel 1998 per associazione mafiosa, il quale aveva anche avuto il ruolo di fiancheggiatore dei *killer* di cosa nostra che uccisero barbaramente il sacerdote Giuseppe Puglisi, e «il quale, come persona insospettabile, gli assassini avevano posto a controllo degli spostamenti del prete una volta deliberata la decisione di ucciderlo...»⁶⁰.

Orbene, il massone in questione, il 23 giugno 1994, il giorno dopo essere stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare per i fatti sopra descritti, venne immediatamente sospeso dalla loggia con provvedimento dell’allora gran maestro Gaito con la motivazione che l’emissione nei suoi confronti di una misura cautelare per concorso in associazione mafiosa e favoreggiamento denotava un «comportamento che arreca notevole nocimento all’immagine e alla credibilità del GOI» in ossequio a quanto previsto dalle regole interne dell’“obbedienza”.

Non vi è però traccia, dopo tale grave fatto, di ispezioni disposte sulla “Praxis” volte a comprendere se si trattasse di un caso clamoroso, ma isolato, di contiguità a cosa nostra o se invece l’intera loggia fosse asservita a logiche mafiose. Tuttavia, quasi misteriosamente, pochi mesi dopo l’arresto del medico dei Graviano, il 2 dicembre 1994 veniva emesso un decreto di scioglimento dell’intera loggia, secondo uno schema che si è visto essere ricorrente, per ragioni di carattere organizzativo: mancanza del numero minimo di “fratelli” e di un’azione di proselitismo. E ciò sebbene anche altri due massoni della loggia, oltre al medico, risultino aver avuto rapporti di contiguità con la mafia.

La seconda loggia sciolta in Sicilia oggetto di analisi è la “Giosuè Carducci” di Trapani. Vi risultava iscritto un soggetto arrestato nel 1996 per associazione mafiosa, poi riabilitato dal tribunale di sorveglianza di Palermo nel 2001. Dopo la riabilitazione, oltre a vari pregiudizi di natura penale non rilevanti ai fini della presente inchiesta, è stato colpito nel 2016 da una misura di prevenzione patrimoniale antimafia emessa dal tribunale di Trapani. Un altro iscritto, invece, annovera un precedente, risalente al 1996, per il reato di scambio politico-mafioso.

Anche tale loggia veniva poi demolita l’8 febbraio 1997, con decreto dell’allora gran maestro Gaito, per «morosità degli iscritti». Anche in questo caso, come per la “Praxis” di Palermo, si riscontra la singolare coincidenza che lo scioglimento, formalmente avvenuto per motivi organizzativi, pare seguire temporalmente di poco l’arresto per mafia di uno dei suoi iscritti e il coinvolgimento di un altro in un reato tipico della contiguità mafiosa.

⁵⁸ Sul centro sociologico italiano cfr. le dichiarazioni di Antonio Binni, gran maestro della Gran loggia d’Italia degli antichi liberi accettati muratori, in occasione della sua audizione a testimonianza del 25 gennaio 2017 (resoconto stenografico n. 186): «Il patrimonio viene gestito da un ente che si chiama centro sociologico italiano, che è la proiezione esterna della massoneria. Questo perché, se non ci fosse questa faccia, ovviamente dovrei rispondere dell’eventuale loggia che non paga la luce, quindi noi abbiamo creato questo centro [...] e io sono il presidente nazionale, e tutta la gran maestranza, cioè il gran maestro, il vicario e i tre gran maestri aggiunti, sono responsabili del centro sociologico italiano, quindi è roba nostra al cento per cento».

⁵⁹ Sul livello di attendibilità delle posizioni massoniche rilevate, si richiama quanto illustrato nel precedente paragrafo 6.

⁶⁰ Corte di assise di appello di Palermo, sentenza n. 7/2001 del 13.02.2001 pronunciata nell’ambito del procedimento penale 30/2000 R.G., nei confronti di Graviano Giuseppe e altri, relativa all’omicidio di don Giuseppe Puglisi (doc. 1783.1).

Sull'atteggiamento generalizzato di non esternazione di eventuali criticità di mafia esistenti all'interno delle logge sciolte, non sembrerebbe sottrarsi neanche la Gran loggia d'Italia. Ad esempio, nove logge risultano abbattute, a partire dagli anni novanta in poi, con generici decreti di sospensione o di scioglimento tutti privi di qualsivoglia motivazione⁶¹.

Le logge avevano tutte sede in luoghi ad alta densità mafiosa e risultano essere state frequentate da 14 iscritti che sono stati espulsi o "messi in sonno", e solo in seguito colpiti da gravi pregiudizi penali, ivi inclusi quelli per associazione mafiosa. A tale riguardo, non può escludersi che anche per tali logge l'"obbedienza" di riferimento avesse percepito all'interno delle stesse l'esistenza di particolari criticità, che hanno consigliato l'adozione di così gravi provvedimenti. Anche in questi casi, l'eventuale infiltrazione mafiosa nelle logge, indirettamente testimoniata dai pregiudizi che hanno poi colpito i soggetti successivamente alla loro espulsione, non è mai stata esplicitata nei documenti formali di abbattimento.

A fattor comune di tutti i casi sopra accennati – dove ricorre con frequenza l'espedito di utilizzare la «morosità degli iscritti», altri motivi bagatellari o, come riferito da Bisi, le questioni di mero rito massonico, quale ragione formale di abbattimento di una loggia "problematica" – giova qui riportare quanto detto in audizione dall'ex gran maestro del GOI Giuliano Di Bernardo in cui ricordava l'unico abbattimento di loggia sotto la sua gran maestranza, ovvero la loggia "Colosseum" di Roma «costituita subito dopo la liberazione dell'Italia e dove affluivano gli agenti della CIA. Era una loggia *ad hoc* e quando sono diventato gran maestro ho detto che non avrei potuto tollerare all'interno del Grande Oriente una loggia nata per queste ragioni [...]. Ho trovato il problema formale che non avevano pagato le capitazioni e ho chiuso la loggia»⁶².

Come detto, i gran maestri non hanno mai fatto chiaro riferimento a logge che siano state dichiaratamente sciolte per infiltrazione mafiosa. Se di fronte ad avvertiti rischi di presenze mafiose vi è stata un'opera di "pulizia" tra i propri ranghi, ciò sarà accaduto nel silenzio, come si confà a un'associazione connotata, come si dirà, da uno spiccato regime di segretezza.

6.2. La presenza di condannati per mafia nelle quattro "obbedienze"

Gli elenchi degli appartenenti alle quattro "obbedienze", tratti dal materiale sequestrato, hanno evidenziato la presenza di circa 19 mila iscritti complessivi alle logge calabresi e siciliane, comprensivi dei soggetti tuttora attivi nelle varie logge, nonché di quelli a essa appartenenti a partire dal 1990 e poi depennati o comunque usciti dalle "obbedienze" e, infine, dei cosiddetti "bussanti", cioè di coloro per i quali avendo chiesto l'iscrizione nelle logge non è stata completata la formale procedura di affiliazione nell'"obbedienza" (cosiddetta "iniziazione"). Tale dato è stato elaborato al fine di verificare se risultassero a carico dei predetti iscritti, in senso ampio, condanne definitive e/o carichi pendenti per reati ascrivibili alle fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991.

⁶¹ "Mozart" e "Selinon" di Castelvetro, "Piraino di Mandralisca" di Cefalù, "Ad lucem" di Messina, "Castore e Polluce" di Agrigento, "Giordano Bruno" e "Giuseppe Garibaldi" di Reggio Calabria, "Eraclito" di Locri, "Franco Franchi" di Vibo Valentia.

⁶² Seduta del 31 gennaio 2017, audizione di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del GOI, resoconto stenografico n. 187.

A tal fine, come detto, è stata richiesta la collaborazione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) che, dopo un primo *screening* nel proprio sistema informativo, ha indicato 193 soggetti aventi evidenze giudiziarie per fatti di mafia. La loro appartenenza alle quattro “obbedienze” massoniche è così ripartita: GOI: 122; GLRI: 9; GLI: 58; Serenissima: 4⁶³.

Quale questione preliminare di metodo, va precisato che il dato acquisto deve essere vagliato attentamente, muovendo dalla considerazione che, in sé, non può essere esaustivo:

- la DNA ha indicato solo i soggetti iscritti per reati di mafia in senso stretto, restando pertanto non segnalati tutti i casi in cui il nominativo risulta essere stato, invece, indagato o condannato per altri reati, taluni certamente di non minore gravità. E invero, quando sono stati poi acquisiti, presso le procure competenti, i certificati penali e dei carichi pendenti dei soli 193 nominativi (non quindi dei 19 mila), sono emersi, a carico di taluni, anche precedenti e sentenze definitive per delitti “significativi” (come traffico di stupefacenti, bancarotta, falso, eccetera). Non può pertanto affatto escludersi che tra i 19 mila iscritti vi sia un ulteriore numero di soggetti con pregiudizi penali, di tipo diverso da quelli di cui all’articolo 416-*bis* del codice penale o derivante da altri delitti aggravati dall’articolo 7 del citato decreto-legge;
- l’analisi della DNA risente dei notori ritardi nell’aggiornamento dei registri dei carichi pendenti e dei certificati penali da parte dei vari uffici periferici⁶⁴;
- l’analisi della DNA risente della correttezza delle generalità inserite nel sistema ai fini delle ricerche. A tal proposito, si segnala, come si dirà più analiticamente nel prosieguo, che un’alta percentuale di iscritti presenti negli elenchi acquisiti dalla Commissione presso le quattro associazioni prese in esame, non sono compiutamente generalizzati o identificabili (circa il 15,4 per cento) e, pertanto, nei loro confronti non si sono potute acquisire notizie;
- è stato necessario avviare i necessari riscontri presso le procure della Repubblica e i tribunali interessati. L’operazione è stata alquanto difficoltosa e in alcuni casi incompleta, anche per la difficoltà di reperire documentazione giudiziaria talvolta risalente nel tempo e non informatizzata.

Orbene, approfondendo la situazione dei 193 nominativi selezionati dalla DNA, e dei procedimenti giudiziari (oltre 350) complessivamente a loro carico, atteso che in molti casi i soggetti erano gravati da una pluralità di evidenze, è emerso che:

- per la gran parte dei predetti, i rispettivi procedimenti, per il delitto di cui all’articolo 416-*bis* del codice penale o altri delitti aggravati dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, si sono conclusi con decreto di archiviazione (per svariati motivi), sentenza di assoluzione o sentenza di proscioglimento per morte del reo o per prescrizione, rimanendo comunque il fatto, rilevante ai fini della presente inchiesta parlamentare, che un consistente numero di iscritti è stato coinvolto in procedimenti per gravi delitti;
- con riferimento alle annotazioni sul casellario giudiziario, sei soggetti hanno riportato sentenze definitive per il delitto di cui all’articolo 416-*bis* del codice penale (quattro con sentenza di

⁶³ Per completezza si precisa che n. sette soggetti dei 193 sono risultati essere iscritti, in tempi diversi, a più “obbedienze” e per questi si è considerata quale obbedienza di appartenenza l’ultima in ordine di tempo. In particolare, 6 soggetti della GLI erano 3 ex GOI e 3 ex Serenissima; 1 soggetto della GLRI era ex appartenente al GOI.

⁶⁴ Sul tema cfr. seduta del 30 giugno 2015, audizione del Ministro della giustizia: «i tempi medi di iscrizione delle condanne definitive nel casellario giudiziale sono di circa undici mesi», calcolati dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento e la data di iscrizione, con ritardi anche più significativi nelle regioni meridionali (resoconto stenografico n. 99).

applicazione della pena su richiesta delle parti, quando ciò era ancora consentito dal nostro ordinamento);

- altri nove risultano condannati in via definitiva per reati vari, quali il traffico di stupefacenti, ricettazione, falso, bancarotta fraudolenta, o destinatari, in via definitiva, di misure di prevenzione personali, come tali indicative di pericolosità sociale, semplice o qualificata;
- per altre quattro posizioni che vedono i soggetti imputati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o aggravati *ex* articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, è in corso il processo in grado di appello. Di questi, per uno si procede in appello dopo una condanna in primo grado a 12 anni di reclusione; per un altro si procede in appello dopo una condanna in primo grado a 4 anni di reclusione;
- altri sette hanno in corso il processo di primo grado per 416-*bis* del codice penale o delitti aggravati dall'articolo 7 del citato decreto-legge;
- altri cinque hanno in corso, in primo grado e in appello, processi per reati gravi, diversi da quelli di mafia.

Pertanto, oltre ai sei destinatari di sentenze definitive per 416-*bis* del codice penale, vi sono ulteriori 25 posizioni per cui vi sono ancora processi pendenti.

Queste risultanze giudiziarie, comunque preoccupanti anche al di là dell'esito dei procedimenti, hanno indotto a svolgere un ulteriore approfondimento sui 193 soggetti, attraverso il materiale informatico sequestrato, al fine di verificarne quale fosse il ruolo ricoperto all'interno delle logge di appartenenza, nonché come queste ultime si fossero comportate una volta venute a conoscenza (qualora il fatto fosse divenuto notorio anche grazie alle notizie apparse sugli organi di stampa) che alcuni "fratelli" erano stati investiti da indagini per fatti di mafia o per gravi reati, atteso che, come sarà illustrato, tutti i gran maestri hanno affermato di esercitare rigorosi controlli interni, di richiedere, al momento della domanda di iscrizione, il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, alcuni anche gli aggiornamenti, e di perseguire ideali improntati ai principi di lealtà e legalità, nonché di rispettare le leggi dello Stato e la Costituzione.

A titolo puramente esemplificativo, si può evidenziare che, oltre ai sei soggetti con sentenze definitive per il delitto *ex* articolo 416-*bis* del codice penale (di cui si dirà a breve), sulle ulteriori 25 posizioni di cui sopra, dodici risulterebbero tuttora iscritti e attivi (di cui dieci presso logge del GOI, uno con domanda di regolarizzazione presentata presso la loggia calabrese del GOI e membro del consiglio regionale della Calabria dal 2005 al 2010; un altro, imprenditore agricolo, presso una loggia calabrese della GLRI).

Degli altri 13 soggetti "non attivi", risulterebbe uno in congedo (GLI Sicilia), un altro depennato nel 1997 (GOI Sicilia), altri due espulsi (uno nel 2010 e un altro nel 2013, GLI Calabria), e infine tre sospesi cautelativamente (GLI Calabria) e due in congedo (GLI).

Valutando, inoltre, i sei soggetti nei cui confronti è stata emessa sentenza irrevocabile (di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per il delitto *ex* articolo 416-*bis* del codice penale, va evidenziato che cinque di loro appartengono o sono appartenuti al GOI.

Stando agli elenchi estratti, risulterebbe che due dei condannati per mafia (un pensionato e un commercialista) sarebbero tuttora iscritti e attivi nell'"obbedienza" massonica di appartenenza. Altri due sembrerebbero "bussanti" da oltre un decennio, mentre un quinto è un medico che

sembrerebbe essere sospeso a tempo indeterminato. Il sesto, infine, un consulente finanziario iscritto alla Serenissima (SGLI), sarebbe stato depennato d'ufficio nel marzo del 2005.

Tale dato che, si ricorda, si riferisce ai soli nominativi compiutamente identificati, assume significativi profili di inquietudine considerato che 193 soggetti, così come segnalati dalla DNA, hanno avuto modo di operare nell'ambito delle "obbedienze" massoniche e così segnalando una mancata, o quanto meno parziale, efficacia delle procedure predisposte dalle varie associazioni per la selezione preventiva dei propri membri.

Inoltre, al di là delle condanne o dei procedimenti in corso per gravi reati e al di là dell'appartenenza alle singole "obbedienze", non può sottacersi che, nell'ambito dei 193 soggetti segnalati, molti dei quali incensurati, a fronte di 35 pensionati e di otto disoccupati, vi sono, come risulta dall'anagrafe tributaria, numerosi dipendenti pubblici. Le categorie professionali prevalenti sono quelle dei professionisti, come avvocati, commercialisti, medici e ingegneri. Presenti pure in numero rilevante i soggetti impiegati nel settore bancario, farmaceutico e sanitario, nonché imprenditori nei più diversi settori, *in primis* quello edile. Così pure, non mancano coloro i quali hanno rivestito cariche pubbliche (sono nove quelli che hanno assunto la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale). Uno spaccato professionale denotante soggetti di un livello di istruzione medio-alto e, di tutta evidenza, in grado di stringere relazioni anche nel mondo della criminalità e in quello della società civile.

Al riguardo si ribadisce tuttavia l'esigenza di valutare con cautela le indicazioni relative alla "posizione" degli iscritti ("bussante", "attivo", "sospeso" e "depennato"), con particolare riferimento alla correttezza e all'aggiornamento dei dati all'interno degli elenchi, così come illustrato nel paragrafo 6.

6.3. La presenza massonica in enti commissariati per mafia

Muovendo dalla constatazione che determinate realtà territoriali a elevato radicamento mafioso coincidono talvolta con quelle in cui vi è una forte concentrazione di presenza massonica, la Commissione si è prefissa di verificare se in alcune vicende emerse all'esito di indagini giudiziarie e amministrative che hanno riguardato l'infiltrazione mafiosa in pubbliche amministrazioni (comuni e sanità pubblica), fosse altresì rilevabile la presenza di relazioni significative con l'ambiente massonico.

Di seguito, saranno pertanto illustrati taluni casi considerati significativi; per altri enti di recente sciolti per mafia nelle due regioni di interesse, si è quasi sempre registrata una presenza di iscritti alle quattro obbedienze⁶⁵ ma numericamente limitata a poche unità.

6.3.1. L'ASL di Locri e l'ASP di Cosenza

Indicatori significativi appaiono rinvenibili nella vicenda che ha determinato il commissariamento della ASL n. 9 di Locri⁶⁶, disposto per accertata ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione del predetto ente e per la rilevata permeabilità dell'azione

⁶⁵ Peraltro alcune prefetture hanno segnalato la presenza anche di iscritti ad altre obbedienze, non oggetto della presente rilevazione.

⁶⁶ L' ASL n. 9 di Locri è stata commissariata, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2006, per accertata ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione della predetta ASL.

amministrativa al condizionamento della 'ndrangheta, nonché nelle risultanze dell'accesso ispettivo disposto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), presso l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza⁶⁷ e nell'indagine giudiziaria condotta dalla DDA di Reggio Calabria, assurta alle cronache con il nome di "Onorata sanità", di cui al procedimento RGNR 1272/07, che aveva delineato un sistema generale di gestione e controllo criminali degli appalti e servizi pubblici, in particolare nel settore della sanità.

La copiosa relazione redatta dalla commissione di accesso all'ASL n. 9 di Locri⁶⁸ aveva evidenziato la presenza all'interno dell'azienda sanitaria di personale, medico e non, legato da stretti vincoli di parentela con elementi di spicco della criminalità locale o interessati da precedenti di polizia giudiziaria per reati comunque riconducibili a consolidati interessi mafiosi, verificando non solo la presenza di un contatto tra le organizzazioni malavitose e l'azienda, bensì una vera e propria infiltrazione in quest'ultima. Sull'amministrazione sanitaria si erano concentrati gli interessi della criminalità ed era stata perpetrata una diffusa compressione dell'autonomia dell'ente stesso.

Tale compromissione era risultata altresì evidente nei settori della spesa e quindi dell'utilizzo delle risorse pubbliche; in particolare, alcune pratiche amministrative mostravano un discutibile approccio alla gestione dei fondi pubblici.

Fra i soggetti a vario titolo menzionati nella relazione della commissione di accesso e nell'ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Reggio Calabria⁶⁹, figurano 306 nominativi. Di questi, 17 risultano censiti in logge massoniche. Tra essi, dodici soggetti figurano negli elenchi sequestrati dalla Commissione il 1° marzo 2017; quattro figurano solo negli elenchi sequestrati dalla procura della Repubblica di Palmi nel 1993-94 (uno nel frattempo è deceduto); mentre un altro è presente in entrambi gli elenchi. Appare significativo che i quattro soggetti presenti negli elenchi del 1993-94 ma non in quelli del 2017, risultano essere stati raggiunti da provvedimenti cautelari personali o a carattere detentivo, uno dei quali per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Il dato, ancorché non particolarmente consistente sul piano quantitativo, assume ulteriore rilevanza sotto il profilo qualitativo in ragione della posizione ricoperta da costoro all'interno dell'amministrazione pubblica, per il rapporto di parentela e per le frequentazioni che questi hanno avuto con soggetti inseriti all'interno della 'ndrangheta.

Si tratta di iscritti a logge del GOI e della GLRI, tutti segnalati per frequentazioni con personaggi che sono stati indagati, imputati o addirittura condannati per fatti di mafia.

In particolare, uno dei soggetti è il figlio di un noto capo mafia; un altro, il nipote di un controverso personaggio ritenuto molto influente nell'ambiente mafioso; un altro ancora, figlio di un condannato in primo grado per mafia ma assolto in appello e, comunque, indicato come referente di una nota cosca calabrese, nonché in stretti rapporti con un capo indiscusso di una cosca del mandamento ionico della provincia reggina.

⁶⁷ In data 11 dicembre 2012, era stata nominata dal prefetto di Cosenza la commissione di accesso all'ASP di Cosenza. All'esito il Ministro dell'interno ha decretato, in data 23 ottobre 2013, "concluso" il procedimento. Non ha fatto quindi seguito alcuno scioglimento.

⁶⁸ La relazione della commissione di accesso condotta dal prefetto Paola Basilone è stata desegretata nel febbraio 2008 su iniziativa della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare – XV Legislatura – Relazione annuale sulla 'ndrangheta (Doc. XXIII n. 5).

⁶⁹ Atti del procedimento penale n. 1272/07 RGNR-DDA del Tribunale di Reggio Calabria, sezione GIP/GUP, operazione "Onorata sanità" (doc. 460.1 della XV legislatura).

Sempre da una lettura della relazione d'accesso all'ASL di Locri e incrociando i dati con le informazioni acquisite dalla Commissione, deve ritenersi non occasionale, la significativa presenza di massoni⁷⁰ in posti apicali dell'azienda sanitaria, nelle società presso la medesima accreditate e nelle pubbliche amministrazioni interessate dall'indagine penale. Di rilievo è il fatto che tali personaggi, di cui si è accertata l'appartenenza a logge massoniche regolari, hanno interagito con altri "fratelli" della stessa loggia o di altre per affari riconducibili a persone indagate e, in taluni casi, condannate per associazione mafiosa.

Emblematica la vicenda che può essere ricostruita sulla base dell'ordinanza cautelare di cui al procedimento 1272/07 RGNR. Si è scoperto, infatti, che tre soggetti, indagati per avere facilitato una procedura di rilascio per un'autorizzazione amministrativa, appartengono alla stessa "obbedienza" e due, anche, alla medesima loggia.

Oltre ai direttori amministrativi, dirigenti, medici, responsabili dei vari settori e dipendenti di uffici pubblici, sono risultati iscritti alla massoneria anche alcuni soci⁷¹ e alcuni componenti degli organi di controllo di quattro società⁷² accreditate dall'ente sanitario commissariato, peraltro proprio quelle società a cui erano state riconosciute complessivamente prestazioni di servizi per importi superiori alla soglia comunitaria, senza che fosse stata mai acquisita la prescritta documentazione antimafia (nello specifico le informative di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 252/98, così come è stato evidenziato nella relazione conclusiva della commissione di accesso alla ASL n. 9 di Locri).

Quanto agli accertamenti condotti con riferimento all'ASP di Cosenza (va qui ricordato che gli esiti della commissione di accesso non hanno condotto al suo commissariamento), i dati e le analisi delle posizioni confermano, se pur con diversa valenza qualitativa, ma con maggior coinvolgimento quantitativo, quanto emerso nel caso prima riferito.

Su 220 nominativi individuati, presenti a vario titolo nella relazione conclusiva della commissione di accesso presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza del 10 giugno 2013, 23 persone risulterebbero iscritte a logge massoniche. In particolare, tra queste, tredici sono oggi censite negli elenchi del GOI, e sette in quelli della GLI. Delle restanti tre, già presenti negli elenchi sequestrati a suo tempo dalla procura di Palmi, uno era iscritto al GOI e gli altri a logge non ricomprese nella presente inchiesta.

In entrambi i casi esaminati è dato rilevare che non sono stati rinvenuti negli elenchi acquisiti dalla Commissione nel 2017 alcuni nominativi che risultavano presenti negli anni 1993-94, ancorché l'estrazione dei nomi sia stata disposta con riferimento agli iscritti a partire dall'anno 1990.

6.3.2. Il comune di Castelvetro

Le vicende connesse al comune di Castelvetro, di cui già si è riferito, dove accanto alla presenza consistente nel consiglio comunale di soggetti iscritti alle varie massonerie era stato rilevato l'arresto per delitti di mafia di un consigliere in un territorio in cui continua ad avere

⁷⁰ Sia GOI, sia GLRI.

⁷¹ Uno dei soci, con funzioni gestionali, di queste società risulterebbe essere stato gran maestro venerabile di una loggia della GLRI.

⁷² In un caso, il sindaco effettivo di una delle società accreditate è presente negli elenchi della GLRI.

centralità criminale il latitante Matteo Messina Denaro, hanno imposto la necessità di eseguire una verifica sulle compagini di alcune amministrazioni comunali sciolte per infiltrazione mafiosa o comunque inserite in territori ad alta densità mafiosa per accertare se e in che misura vi siano iscritti a logge massoniche qui di interesse, pur consapevoli che tali “obbedienze”, tuttavia, non esauriscono il panorama complessivo di tutte le massonerie presenti nel Paese, formato da una galassia dai contorni indefiniti di numerose associazioni che si definiscono massoniche (sarebbero almeno 198 secondo un censimento citato in audizione dal gran maestro della GLI, Antonio Binni⁷³).

Peraltro, così come ha riferito il gran maestro della SGLI Massimo Criscuoli Tortora, vi sarebbe una diffusione generalizzata di tali associazioni nel centro-sud⁷⁴. Fatte queste debite premesse, la Commissione ha ritenuto opportuno partire dalla nota vicenda di Castelvetro, di cui vi è ampio cenno nella premessa di questa relazione, eseguendo un rilevamento sulle ultime consiliature, a partire da quella 2007-2012.

In tale consiliatura, otto consiglieri su trenta appartenevano, o avevano chiesto di entrare in logge massoniche delle “obbedienze” in questione (quattro GOI, quattro GLRI). Nella giunta insediata il 28 giugno 2007 era presente un appartenente a una loggia della GLI, verosimilmente ancora iscritto. Peraltro nella giunta, appare anche un nominativo corrispondente a un omonimo, privo di luogo e data di nascita, già iscritto in una loggia di Castelvetro della GLRI e depennato nel 2009.

In data 20 marzo 2009, il sindaco di Castelvetro revoca l’incarico a tutti i componenti della giunta e il 23 marzo successivo nomina nuovi assessori. Anche in questa compagine, parzialmente variata rispetto alla precedente, è presente un’iscritto nella loggia di Ragusa della GLI.

In data 3 gennaio 2011, il sindaco revoca nuovamente l’incarico a tutti gli assessori e nomina una nuova giunta. Anche in questo caso, vi è un iscritto a una loggia della GLRI; un omonimo di un soggetto depennato dagli elenchi di loggia sempre della medesima “obbedienza”; e infine un iscritto, verosimilmente ancora attivo, in una loggia GOI di Castelvetro.

Il 1° agosto 2011, vengono avvicendati due assessori. Uno dei nuovi è presente nei piè di lista di una loggia della GLI.

Tra i componenti del consiglio comunale eletto nel 2012, vi sono undici iscritti ad associazioni massoniche (anche diverse da quelle in esame), uno dei quali è stato anche assessore e componente della giunta comunale, quest’ultima poi revocata il 28 gennaio 2015. Sei degli iscritti compaiono negli elenchi estratti nella posizione di “attivo”; due risultano come “depennati” in data antecedente o prossima all’assunzione dell’incarico pubblico; uno invece risulta aver presentato a una delle quattro “obbedienze” una “domanda di regolarizzazione”: si tratta cioè di un soggetto che, già iscritto a un’associazione massonica, chiede di transitare in un’altra.

⁷³ Seduta del 25 gennaio 2017, audizione a testimonianza di Antonio Binni, gran maestro della Gran loggia d’Italia degli antichi liberi accettati muratori, resoconto stenografico n. 186.

⁷⁴ Seduta del 24 gennaio 2017, audizione a testimonianza di Massimo Criscuoli Tortora, gran maestro della Serenissima gran loggia regolare d’Italia – ordine generale degli antichi liberi accettati muratori (ALAM), resoconto stenografico n. 185: «PRESIDENTE. Ci sono concentrazioni di logge irregolari in alcune parti del Paese?».

CRISCUOLI TORTORA. Nel Centro-Sud sono più presenti.

PRESIDENTE. Anche nelle regioni che sono particolarmente oggetto della nostra inchiesta, come Calabria e Sicilia?».

CRISCUOLI TORTORA. Quelle che non rispondono ai canoni massonici sono più presenti, ma oltre questo non so».

Da altre testimonianze, la Commissione ha appreso di un’anomala concentrazione di logge spurie nella provincia di Messina.

Di tali undici iscritti, quanto alle “obbedienze” di appartenenza, cinque consiglieri comunali sono o sono stati iscritti a logge della Gran loggia regolare d’Italia; quattro a quelle del GOI e due a quelle della Gran loggia d’Italia.

Nella nuova giunta assessoriale nominata l’11 febbraio 2015, il numero di assessori massoni aumenta considerevolmente, diventando cinque su dodici membri complessivi della giunta, cioè poco meno della maggioranza. Tre sono o sono stati censiti negli elenchi della GLRI (due figurano come “depenati”) e due (di cui uno con domanda di regolarizzazione) in quelli del GOI.

In sintesi, considerando le ultime due consiliature del comune di Castelvetro, hanno assunto cariche elettive o sono stati membri di giunta almeno 17 iscritti alle quattro “obbedienze” di cui si dispongono gli elenchi. A questi potrebbero aggiungersene verosimilmente altri quattro, per un totale, dunque, di 21 amministratori pubblici. Negli elenchi massonici di una “obbedienza” (GLRI), vi sono infatti omonimi di altri quattro consiglieri comunali di Castelvetro tra i soggetti che risultano privi del luogo e della data di nascita in quanto depennati. Nel complesso, sei sono presenti nell’elenco della GLRI (cui eventualmente aggiungere i quattro di cui sopra), sei in quello del Grande oriente d’Italia (GOI) e cinque nei piè di lista della Gran loggia d’Italia (GLI), distribuiti in undici logge quasi tutte presenti nella città di Castelvetro e dintorni.

6.3.3. La banca di credito cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco (TP)

Il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa ha di recente registrato una significativa manifestazione all’interno del settore bancario.

Nel trapanese, infatti, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria la banca di credito cooperativo di Paceco “Sen. Pietro Grammatico”, dotata di cinque filiali, per effetto della misura disposta dalla sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Trapani nel novembre 2016. La misura è stata disposta su richiesta della DDA di Palermo e fa seguito altresì a una serie di ispezioni disposte in precedenza dalla Banca d’Italia.

Negli atti giudiziari si riporta che all’interno dell’istituto c’erano 326 persone con evidenze giudiziarie, undici delle quali, dipendenti della banca, collegate con la criminalità organizzata.

La banca è stata cioè gestita da soggetti ritenuti vicini alla criminalità mafiosa; peraltro, nella misura adottata dal tribunale, si fa altresì menzione dell’appartenenza a logge massoniche di numerosi esponenti e dipendenti di istituti di credito.

Dalle verifiche effettuate dalla Commissione antimafia, emerge che undici tra esponenti della dirigenza aziendale e dipendenti hanno tutti fatto parte della medesima loggia massonica del GOI denominata “Domizio Torrigiani” di Trapani; il presidente di uno dei passati consigli di amministrazione, inoltre, è risultato invece iscritto alla loggia del GOI “Giuseppe Mazzini” di Trapani.

PARTE III: LA MASSONERIA RESISTE ALLA MAFIA?

1. Premessa

La lettura delle pagine precedenti dimostra, indubbiamente, l'esistenza di un persistente interesse delle associazioni mafiose verso la massoneria fino a lasciar ritenere a taluno che le due diverse entità siano diventate “una cosa sola”⁷⁵.

Ciò, ovviamente, non consente alcuna criminalizzazione delle “obbedienze” in quanto tali che, nella loro qualità di associazioni di diritto privato, rimangono, sino a prova contraria, compagini sociali lecite meritevoli di tutela giuridica.

Ma se l'analisi lascia il campo delle occasionali “devianze”, del resto penalmente sanzionate, per spostarsi su quello della “normalità” dell'estrinsecarsi della massoneria, intesa, dunque, come una delle tante espressioni del legittimo associazionismo, allora diventa necessario chiedersi se essa si sia dotata di un sistema di “anticorpi” volto a salvaguardare la propria stessa sopravvivenza, oltre che il prestigio, e se abbia forgiato le proprie caratteristiche in modo da evitare che possano risolversi in elementi di agevolazione all'infiltrazione mafiosa.

2. Il sistema dei controlli massonici

L'inchiesta parlamentare ha accertato che la gran parte degli iscritti alle quattro “obbedienze” appartiene al mondo delle professioni (come medici, avvocati, ingegneri e commercialisti), dell'imprenditoria, ma anche del pubblico impiego, con una certa presenza anche di forze dell'ordine e, fino a diversi anni addietro, anche di taluni magistrati e politici.

Si è rilevato, inoltre, che diversi di tali professionisti massoni hanno svolto la propria attività presso enti pubblici “sensibili”, talvolta sciolti proprio per infiltrazioni mafiose.

Scarsa è, invece, la partecipazione alla massoneria delle categorie di soggetti riconducibili ai mestieri più umili o al novero dei disoccupati (salvo, ovviamente, una certa quota di giovani).

La massoneria rappresenta, dunque, un consesso in cui si ritrova l'*élite* delle professioni ed è il luogo, anche fisico, in cui è possibile incontrare alti burocrati, imprenditori, politici, e confidare, anche grazie al vincolo di fratellanza massonico, di trattare con costoro *inter pares*.

Lo diceva già il collaboratore di giustizia Leonardo Messina: «Molti uomini d'onore, quelli che riescono a diventare capi, appartengono alla massoneria [...] perché è nella massoneria che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli uomini che amministrano il potere diverso da quello punitivo che ha cosa nostra».

Lo stesso concetto è stato ribadito alla Commissione, con riferimento ai primi anni del 2000, da un altro collaboratore di giustizia, Francesco Campanella, nella sue pregresse qualità di politico, massone e mafioso.

Anche nelle più recenti indagini giudiziarie, calabresi e siciliane, ricorre la medesima affermazione che appare ancor più vera alla luce del mutamento delle mafie, ormai propense, come è noto, al metodo collusivo/corruptivo seppur collegato alla propria capacità di intimidazione, cioè a quella “riserva di violenza” accumulata in decenni di omicidi, stragi e crimini efferati.

⁷⁵ Cfr., ad esempio, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Filippo Barreca e Pantaleone Mancuso (Doc. 1103).

Anzi, proprio in questo peculiare momento in cui la mafia tende più ad «accordarsi che a sparare», deve altresì considerarsi il dato oggettivo del continuo aumento del numero degli iscritti alla massoneria, in Sicilia e Calabria, come emerso dalle audizioni e dagli atti acquisiti e come stigmatizzato anche dagli stessi appartenenti alla massoneria⁷⁶.

A fronte di questa invincibile *vis attractiva* della massoneria nei confronti della mafia, *vis* che, per di più, provoca un numero crescente di adesioni, si è chiesto, durante l'inchiesta parlamentare, se la stessa massoneria, "preda" secolare delle depredazioni mafiose, avesse finalmente adottato sistemi di prevenzione volti alla tutela della propria identità.

La situazione rappresentata dai gran maestri, nelle loro audizioni a testimonianza, potrebbe apparire del tutto rassicurante.

È stato evidenziato, infatti, che il massone può essere tale solo se è, al contempo, un buon cittadino, sottoposto *in primis* alle leggi statali e ai connessi doveri civici. Proprio per questo, è la stessa massoneria, così come affermato all'unisono, a svolgere serrate verifiche per selezionare, prima, i nuovi adepti in maniera rigorosa e per controllare, poi, che costoro mantengano, nel corso del tempo, le originarie qualità morali, presupposto indispensabile per l'accesso e la permanenza nelle associazioni massoniche.

Per tale ragione è stato sottolineato, anche attraverso la produzione degli statuti di ciascuna "obbedienza", che, per ammettere un nuovo "fratello", viene puntualmente accertato che costui non sia stato colpito da procedimenti penali e da sentenze di condanna per fatti di una certo allarme sociale, mentre, qualora si scopra che uno degli iscritti, nelle more della sua appartenenza a una loggia, si sia reso responsabile di un reato di particolare rilievo, egli viene immediatamente sottoposto al "processo massonico" che può concludersi, finanche, con il "depennamento".

Si è però constatato che, in concreto, il preteso rispetto delle leggi da parte della massoneria, con tutte le conseguenze che da ciò essa ne farebbe derivare in termini di ammissione e di espulsione, in diversi casi si è rivelato più apparente che reale.

Va detto, innanzitutto, che la richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti da parte di talune "obbedienze", nonostante le gravi vicende del passato che hanno segnato la massoneria italiana e che avrebbero imposto una sua maggiore prudenza, si è risolta in una mera prassi priva di significato, posto che, di solito, non è previsto l'aggiornamento della certificazione⁷⁷.

Poiché, il rapporto massonico, di norma, si dissolve con la morte⁷⁸, è dunque garantita la permanenza *sine die* dell'associato che, però, nel corso degli anni, può ben mutare il suo *status* giuridico penale.

Gli stessi massoni, peraltro, hanno raccontato alla Commissione dell'allontanamento dalle "obbedienze" di cospicui gruppi di "fratelli", sia a causa di «un ingresso massiccio e massivo di persone, senza alcun apparente ed efficiente controllo» e, spesso, destinatarie di misure cautelari e

⁷⁶ Cfr. parte relativa ad Amerigo Minnicelli.

⁷⁷ Cfr. Seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.184:

«BISI. Non chiediamo automaticamente l'aggiornamento dei certificati, ma abbiamo dei controlli interni che ci fanno stare moderatamente tranquilli. Non siamo la polizia giudiziaria [...].

PRESIDENTE. Con l'obbligo di aggiornamento dei certificati, per esempio, ogni semestre, non fareste prima e non sareste quantomeno più sicuri di quello che avviene?

BISI. È un consiglio che lei dà e che sottoporro alla valutazione degli organi del Grande oriente d'Italia».

⁷⁸ Cfr. dichiarazioni di Campanella e di Virgiglio (Doc. 1727).

di sentenze di condanna, sia a fronte dell'oggettiva incongruenza numerica posto che, nell'arco di pochi anni era, stranamente, triplicato, o anche quadruplicato, il numero delle adesioni⁷⁹.

Del resto, si è già detto nella parte della relazione inerente ai risultati sulle pendenze giudiziarie degli iscritti, come non tutti i massoni condannati per gravi fatti di reato, siano stati effettivamente depennati dalle rispettive associazioni. Da questo punto di vista, dalle audizioni dei gran maestri emerge anche il problema del coordinamento tra quanto accade a livello centrale e quanto accade in quello locale delle organizzazioni⁸⁰.

La circostanza che non sempre i gravi precedenti penali acquisiscano rilevanza massonica è anche confermata dall'analisi del materiale in sequestro.

A tale ultimo proposito, basti riportare la sintomatica vicenda del “fratello” che, quale direttore di noti complessi alberghieri palermitani, aveva consentito a un “uomo d'onore” di curare gli interessi di varie “famiglie” mafiose proprio all'interno della importante struttura *liberty* di Villa Igia. Per tali condotte, il direttore, nel marzo del 1999, veniva tratto in arresto con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e, nel successivo settembre, veniva condannato con sentenza di patteggiamento (allora consentita per tali gravi reati).

Di converso, dalla documentazione in possesso della Commissione, si è registrata una condotta altalenante da parte dell'“obbedienza”: in prossimità dell'arresto, il direttore veniva sospeso dalle attività massoniche; tre anni dopo, nell'aprile 2002, veniva tranquillamente reintegrato; più tardi, veniva investito di rilevanti cariche regionali e nazionali in seno all'associazione massonica.

Assumono consistenza, dunque, le parole dell'ex gran maestro Di Bernardo secondo cui «un massone viene condannato per un reato che ha compiuto nella società, però per la massoneria questo non è sufficiente per convalidare quel giudizio. La massoneria dà a sé stessa l'autorità di fare la sua verifica per emanare il suo verdetto, che a volte può concordare con quello profano, altre volte no».

Lo stesso sistema di controllo “apparente” è stato riscontrato per le ispezioni delle logge.

Si è appreso, nel corso dell'inchiesta, che le “obbedienze” dovrebbero svolgere puntuali controlli anche sulle proprie articolazioni territoriali e, qualora siano accertate connivenze con la criminalità organizzata, sono previsti provvedimenti sanzionatori fino a giungere al cosiddetto abbattimento.

A parte quanto già evidenziato in proposito allorché si è affrontata la questione dell'infiltrazione mafiosa nelle logge sciolte, si è inoltre constatato che, in diverse occasioni, da parte dei vertici massonici, invece, è stato coltivato l'interesse, del tutto opposto a quello ordinamentale, a evitare l'accertamento e a salvaguardare la sopravvivenza di quelle articolazioni seppure ad alto rischio di connivenze con la criminalità.

Già la vicenda della citata “Rocco Verduci” appare particolarmente emblematica, fosse solo perché è stata rinvenuta una chiara prova documentale circa la volontà di tutela della loggia,

⁷⁹ Seduta del 31 gennaio 2017, audizione a testimonianza di Amerigo Minnicelli, già maestro venerabile della loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani, resoconto stenografico n. 187.

⁸⁰ Seduta del 31 gennaio 2017, audizione a testimonianza di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, resoconto stenografico n. 187: «Qui entriamo in queste *enclave* locali, in cui chi sta al vertice non vede nulla, nella maniera più assoluta, e se sa qualcosa gli viene rivelato dai giornali. Non c'è, come invece si potrebbe immaginare, una comunicazione che va dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, per cui vi è sempre una trasmissione di informazione, non c'è. Più che altro oggi il gran maestro è una figura rappresentativa, che sta lì. Tutto si svolge localmente, il bene e il male sono realtà locali, è lì che si realizzano».

sebbene irrimediabilmente inquinata. Si ricorderà, infatti, che dopo il decreto del 20 settembre 2013 con il quale Gustavo Raffi ne disponeva la sospensione a causa, anche, di «un possibile inquinamento, addirittura di carattere malavitoso», il nuovo gran maestro Stefano Bisi, nemmeno a un mese dal suo insediamento⁸¹, affrontava, dunque come una priorità, la questione della revoca di quel provvedimento che, peraltro, finiva per concedere il 20 giugno 2014, con una motivazione del tutto generica («allo stato sono venute meno le ragioni che consigliarono l'adozione del provvedimento cautelare») ben presto smentita dagli accadimenti successivi.

Va qui rilevato, per completezza espositiva, che è proprio di quei giorni, la lettera del 27 maggio 2014, inviata dal massone del GOI, Amerigo Minnicelli, alla Commissione e allo stesso Stefano Bisi, in cui si rimproverava a quest'ultimo che, in occasione della campagna elettorale per la sua elezione a gran maestro, aveva assunto un atteggiamento negazionista rispetto alle infiltrazioni mafiose in Calabria, forse per *captatio benevolentiae* verso “qualcuno”.

Solo dopo una serie di pressioni provenienti dalla stessa massoneria che chiedeva accuratamente «al fine di... salvaguardare l'onorabilità» della “obbedienza”, un intervento del presidente del collegio circoscrizionale della Calabria, e dopo che l'ispezione, disposta da quest'ultimo con apparenti altre finalità, ribadiva la sussistenza delle medesime problematiche sottese al primo decreto di sospensione – solo, dunque, dopo tutto questo – il gran maestro Bisi disponeva, con decreto del 21 novembre 2014, lo scioglimento della loggia “Rocco Verduci”.

Il provvedimento, tuttavia, sebbene infine adottato, non intendeva affatto penalizzare quella loggia. Intanto, veniva motivato con un mero e laconico richiamo ad atti pregressi (la relazione degli ispettori circoscrizionali della Calabria, del 29 luglio 2014⁸², e quella del presidente del collegio della circoscrizione, del 3 settembre 2014) omettendo ogni riferimento alle criticità di natura mafiosa accertate; e, soprattutto, prevedeva la possibilità per gli iscritti alla “Rocco Verduci” di spostarsi in altre logge, così da vanificare, di fatto, l'effettività della grave misura disposta.

L'inchiesta parlamentare ha accertato altri significativi episodi in tal senso che sarebbe ultroneo elencare partitamente. Basti al riguardo rinviare a quanto verrà esposto a proposito del citato massone Minnicelli (da cui emerge che, insieme ad altri 8 maestri venerabili, aveva sollecitato l'intervento della propria “obbedienza”, il GOI, a verificare quanto stesse accadendo in alcune logge calabresi a cui, peraltro, appartenevano taluni soggetti tratti in arresto per contiguità mafiose, ma che ciò non provocò alcun effetto; nonché a quanto riportato a proposito della loggia “Araba fenice” della GLRI (dove, in seguito agli accertamenti disposti dalla Digos e alla condanna di uno dei suoi appartenenti per fatti di mafia, nessuna ispezione venne svolta e, anzi, si sanzionarono coloro che l'elenco degli iscritti avevano trasmesso alla forza di polizia richiedente).

Del resto, nemmeno l'allarmante vicenda di Castelvetro, è riuscita a suscitare un particolare interesse del GOI. Si desume, infatti, da dichiarazioni rese, che il gran maestro Bisi, non solo aveva tardato ad assumere alcuna iniziativa formale o ispettiva (giustificato dalla circostanza che i fatti erano accaduti dopo il solstizio d'estate, quando cioè i lavori di loggia vengono sospesi per riprendere con l'equinozio di autunno) ma, programmando i suoi prossimi viaggi nella provincia di Trapani si proponeva di procedere alla mera consegna di un certo materiale destinato a opere di bene.

⁸¹ Come indicato nel suo provvedimento del 20 giugno 2014.

⁸² Indicata erroneamente come del 19 luglio all'interno del citato decreto del 21 novembre 2014.

Ben riscontrate, allora, appaiono sul punto le dichiarazioni di uno dei soggetti ascoltati in audizione a testimonianza in ordine al fatto che gli ispettori di loggia effettuano ben poche relazioni in quanto, dopo la prima giunta Raffi, vi era stata una degenerazione, prevalendo l'interesse a essere eletti quali ispettori con l'aiuto di chi detiene i pacchetti di voto per poi evitare o non fare le ispezioni.

In conclusione, non si vuole di certo affermare che sia demandato alla massoneria il compito di vigilanza sull'osservanza delle norme statali da parte dei singoli adepti (come è stato opposto in alcuni passaggi delle audizioni dei gran maestri), essendo le stesse tenute soltanto a non perseguire, in forma associativa, finalità illecite.

Stupisce, però, la circostanza che alcune compagini – che, peraltro, affondano le loro radici nella storia e contano un notevole numero di iscritti su tutto il territorio nazionale, compreso quello segnato dalla presenza mafiosa – non coltivino, nei limiti dei mezzi disponibili, il primario interesse alla loro impermeabilità dalla mafia. Ciò specie perché si tratta di ambiti in cui, come si vedrà, si creano vincoli di subordinazione e di solidarietà molto marcati, sì da dar luogo a un sistema che, poiché avulso dai valori generali, fisiologicamente finisce, da un lato, per essere tollerante delle illegalità e, dall'altro, per facilitare le infiltrazioni criminali.

3. Il segreto “ordinamentale”

Nonostante la propria *vis attractiva*, certe “obbedienze”, non solo non si sono dotate di un serio sistema interno di controlli, ma hanno mantenuto, e anzi rafforzato, le loro originarie caratteristiche sebbene notoriamente simili a quelle delle associazioni mafiose⁸³ e che, già solo per questo, possono creare un *habitat* favorevole alla colonizzazione mafiosa.

Tra queste peculiarità, un posto di primo piano va riconosciuto alla segretezza che permea il mondo massonico (e anche quello mafioso) posto che le altre caratteristiche finiscono per esserne un mero corollario.

Già dal punto di vista ordinamentale della massoneria, e al di là di quanto riscontrato nella prassi (che sarà oggetto dei prossimi paragrafi), il “segreto” costituisce il perno di alcune “obbedienze”.

A partire dalle formule ufficiali previste per il giuramento/promessa solenne utilizzati per l'adesione alla massoneria, emerge un impegno a «non palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non far conoscere ad alcuno ciò che verrà svelato [...] durante le tornate rituali e di formazione massonica, né in relazione alle cerimonie di iniziazione ai gradi della libera muratoria» ciò, addirittura «sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria ed infamia eterna»⁸⁴.

Ancora più chiara è, in tal senso, la formula della Gran loggia d'Italia degli ALAM – obbedienza piazza del Gesù - palazzo Vitelleschi: «Il primo dovere è un silenzio assoluto su tutto ciò che vedrete e saprete, in seguito, su tutto ciò che potrete udire e scoprire tra noi».

⁸³ Ad esempio, il giuramento di adesione, la struttura verticistica, il vincolo indissolubile di appartenenza, il vincolo di solidarietà tra i sodali, la giustizia interna.

⁸⁴ Questa è la formula ancora in uso nella GLRI.

Per quanto possa trattarsi di “retorica drammaticità” puramente «evocativa, considerata nella sua sola valenza simbolica»⁸⁵, come da taluno sostenuto, molte condotte, però, sono forgiate, già dal punto di vista ordinamentale, a un senso di riservatezza a dir poco esasperato.

Sono infatti previste, talvolta negli stessi statuti, alcune pratiche di dissimulazione, come il criptico saluto tra massoni in presenza di terzi, la mancata conoscibilità, all'esterno, delle sedi delle logge, l'accesso nel “tempio” con modalità di riconoscimento convenzionali⁸⁶ che conducano a un alone di mistero.

Soprattutto si rinvergono talune barriere alla trasparenza interna ed esterna (peraltro, proprio quelle individuate dalla legge 17/1982 quali caratteristiche sostanziali delle associazioni segrete) come i divieti, in capo a ciascun “fratello”, di conoscere (in assoluto o previa autorizzazione) l'identità degli associati di altre logge della medesima “obbedienza”⁸⁷, di apprendere, preventivamente, ciò che avviene negli altri livelli dell'ordine⁸⁸, di rendere noto agli estranei il nominativo di altri massoni.

Divieti o limitazioni che, inoltre, comportano, per taluni ordinamenti massonici, ulteriori restrizioni, quali ad esempio, la colpa massonica grave dell'iscritto che partecipa a incontri rituali con altre logge o l'interdizione al “fratello” di rilasciare dichiarazioni alla stampa, rimesse, invece, al solo gran maestro⁸⁹. Si ricordi, a tale ultimo proposito, la singolare posizione assunta da Stefano Bisi, nel corso della sua prima audizione, a proposito dei due assessori di Castelvetro iscritti alla sua “obbedienza” i quali, a suo dire, a differenza di altri politici locali, non avevano assunto una pubblica posizione contro Matteo Messina Denaro, perché spettava al gran maestro rilasciare dichiarazioni alla stampa, cosa del resto avvenuta poiché egli stesso aveva dichiarato che «avrebbe dato la sua vita» per la cattura del latitante. Le restrizioni sono dunque tali fino a pretermettere la qualità di massone a quella di pubblico amministratore e ai suoi doveri civici.

Questa segretezza strutturale, inoltre, risulta amplificata da una serie di altri vincoli: quello gerarchico⁹⁰, quello di solidarietà incondizionata tra “fratelli”⁹¹, quello dell'indissolubilità dell'appartenenza⁹², che impongono al massone, peraltro destinato a rimanere tale per tutta la vita, a rispettare gli ordini superiori e a non tradire i fratelli.

L'effettività del coacervo di queste regole viene, infine, suggellata da una sorta di supremazia riconosciuta alle leggi massoniche rispetto a quelle dello Stato, come già emerge, e non

⁸⁵ Cfr. seduta del 24 gennaio 2017, audizione del gran maestro della Gran loggia regolare d'Italia, Fabio Venzi, resoconto stenografico n. 185.

⁸⁶ Dichiarazioni del collaboratore Francesco Campanella (Doc. 1727).

⁸⁷ Cfr., tra l'altro, seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.169; seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.184; seduta del 24 gennaio 2017, audizione del gran maestro della Gran loggia regolare d'Italia, Fabio Venzi, resoconto stenografico n. 185.

⁸⁸ Cfr., ad esempio, dichiarazioni del collaboratore Francesco Campanella (Doc. 1727).

⁸⁹ Cfr. seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.169, e seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.184.

⁹⁰ In alcune “obbedienze” si giura «di portare ossequio alla suprema autorità e a tutti quanti sono i miei superiori».

⁹¹ Diverse formule impegnano solennemente a «prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori sparsi su tutta la superficie della Terra», ancorché in alcune di esse, ma non in tutte, si preveda la limitazione ai soli “fratelli” «che non si siano macchiati di crimini contro alcun altro essere umano».

⁹² L'ingresso nella massoneria determina un vincolo indissolubile e permanente, non essendo previsto un recesso volontario (cfr. dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Campanella e Virgiglio, doc. 1727). L'essere «messi in sonno» determina una situazione di sola quiescenza, in cui non si partecipa ai lavori ma senza che ciò comporti la perdita dello *status*. Solo per gravi casi è previsto il “depennamento” che, peraltro, avviene con una cerimonia intrisa di ritualità esoterica e di simbologia di morte.

tanto timidamente, dagli stessi “giuramenti” in cui si chiede, innanzitutto, l’impegno assoluto «di conformarvi alle nostre leggi»⁹³. Solo nel passaggio successivo, viene data garanzia, da parte del cerimoniere, che le leggi massoniche «non contengono nulla di contrario alle leggi dello Stato né alle convenienze sociali»: il “fratello”, quindi, aderisce venendo sollevato da ogni dubbio, grazie all’assicurazione ricevuta, che il rispetto dell’ordinamento della massoneria è in linea con quello dello Stato.

Peculiare appare un altro giuramento, quello del GOI, in cui l’affiliato, tenuto a rispettare il regolamento interno, assume altresì l’onere, con riferimento allo Stato, di osservare la Costituzione e «le leggi che ad essa si conformino», quasi che ci si riservi un giudizio di legittimità costituzionale massonico sulle leggi che, dunque, non sono da rispettare *sic et simpliciter* ma solo se da loro stessi ritenute conformi al dettato costituzionale.

In sostanza, si tratta di un sistema di prevalenza ordinamentale che, come si constaterà attraverso i casi concreti, legittima il segreto agli occhi dei “fratelli” e ne sanziona la sua violazione.

Questa segretezza strutturale, già da sola, è sufficiente per creare, da un lato, un rapporto di incompatibilità con l’ordinamento giuridico, e dall’altro, un rapporto di compatibilità con le mafie, risolvendosi in un meccanismo di pacifica convivenza e di tutela reciproca.

Una serie di altre concrete applicazioni del dovere del segreto, accertate dalla Commissione, dimostrerà, nei paragrafi che seguono, il pericoloso sconfinamento dai principi di salvaguardia della propria e della altrui riservatezza fino a dar luogo a entità occulte allo Stato e in conflitto con il suo ordinamento.

4. Il segreto degli elenchi

Sin dalla prima audizione, la Commissione aveva domandato a Stefano Bisi, il quale si era presentato spontaneamente proprio per offrire la propria collaborazione all’inchiesta parlamentare, di trasmettere gli elenchi degli iscritti, ma, già da allora, si era colta la sua ritrosia.

La medesima istanza veniva estesa a tutte le quattro “obbedienze” e reiterata più volte, sia durante le audizioni a testimonianza dei gran maestri che attraverso formali missive.

Nessuno, però, finiva per adempiere, mentre, al contrario, tutti adducevano ragioni ostative, più o meno articolate, ma sostanzialmente riconducibili alla legge sulla *privacy*: la pretesa di conoscere i nominativi degli iscritti, addirittura, si sarebbe risolta secondo alcuni in una sorta di istigazione a delinquere da parte della stessa Commissione verso coloro che, invece, erano tenuti *ex lege* al rispetto della riservatezza dei loro sodali.

Non sorprende, di certo, il tentativo di difesa innanzi a un organo istituzionale, delle proprie ragioni, reali o solo supposte, rientrando ciò nei meccanismi del sistema democratico. Però, sorprende la palese pretestuosità delle argomentazioni addotte, posto che i gran maestri e i loro consiglieri, soggetti sicuramente non sprovveduti, ben avrebbero dovuto conoscere la più volte invocata legge sulla *privacy* anche laddove questa espressamente prevede la sua non applicabilità alle inchieste delle commissioni parlamentari (cfr. articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), così come ben avrebbero dovuto sapere che, in ogni caso, nel bilanciamento dei diritti di rango costituzionale, quello alla riservatezza, come ormai consolidato, è

⁹³ Vedi ad esempio la formula della Gran loggia d’Italia degli ALAM.

destinato a cedere di fronte all'interesse dell'accertamento giudiziario (articoli 13, 14, 15 della Costituzione) e delle inchieste parlamentari di pubblico interesse (articolo 82 della Costituzione).

Il successivo sequestro probabilmente ha fatto luce su quei rifiuti sorretti da inverosimili argomentazioni giuridiche.

Si è accertato, infatti, che gli elenchi sequestrati, presso le sedi ufficiali delle quattro "obbedienze", non possono definirsi tali: sebbene acquisiti attraverso lo strumento della perquisizione – strumento che avrebbe dovuto assicurarne sia il ritrovamento che una loro certa genuinità – essi hanno rivelato caratteristiche tali da indurre a ritenere o che gli elenchi completi siano stati custoditi altrove ovvero che quelli ritrovati siano stati tenuti in maniera da impedire la conoscenza, sia all'esterno che all'interno, di alcuni nominativi la cui identità rimane nota solo a una cerchia ristretta.

Di seguito, pertanto, ci si soffermerà su tali risultanze.

Si è detto che i dati complessivi evidenziano come nelle due regioni prese in esame, nel periodo considerato, risultano complessivamente censite 19.381 posizioni soggettive ripartite in 389 logge attive.

Di queste, solo 16.392 corrispondono a soggetti compiutamente identificati.

Per le restanti, pari al 15,4 per cento del totale, non è stato invece possibile procedere alla completa identificazione, in quanto riconducibili a soggetti non univocamente identificabili ovvero carenti di dati anagrafici essenziali.

Si tratta complessivamente di 2.989 nominativi, di cui 1.515 della sola GLRI pari a quasi il triplo di quelli identificati della medesima "obbedienza".

Inferiore, ma comunque significativa, l'incidenza dei non identificabili presenti nelle altre "obbedienze" oggetto d'inchiesta: 35 della Serenissima Gran Loggia d'Italia (12,5 per cento), 1.181 del GOI (9,7 per cento) e 258 del GLI (5,3 per cento).

Più in dettaglio, dei 2.989 nominativi non identificati, 1.030 sono risultati fiscalmente inesistenti⁹⁴ (cioè nominativi con dati anagrafici a cui non corrisponde l'attribuzione di un codice fiscale presso l'anagrafe tributaria); altri 1.879 nominativi risultano privi di generalità complete⁹⁵; infine, vi sono 80 soggetti⁹⁶ indicati con le sole iniziali del nome e del cognome (spesso con l'annotazione che si tratta di soggetti cancellati).

Significative si rivelano al riguardo, per meglio comprendere la portata di quanto accertato dalla Commissione, le citate dichiarazioni del collaboratore di giustizia Campanella, circa l'"assonnamento" di due noti politici siciliani, entrambi poi coinvolti in fatti di mafia, i cui nominativi, effettivamente, non sono stati ritrovati all'interno dei *files* gestionali.

Deve anche segnalarsi che taluni soggetti risultanti *aliunde* (ad esempio nelle carte processuali o nelle dichiarazioni di alcuni gran maestri o di collaboratori di giustizia) come appartenenti alla massoneria, non risultano indicati negli elenchi.

Ad esempio, nel corso dell'audizione del gran maestro Venzi emergevano, in seguito alle domande della Commissione, due nominativi di appartenenti alla sua "obbedienza" con precedenti penali per fatti di mafia. Tali nominativi però, all'interno degli elenchi degli iscritti, non risultavano

⁹⁴ Così distinti per singola obbedienza: GOI n. 724 (di cui 362 in Sicilia e 362 in Calabria); GLI n. 221 (di cui 103 in Sicilia e 118 in Calabria); GLRI n. 54 (di cui 30 in Sicilia e 24 in Calabria); Serenissima n. 31 (di cui 17 in Sicilia e 14 in Calabria).

⁹⁵ Così distinti per singola obbedienza: GOI n. 457 (di cui 216 in Sicilia e 241 in Calabria); GLI n. 37 (di cui 19 in Sicilia e 18 in Calabria); GLRI n. 1.381 (di cui 890 in Sicilia e 491 in Calabria); Serenissima n. 4 (tutti in Calabria).

⁹⁶ 74 in Sicilia e 6 in Calabria, tutti appartenenti alla Gran loggia regolare d'Italia.

riportati in modo identificabile (anche se un soggetto con generalità, cioè soltanto con nome e cognome, corrispondenti a uno dei due predetti “fratelli”, attraverso l’esame del materiale informatico sembrerebbe essere stato nominato da Venzi, il 25 febbraio 2006, quale “assistente gran direttore delle cerimonie onorario”)⁹⁷.

Si tratta, comunque, in via generale, di casi che non hanno un significato complessivo univoco posto che non sempre si è avuta la certezza che i nominativi emersi da altri atti abbiano fatto parte delle quattro “obbedienze” di cui si dispone degli elenchi o di altre delle quali non si hanno i relativi dati.

Si è anche proceduto, nei limiti del possibile trattandosi di bacini in parte diversi, a un raffronto tra gli elenchi del 2017 con quelli degli anni 1993-1994, allora trasmessi alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi (RC).

In particolare, pur nella consapevolezza di non poter ottenere un risultato statistico in termini di valore assoluto, determinato in primo luogo dall’eterogeneità delle fonti di acquisizione dei dati, sono state elaborate comparazioni tra i nominativi degli elenchi di iscritti a sodalizi massonici – per le regioni Calabria e Sicilia – acquisite nel 1993-1994⁹⁸ e quelli degli elenchi sequestrati dalla Commissione nell’inchiesta del 2017.

A tal proposito appare necessario rammentare che le liste del 1993-1994, riguardavano gli elenchi degli iscritti al Grande oriente d’Italia (GOI), Grande oriente italiano (Muscolo), Gran loggia d’Italia (centro sociologico italiano) e altre “obbedienze” minori, in possesso di quell’autorità giudiziaria⁹⁹; mentre i nominativi degli iscritti alla massoneria acquisiti nella recente inchiesta della Commissione hanno riguardato le citate quattro “obbedienze”.

È necessario inoltre osservare che i nominativi sui quali è stato possibile effettuare una comparazione riguardano unicamente quelli identificati compiutamente (con almeno nome, cognome e data di nascita).

Pertanto, con riferimento alle liste del 1993-1994 sono stati utilizzati per il confronto 4.256 nominativi (2.043 per la Calabria, 2.213 per la Sicilia) a fronte dei 5.734 nominativi riportati negli elenchi della procura della Repubblica di Palmi (2.752 per la Calabria, 2.982 per la Sicilia), ossia il 74,22 per cento.

In altri termini, anche allora, una quota significativa dei nominativi riportati negli elenchi non era compiutamente identificabile.

Premesso che gli elenchi agli atti della procura di Palmi nel 1993-1994 riguardavano un novero di “obbedienze” in parte diverso e più ampio rispetto a quelli oggetto di esame da parte di questa Commissione, va rilevato che vi è una parziale discordanza tra di essi nella misura in cui non sono stati rinvenuti negli elenchi acquisiti nel 2017, come noto riferiti a un arco di tempo che va dal 1990 a oggi, taluni nominativi di soggetti all’epoca censiti e poi coinvolti in fatti di mafia¹⁰⁰.

⁹⁷ Cfr. verbale della prima comunicazione della Gran loggia regolare d’Italia, tenutasi a Roma il 25 febbraio 2006 presso l’Hotel St. Regis di Roma (doc. 1658.3 e 7).

⁹⁸ Cfr. Doc. 2101 (XI Legislatura).

⁹⁹ Cfr. considerazioni riportate nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, XI Legislatura, Doc. XXIII n. 14: «Nelle anagrafi sequestrate sono compresi anche i nominativi degli «assonnati» o «depennati» dai piè di lista delle logge (si tratta dei massoni che non partecipano più ai lavori della loggia e che non pagano le quote associative), dei deceduti e degli espulsi. È il caso di ricordare che il 4 marzo del 1982, l’allora gran maestro del GOI, generale Battelli, “assonnò” di imperio tutti i fratelli iniziati con procedura alla memoria, in attesa di una loro eventuale, successiva, decisione circa la scelta di una loggia regolare alla quale affiliarsi. Molti dei nominativi di quelle persone non figurano negli elenchi sequestrati».

¹⁰⁰ Cfr., ad esempio, le situazioni riferite nella parte II, paragrafo 6.3, con riguardo all’ASL di Locri.

Non possono certamente trarsi, dai dati sopra riportati, significati univoci, non potendosi escludere in maniera aprioristica fenomeni di mera superficialità nella tenuta degli elenchi.

Il numero dei non identificati e dei non identificabili è tuttavia consistente; del pari è rilevante il numero di 193 soggetti iscritti in procedimenti penali di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale; ancora, è cospicuo il numero di soggetti che pur non essendo indagati, imputati o condannati per delitti di natura mafiosa, hanno diretti collegamenti, parentali o di altro genere, con esponenti mafiosi, sì da poter costituire, almeno in astratto, un anello di collegamento tra mafia e massoneria (così come, del resto, verificato da questa Commissione in altre inchieste, circa la formazione delle liste elettorali o degli enti pubblici infiltrati dalla mafia).

In ogni caso, rimane il dato oggettivo del rifiuto a consegnare gli elenchi, in parte inattendibili, in parte celanti l'identità di taluni iscritti, in parte contenenti affiliati con precedenti penali per mafia; dato che, nella sua scarna obiettività, non può non destare allarme.

5. Il segreto dei nomi

Oltre alla segretezza degli elenchi, che riguarda, come visto, la non conoscibilità di un'alta percentuale di nominativi di massoni, in talune "obbedienze", se ne è riscontrata un'altra forma più ampia che coinvolge, cioè, gli iscritti *tout court* sebbene annotati nelle liste in modo palese.

Si è già detto, infatti, di quelle regole ordinamentali che vietano la rivelazione a terzi dell'identità dei "fratelli". Tale divieto, tuttavia, come si è potuto accertare, riguarda anche la pubblica autorità.

Ci si riferisce, in particolare, alla questione del dovere dei dipendenti pubblici di dichiarare, all'amministrazione di appartenenza, l'eventuale affiliazione «ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio»¹⁰¹.

Orbene, quando, nel corso della sua prima audizione, è stato domandato al gran maestro Bisi se gli affiliati alla sua "obbedienza" assolvessero al dovere e se il GOI ne verificasse o ne sollecitasse l'adempimento¹⁰², egli lasciava intendere che, nella sua "obbedienza", non era ancora chiaro come procedere tant'è che «i nostri fratelli hanno chiesto ai loro superiori che cosa debbano fare». La risposta era, dunque, sorprendente: i pubblici dipendenti anziché informarsi presso le proprie amministrazioni, attendevano le disposizioni dei superiori massoni prima di uniformarsi al dettato normativo.

Nella successiva audizione a testimonianza¹⁰³ si ritornava sull'argomento e, stavolta, Bisi, dopo essersi maggiormente documentato, sosteneva che, siccome il dovere del pubblico impiegato è quello di riferire se appartenga a una associazione che interferisca con l'attività professionale, non vi è alcun obbligo di dichiarare l'adesione alla massoneria.

¹⁰¹ Cfr. decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

¹⁰² Seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 169: «PRESIDENTE. Il dipendente della pubblica amministrazione può anche essere iscritto a una loggia massonica (non deviata) ma deve sempre e comunque comunicarlo preventivamente, altrimenti rischia il licenziamento, e a nulla vale appellarsi al diritto alla *privacy* perché, in ogni caso, prevalgono i principi della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione».

¹⁰³ Seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 184.

In sostanza, in ambito massonico, era stata recepita questa interpretazione¹⁰⁴ attraverso cui, con un preventivo giudizio di non interferenza, sostitutivo di quello dell'ente pubblico, si consente ai "fratelli-pubblici impiegati" di mantenere la segretezza sulla propria affiliazione massonica. Viene anche da pensare che le esigenze del segreto, evidentemente ritenute prevalenti rispetto a quelle dell'ordinamento dello Stato, hanno portato una certa massoneria, che pur pretende dagli affiliati l'impegno ad «adempiere fedelmente i doveri e i compiti relativi alla mia posizione e qualifica nella vita civile», a confinare quell'obbligo tra il novero delle disposizioni che «non si conformino alla Costituzione».

Un altro caso emblematico, che dimostra l'esattezza della suddetta chiave di lettura è quello della loggia "Araba fenice" della GLRI.

Accadeva, infatti, che essendovi in corso verifiche da parte della Digos, uno dei "fratelli" aveva consegnato a tale organo di polizia, previa richiesta scritta, gli elenchi della loggia "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria e, previa richiesta orale, quelli della loggia "Araba fenice".

L'ottemperanza del "fratello" all'ordine dell'autorità, almeno per quanto riguarda la richiesta orale, venne considerata colpa massonica che determinò la sua sospensione in attesa della espulsione. Tale decisione venne stigmatizzata dagli iscritti all'"Araba fenice", rimasti increduli per la circostanza che il rispetto delle autorità avesse potuto comportare l'emissione di un sì grave provvedimento e, dunque, in massa, rassegnarono le proprie dimissioni, così determinando il naturale scioglimento della loggia.

Particolarmente significativi sono gli atti inerenti a tali vicende.

Risulta infatti che, la dirigenza della Gran loggia regolare d'Italia comunicava al suddetto "fratello" di aver «manifestato una scorretta gestione dei dati sensibili dei membri di loggia» e che, pertanto, veniva sospeso «con richiesta di espulsione».

L'incolpato, a sua volta, ribatteva «vista la gravità e contrarietà alle norme di legge che la S.V. avrebbe voluto che ponessi in atto, non esibendo un documento legittimamente richiesto dall'autorità di polizia» rassegnando le proprie dimissioni.

Dal loro canto, gli altri componenti della loggia, dimettendosi, rimarcavano «che l'aver consegnato a un ispettore di polizia, delegato dall'autorità giudiziaria, un semplice elenco dei dati anagrafici degli aderenti alla loggia "Araba fenice", non poteva considerarsi una incauta divulgazione di dati sensibili e anzi si configurava quale condotta lecita e ottemperante dei doveri che ciascun aderente a ogni organizzazione massonica deve osservare ai sensi della legislazione vigente».

Se non si hanno elementi di sorta per affermare che la reazione dell'"obbedienza" tendesse a ostacolare le indagini e a salvaguardare gli iscritti in rapporto con la mafia (che, come si è visto, appartenevano alla loggia), quantomeno un tale atteggiamento non può che leggersi nella ricorrente ottica della tutela della segretezza, anche verso le istituzioni, del nominativo degli appartenenti alla massoneria.

¹⁰⁴ Una posizione simile è stata assunta anche dal gran maestro Binni il quale, a proposito dei dipendenti pubblici iscritti alla sua "obbedienza", affermava dinanzi alla Commissione, nell'audizione del 25 gennaio 2017 (resoconto stenografico n. 186) che non è richiesta la dichiarazione alla pubblica amministrazione dell'adesione anche perché «può diventare un elemento di paura», atteso che lui stesso ha perso il lavoro per avere dichiarato di essere massone. Anche per i gran maestri delle altre due "obbedienze" non esisterebbe tale obbligo e, comunque, dichiaravano che non si premuravano di certo di invitare i "fratelli" a effettuare le comunicazioni agli enti pubblici da cui dipendevano (audizioni rese dinanzi alla Commissione da Fabio Venzi (GLRI) e Massimo Criscuoli Tortora (SGLI) il 24 gennaio 2017 – resoconto stenografico n. 185).

6. Il segreto dei fatti

Una serie di accertamenti evidenzia, altresì, un generalizzato dovere di segretezza che riguarda, parallelamente, anche gli accadimenti interni alla massoneria e ciò anche quando essi assumano pubblico interesse.

Una prima vicenda in tal senso, è quella relativa all'avvocato Amerigo Minnicelli, massone di lungo corso e per discendenza, maestro venerabile della loggia "Luigi Minnicelli" di Rossano.

Attraverso la sua audizione a testimonianza del 31 gennaio 2017 e le missive dallo stesso inviate o prodotte alla Commissione, è stato possibile verificare che egli, insieme ad altri otto maestri venerabili calabresi, con una lettera del 10 ottobre 2011, sollecitava i vertici del GOI a prestare maggiore attenzione nella scelta dei "profani", stante il concreto pericolo di infiltrazioni 'ndranghetiste. Inoltre, quale direttore del sito *web* www.goiseven.it, prendendo spunto dall'arresto, avvenuto il 29 luglio 2011, di un "fratello" accusato di aver intrattenuto rapporti con la mafia, aveva pubblicato un articolo, in cui si sosteneva che si stava «seduti su un braciere ardente» posto che «nei piè di lista delle logge vicine ai territori 'ndranghetisti sarebbe entrato di tutto e di più».

L'unico risultato prodotto da queste segnalazioni fu che, nell'ottobre 2012, Minnicelli veniva espulso dal Grande oriente d'Italia¹⁰⁵ e, per di più, a suo dire, a differenza di altri iscritti che, sebbene colpiti da misure cautelari o coinvolti in reati gravissimi, non avevano subito alcun procedimento disciplinare massonico.

Orbene, ciò che rileva in questa vicenda, certamente caratterizzata da un clima conflittuale tra le parti, sono le ragioni sottese al provvedimento di espulsione.

Poiché non risulta che gli altri otto firmatari dell'esposto abbiano subito eguale trattamento, è allora nella denuncia pubblica, tramite il *web*, che va individuata la colpa del massone il quale, appunto, aveva divulgato, nonostante il dovere di segretezza, i fatti interni all'"obbedienza".

Ciò emerge, per altri versi, anche dalla pretestuosità della motivazione formale del decreto. Minnicelli, in sostanza, non veniva accusato della rivelazione di vicende compromettenti, bensì, attraverso un contorto ragionamento, di avere, con la pubblicazione dell'articolo su Internet, accessibile ai profani, leso l'onore e la reputazione dei maestri venerabili così accusati, implicitamente, di omessa vigilanza sulle logge calabresi¹⁰⁶. Divieto di parlare in pubblico, dunque, specie se si tratti di mafia.

Il dovere di tacere vale probabilmente anche nei confronti delle stesse istituzioni, come plasticamente avvenuto proprio di fronte a questa Commissione parlamentare antimafia allorché veniva domandato a Stefano Bisi, e cioè al gran maestro di una delle "obbedienze" di maggiore rilievo numerico tra quelle operanti in Italia, di illustrare le ragioni dello scioglimento della citata loggia calabrese "Rocco Verduci" di Gerace.

In particolare, nella sua prima audizione, in forma libera, del 3 agosto 2016, il gran maestro così si esprimeva:

¹⁰⁵ Minnicelli impugnava il provvedimento di sospensione davanti al tribunale civile di Roma ma la richiesta cautelare veniva respinta e il giudizio è tuttora pendente in corte di appello (con udienza fissata nel novembre 2018).

¹⁰⁶ Più tardi era lo stesso Bisi, nell'audizione del 3 agosto 2016, a confermare le ragioni dell'espulsione: «Amerigo Minnicelli non venne espulso perché fece delle denunce. Venne espulso dagli organi della cosiddetta giustizia domestica, la giustizia interna, dai proviviri... per offese ai vertici nazionali e regionali del Grande oriente d'Italia».

«BISI. Quando ci sono logge, non in cui ci sono infiltrazioni della malavita organizzata, ma che non si comportano ritualmente – non tengono l’anagrafe degli iscritti, non tengono i verbali come dovrebbero essere – si abbattono le colonne, come è stato fatto nel caso di tre logge, una a Locri, una a Brancaleone e l’altra a Gerace.

PRESIDENTE. Ci racconta che cosa c’era in queste logge?

BISI. Abbiamo fatto delle verifiche. Non c’era la ritualità necessaria, ragion per cui siamo intervenuti per abbattere le colonne di queste logge. Facciamo così perché abbiamo un’organizzazione interna di controlli ferrei su tutte le officine sparse dal nord al sud [...].

PRESIDENTE. Cosa significa “irritualità”?

BISI. Quando si iniziano i lavori, si indossa il grembiule e si indossano i guanti [...].

PRESIDENTE. Può essere sciolta una loggia perché non ci si mette il grembiule e non si indossano i guanti?

BISI. Sì.

PRESIDENTE. Perché lo considerate un sintomo di altro, spero.

BISI. Può essere un sintomo di altro».

Nella successiva audizione, avvenuta nella forma della testimonianza, del 18 gennaio 2017, Bisi ribadiva le medesime dichiarazioni:

«BISI. Da quando, da due anni e mezzo o poco più, sono io gran maestro, mi pare siano state abbattute le colonne di tre logge o quattro, ma potrei sbagliarmi. La demolizione delle colonne può avvenire per più motivi, come è scritto sempre nel libro della costituzione e del regolamento dell’ordine [...]. Sì, sono state tre logge in Calabria, che abbiamo demolito [...]. Quanto ai motivi, erano logge che non si riunivano come ci si deve riunire, non avevano una condotta regolare rispetto agli antichi doveri e rispetto ai regolamenti e alle costituzioni dell’ordine. Abbiamo, quindi, demolito queste logge [...].

PRESIDENTE. Le logge che sono state soppresse - Locri, Gerace e Brancaleone, se non sbaglio... [...]. Le colonne sono state abbattute per problemi rituali, sostanzialmente?

BISI. Per problemi organizzativi [...].»

In sostanza, nonostante le sollecitazioni in tal senso, il gran maestro, in entrambe le audizioni, non faceva alcun riferimento a eventuali rapporti con la ‘ndrangheta da parte della “Rocco Verduci” che, in base al suo racconto, era stata da egli sciolta per questioni rituali.

La documentazione cartacea in sequestro, invece, come visto, rappresentava una diversa realtà.

Dalla sequenza degli atti della loggia e dal loro contenuto, infatti, appare evidente che il gran maestro sapeva quali fossero le reali problematiche di quella articolazione sia perché aveva, in un primo tempo, revocato il provvedimento di Raffi, ritenendo cessato “l’inquinamento malavitoso” (che, quindi, quantomeno vi era stato), e sia perché, richiamando, a sostegno del suo successivo provvedimento di scioglimento, la relazione e l’ispezione della circoscrizione calabrese, evidentemente aveva dato atto, seppure implicitamente, della questione dell’infiltrazione mafiosa a cui tali note si riferivano.

Si potrebbe sostenere che le ragioni rituali ben possono coincidere con quelle sostanziali (ad esempio, l’ingresso nella massoneria di un “fratello” vicino alla mafia, dunque privo dei requisiti di moralità richiesti per l’adesione, è anche una questione formale) ma rimane il fatto che il gran maestro Bisi non ha nemmeno accennato, nonostante le plurime domande al riguardo, che lo scioglimento era avvenuto sì per un vizio “massonico”, ma cagionato, nella sostanza, dalle possibili

infiltrazioni mafiose. Egli, invece, ha preferito parlare di “grembiuli” e di “guanti” evitando di riferire il fulcro degli accadimenti.

Non è certamente questa la sede per valutare se le dichiarazioni di Stefano Bisi rese alla Commissione parlamentare antimafia possano avere penale rilevanza, tuttavia la condotta del gran maestro appare egualmente di particolare rilievo e allarme.

Emerge, infatti, una chiara riluttanza a riferire i fatti, proveniente dal gran maestro di una delle “obbedienze” più importanti, e manifestata nei confronti di un organo previsto dall’articolo 82 della Costituzione, evidentemente percepito come un’entità “esterna”, priva di qualunque titolo per conoscere le segrete vicende della massoneria.

Il silenzio di Stefano Bisi non può ritenersi un fatto isolato, essendosi riscontrati altri atteggiamenti simili, piegati al silenzio e, per di più, anche quando i fatti nascosti abbiano assunto astratto rilievo penale.

Nel contesto dell’ispezione disposta dal gran maestro Raffi sulla “Rocco Verduci”, infatti, era emerso, come accertato dalla documentazione in sequestro, che un magistrato onorario, appartenente alla predetta loggia, aveva chiaramente denunciato, ma soltanto in ambito massonico, una prima vicenda, risalente al dicembre 2010, riguardante le pressioni da egli subite a opera di due suoi “confratelli” affinché si adoperasse per intervenire sul giudice monocratico del tribunale di Locri al fine di ottenere, in favore dei figli di uno dei due, sottoposti a un procedimento penale per ricettazione, la derubricazione del reato.

Vale la pena aggiungere che il massone che sollecitava l’intervento del magistrato onorario in favore dei propri figli indagati, era un medico della ASL di Locri, poi sciolta per mafia, nonché figlio di un noto boss ‘ndranghetista, mentre il massone che lo accompagnava, per sostenerne la richiesta, era un soggetto che, all’epoca di fatti, svolgeva un ruolo direttivo nell’ambito della “Rocco Verduci”.

Più tardi si verificava un similare episodio, ancor più significativo. Dai documenti ispettivi risulta infatti che, intorno al mese di aprile 2012, il predetto magistrato onorario fu ulteriormente sollecitato, da un altro dei suoi “fratelli” di loggia, affinché intervenisse ancora, riservatamente, presso i magistrati della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria al fine di perorare la causa di un terzo massone, già consigliere della regione Calabria, avendo questi saputo che, in quel momento, nell’ambito di una indagine antimafia, naturalmente coperta dal più rigoroso segreto, si stava vagliando la sua posizione.

Vale la pena aggiungere, anche in questo caso, che il massone che si stava prodigando presso il magistrato onorario in favore del politico, già si era prestato, nei confronti di quest’ultimo, per far ammettere nella loggia un nuovo “bussante”, figlio incensurato di un soggetto tratto in arresto per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Saggezza” della DDA di Reggio Calabria.

Non vi è dubbio che la sollecitazione non andò in porto o non diede i frutti sperati, atteso che, da lì a un mese, nel maggio 2012, nell’ambito dell’operazione “Falsa politica”, l’ex consigliere regionale fu tratto in arresto unitamente ad altri tredici soggetti a vario titolo accusati di essere contigui alla “locale” di ‘ndrangheta di Siderno, e poi condannato a 12 anni di reclusione per il reato di cui all’articolo 416-*bis* del codice penale con sentenza non ancora definitiva.

Orbene, coerentemente con quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, rileva l’atteggiamento della gerarchia calabrese e nazionale del GOI dinanzi alla segnalazione di tali gravi fatti. Vero è che, sotto la “gran maestranza” di Raffi, queste vicende, a differenza di quanto

accaduto con l'avvento di Bisi, contribuirono alla sospensione della "Rocco Verduci" per "inquinamento malavitoso". Tuttavia, né gli ispettori dell'epoca, né il responsabile calabrese, né la struttura centrale del GOI ritennero opportuno, anzi doveroso, informare le autorità civili - non vi è traccia di alcuna forma di segnalazione - degli evidenti indizi di violazione delle norme penali. E nemmeno da parte del magistrato onorario risulta alcuna denuncia, nonostante la sua qualifica di pubblico ufficiale.

Il vincolo di solidarietà, dunque, non solo consentiva agli esponenti mafiosi di potere contare, in quanto massoni, perfino dei servigi *contra legem* del "confratello" magistrato, ma anche sul silenzio di questi e degli altri venuti a conoscenza delle vicende.

Tutto doveva rimanere all'interno del circuito della massoneria e l'agire massonico si è qui atteggiato pericolosamente a ordinamento separato dello Stato.

Le circostanze accertate, peraltro solo una parte del compendio probatorio, conducono necessariamente a una conclusione.

Quando la "segretezza" massonica, con i suoi corollari, finisce per sconfinare dai rituali esoterici, per atteggiarsi a ostacolo alla conoscenza da parte dello stesso Stato, non solo si mina, in un sistema democratico, il pilastro della trasparenza intesa come anticamera del controllo sociale, ma si crea un *humus* particolarmente fertile all'infiltrazione mafiosa.

Se la realizzazione, o il tentativo di realizzazione, dei programmi criminosi, infatti, avviene in un contesto riservato, chiuso a ogni interferenza statale, ciò non può che agevolare i disegni mafiosi che rimangono fisiologicamente sottotraccia e, per di più, ammantati dai valori massonici e tutelati dalla *privacy* riconosciuta alle associazioni di diritto privato.

Ma vi è di più. Quando la massoneria, nonostante la consapevolezza del pericolo che, nel suo seno, possano trovare composizione interessi di dubbia liceità, mantiene la propria chiusura ed evita la pubblica denuncia di chi alla massoneria attenta, essa conserva talune usanze, consone ai momenti storici in cui furono introdotte e che invece sono inaccettabili con l'avvento della democrazia. Tali usanze, infatti, consentono la strumentalizzazione di chi, nella massoneria, persegue finalità diverse da quelle filantropiche, e se non si preoccupa di opporsi alla colonizzazione mafiosa con un sistema di controlli reali, non può che ritenersi che essa è tollerante nei confronti della mafia.

Probabilmente, un atteggiamento diverso, magari accompagnato da una modernizzazione degli ordinamenti massonici, attraverso un'apertura all'esterno e, soprattutto, un rapporto non conflittuale con le leggi dello Stato, gioverebbe già alla stessa massoneria perché si abbatterebbe quel diffuso pregiudizio nei suoi confronti e, soprattutto, ridurrebbe il rischio della formazione nel suo stesso ambito di pericolose "zone grigie".

PARTE IV: LA MASSONERIA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

1. Premessa

L'ordinamento giuridico si è dotato, dal punto di vista penale, di una serie di norme che consentono di perseguire sia la miriade di possibili organizzazioni con fine illecito, quali, per ciò che qui rileva, le associazioni mafiose, punite dall'articolo 416-*bis* del codice penale, e quelle segrete, punite dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, sia, di converso, le svariate condotte del singolo che instaura con esse, quale *extraneus*, rapporti di cointeressenza o di fiancheggiamento.

Non si rinviene, invece, un sistema volto a regolare quei diversi fenomeni, trattati nelle pagine precedenti, in cui l'interesse criminale è rivolto a entità associative del tutto lecite le quali, lungi dal percepirsi e dichiararsi vittime, consentono o facilitano, anche soltanto inconsapevolmente, la propria strumentalizzazione.

Si è di fronte, dunque, a un cortocircuito: da un lato, l'infiltrazione mafiosa poiché inglobata e tollerata da legittime associazioni, occulta le sue caratteristiche di condotta antisociale; dall'altro lato, tali legittime associazioni che l'infiltrazione permettono, non sono sanzionabili.

Anzi, secondo la posizione dei gran maestri, manifestata per protestare contro le “ingerenze” della Commissione, vi sarebbe di più. Non solo, cioè, l'associazione massonica, in quanto tale, non è perseguibile, ma, addirittura, meriterebbe ampia tutela giuridica, compresa quella volta ad assicurarne fermamente la riservatezza, come si desumerebbe da una pluralità di disposizioni, anche di rango costituzionale, e da diversi arresti giurisprudenziali. Vengono infatti invocati l'articolo 18 della Costituzione, comma 1, che riconosce la libertà dell'individuo di associarsi liberamente senza autorizzazione alcuna; la normativa sul diritto alla *privacy*, specie nella parte che tutela i cosiddetti “dati sensibili”; talune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in cui lo Stato italiano sarebbe stato condannato per avere punito disciplinarmente la partecipazione di magistrati alle associazioni massoniche o per avere imposto a taluni pubblici amministratori, con le sue leggi regionali, divieti di appartenenza o doveri di dichiarazione di appartenenza alla massoneria.

La disamina che segue, sul panorama legislativo e giurisprudenziale in materia, pertanto, sarà finalizzata all'individuazione di possibili spazi di intervento per contenere quel cortocircuito e, laddove ve ne fosse bisogno, a dimostrare che le norme e le sentenze chiamate in causa dalla parte massonica, hanno subito un'interpretazione strumentale, anzi azzardata, volta a inoculare profili assolutori al loro atteggiarsi e a frenare il percorso di riflessione politica avviato da questa Commissione sulle “zona franche” che alimentano le mafie.

2. Le associazioni segrete nella Costituzione

Nella normativa precostituzionale, con la legge 26 novembre 1925, n. 2029¹⁰⁷, tipica espressione del regime fascista, il guardasigilli Rocco poneva fine alla sostanziale libertà attribuita di fatto, fino a quel momento, alle associazioni di diritto privato. E infatti, sebbene giustificata da ragioni di ordine pubblico, la normativa non era altro che uno strumento di repressione che, con il pretesto di colpire le consorterie segrete, invece legittimava ingerenze penetranti su qualunque

¹⁰⁷ I contenuti di tale legge sono stati in seguito trasfusi nel TULPS del 1931 agli articoli 209 e seguenti, vigente sino alla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (talvolta definita, impropriamente, legge “Anselmi” o legge “Spadolini-Anselmi”).

forma di compagine sociale, con evidenti finalità di contrasto verso tutte quelle associazioni che non si uniformassero al regime autoritario.

In particolare, nell'articolo 1 si prevedeva l'obbligo, penalmente rilevante, di qualunque associazione di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza, qualora ciò fosse stato richiesto, ogni notizia sulla loro composizione, organizzazione e attività. Inoltre, all'articolo 2 si stabiliva il divieto per i dipendenti civili e militari dello Stato di appartenere, pena il licenziamento, ad associazioni operanti in modo clandestino od occulto, o in cui i soci erano vincolati dal segreto.

La nozione di segretezza che emergeva dalle suddette disposizioni, quindi, aveva natura sia formale (dovendosi qualificare segrete quelle associazioni che si sottraevano al regime di pubblicità) che sostanziale (collegata, per i dipendenti pubblici, al *modus operandi* dell'associazione).

Con la Carta costituzionale, invece, si è segnata, nell'articolo 18, la definitiva consacrazione della libertà di tutti i cittadini di associarsi, senza necessità di autorizzazione alcuna, essendo le realtà associative una delle "formazioni sociali" previste dall'articolo 2 della Costituzione in cui si svolge la personalità dell'individuo. L'articolo 18, però, per raccordare la libertà associativa alle esigenze di ordine pubblico, ha espressamente vietato: le associazioni che perseguono finalità vietate ai singoli dalla legge penale (comma primo); le associazioni segrete (comma secondo, parte prima); le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (comma secondo, parte seconda).

L'inserimento del divieto di associazione segreta, dovuto alla proposta di Togliatti e di Amadei, diede luogo, però, a un animato dibattito in seno all'Assemblea costituente sul significato da attribuire alla nozione di segretezza.

Secondo un orientamento, essenzialmente di parte massonica, la segretezza vietata doveva essere soltanto quella rivolta a celare un fine illecito, poiché l'associazione ha diritto «a certe forme particolari di riservatezza, sia per quanto riguarda particolari deliberazioni, sia nei confronti dell'elenco dei soci» che, se rese note, violerebbero la libertà dei cittadini¹⁰⁸.

Prevalse invece il diverso orientamento espresso dall'on. Aldo Moro, secondo cui doveva rilevare la mera volontà della società di essere segreta, e dall'on. Tupini¹⁰⁹, secondo cui il divieto di segretezza ha carattere assoluto e non strumentale alle finalità associative, poiché le società segrete sono concepibili solo nei regimi dittatoriali, quando la libertà è limitata o inesistente, ma non in quelli democratici dove ogni associazione può vivere alla luce del sole¹¹⁰.

Dall'esito di tale dibattito e dalla stessa formulazione della norma, può ricavarsi, in primo luogo, che la Costituzione ha introdotto un concetto sostanziale di segretezza. Del resto, coerentemente, da un lato, non si è previsto di introdurre, a livello costituzionale, un generale regime di pubblicità delle associazioni (che qualificasse come segrete le associazioni che a esso si sottraggano) e, dall'altro, le successive "Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione" contenute nella "legge Spadolini", offrono, come si dirà, una definizione strettamente sostanziale della segretezza. Ne deriva, pertanto, una nozione in base alla quale deve considerarsi segreto il sodalizio che mira a mantenere occulta la propria esistenza o la propria essenza¹¹¹. Anzi, in mancanza di un regime generale che renda obbligatoria la diffusione delle notizie concernenti

¹⁰⁸ Cfr. Cevalotto, *Atti Ass. Cost.*, Res. I s.c., p. 471.

¹⁰⁹ Cfr. A. Moro, *Atti Ass. Cost.*, Res. I s.c., p. 472; Tupini, *Atti Ass. Cost., Discussioni*, vol. III p. 2754.

¹¹⁰ Cfr. Enrico Spagna Musso, "Il problema costituzionale della massoneria" 1992, in "*Scritti di diritto costituzionale*", Giuffrè Editore, 2008.

¹¹¹ Cfr. Paolo Ridola, "*Democrazia pluralistica e libertà associative*", Milano Giuffrè Editore, 1987.

qualsivoglia compagine associativa, la segretezza non può che essere intesa come adozione di un modello organizzativo che, in modo programmatico e sistematico, precluda la propria conoscibilità con riguardo ad aspetti di trasparenza comunemente accettati per analoghe formazioni¹¹².

In secondo luogo, dall'*iter* e dal testo della norma in esame, si desume che il divieto della segretezza sostanziale ha un carattere del tutto autonomo rispetto alle finalità dell'associazione: mentre l'articolo 18 della Costituzione prevede espressamente il perseguimento di determinati fini da parte delle associazioni illecite del primo comma e di quelle militari del secondo comma, null'altro dispone per le associazioni segrete, così dimostrando una precisa e categorica volontà legislativa in cui il divieto si sostanzia nel mero carattere di segretezza dell'associazione. La *ratio* di tale scelta va infatti individuata, come già del resto chiarito in sede di Assemblea costituente, non tanto nella presunzione d'illiceità dei sodalizi segreti che inclina verso la logica del sospetto, ma proprio nella necessità di impedire che, in un sistema democratico, possano avere luogo formazioni di potere separate e sottratte a qualunque controllo. Rileva, dunque, l'esigenza della comunità sociale alla conoscenza di quelle formazioni che si sviluppano nel proprio ambito poiché il loro occultamento determina l'impossibilità di valutarne la compatibilità con gli interessi generali. Come giustamente osservato da G. Zagrebelsky «l'articolo 18 della Costituzione garantisce nel modo più ampio la libertà di associazione, ma richiede un corrispettivo di lealtà che la vita associativa si svolga alla luce del sole».

3. Le associazioni segrete nella legge 25 gennaio 1982, n. 17

La legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante “Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2” (cosiddetta legge Spadolini) rappresenta la prima riprova, seppur involontaria, del fatto che il necessario dibattito giuridico e politico sulle associazioni segrete è stato da sempre eluso.

Infatti, soltanto a distanza di ben quasi quarant'anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, e soltanto in seguito al grave scandalo dovuto alla scoperta della loggia “Propaganda 2”, si trovò l'occasione per iniziare a pensare all'attuazione dell'articolo 18, comma secondo, della Costituzione.

Inoltre, la normativa¹¹³, rivolta a colpire, in quel particolare momento storico, i fenomeni di deviazione, ha finito, in realtà, per non disciplinare le associazioni segrete.

Va in primo luogo sottolineato che la legge è rimasta sostanzialmente disapplicata, essendosi risolta, di fatto, in una legge *ad societatem* condannata all'ineffettività sia per il principio dell'irretroattività (non potendo estrinsecarsi sulla vicende della loggia P2 per le quali era stata emanata); sia perché, comunque, non è stata in grado di rispecchiare le dinamiche associative che si sviluppano occultamente in ambito socio-politico tant'è che le relative indagini, negli anni, non hanno di solito prodotto alcun esito o, più spesso, si sono avvalse del diverso strumento dell'articolo

¹¹² Cfr. ordinanza di applicazione custodia cautelare disposta dal tribunale di Roma, sezione GIP, in data 6 luglio 2010 nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR nei confronti di Carboni Flavio ed altri, cosiddetta operazione *Insider* sulla P3, (doc. 1785.1).

¹¹³ Va qui rammentato schematicamente che, con tale disciplina (a carattere misto, trattandosi sia di legge attuativa della Costituzione sia di provvedimento a contenuto amministrativo in riferimento allo scioglimento della loggia P2), si definisce l'associazione segreta (art. 1), si prevedono sanzioni penali e amministrative a carico di chi ne faccia parte (articolo 2), si regola il potere di scioglimento (articolo 3) e le misure adottabili in caso di appartenenza di dipendenti pubblici ad associazioni segrete (articolo 4), si abrogano gli artt. 209 e 212 TULPS (articolo 6).

416-*bis* del codice penale; sia perché l'irrisoria pena edittale prevista dall'articolo 2 della legge per il delitto di partecipazione ad associazioni segrete incide, comunque, sulla concreta perseguibilità delle stesse.

L'inoperatività della suddetta legge si evidenzia anche con riferimento al suo articolo 4 che, anche per la macchinosità di alcune previsioni, ha fatto da sponda a una volontà generalizzata di disapplicazione. Così, la commissione competente a giudicare i rilievi disciplinari per i dipendenti iscritti ad associazioni segrete¹¹⁴, dopo essere stata nominata per un primo triennio, non è stata più costituita. Allo stesso modo, le regioni chiamate a emanare per i dipendenti regionali, secondo lo stesso articolo 4 «leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo», nella gran parte dei casi non hanno dato attuazione all'obbligo legislativo¹¹⁵.

Di converso, la legge n. 17 del 1982, rivela l'improduttività degli effetti che si proponeva, ne ha determinati altri.

Innanzitutto, ha dato luogo a una nozione di società segreta, diversa da quella concepita in sede costituzionale, che ha consentito finora l'attività di compagini sociali che andavano diversamente regolate.

In particolare, l'articolo 1, definendo le associazioni segrete, le qualifica in quelle che, sebbene operanti all'interno di associazioni palesi, presentino talune caratteristiche (analiticamente indicate e alternative tra loro) consistenti: nell'occultamento dell'esistenza dell'associazione, ovvero nel tenere segrete congiuntamente le finalità e le attività sociali, ovvero ancora nel rendere sconosciuta, in tutto o in parte, all'esterno o all'interno del sodalizio, l'identità degli associati.

Tuttavia, accanto a tale condivisibile nozione sostanziale di segretezza, conforme alla volontà dei Costituenti, il medesimo articolo 1 ha inteso subordinare la rilevanza giuridica dell'associazione segreta, così come definita, all'integrazione di un ulteriore requisito: deve cioè svolgere attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche. In sostanza, mentre l'articolo 18 della Costituzione proibisce, nel secondo comma, le associazioni segrete in quanto tali, al contrario la legge n. 17 del 1982 somma tale requisito a quello stabilito, in maniera del tutto indipendente, nel primo comma del medesimo articolo 18 (che vieta le associazioni che perseguono fini vietati ai singoli dalla legge penale).

Inoltre, il previsto legame tra la segretezza sostanziale e l'interferenza sull'esercizio delle funzioni pubbliche, oltre a essere affetto da evidenti profili di incostituzionalità, rende comunque privo di significato il divieto di segretezza. Infatti, se, da un lato, la suddetta interferenza spesso può tradursi nella programmazione di reati contro l'organizzazione dei pubblici poteri, sicché già tali condotte trovano sanzione penale indipendentemente dalla segretezza delle associazioni da cui provengano, di converso, tutte le associazioni per delinquere, sono segrete, con la conseguenza che il divieto di segretezza sancito in via autonoma dall'ultimo comma dell'articolo 18 della Costituzione si rivelerebbe superfluo.

Vi è altresì da osservare che, anzi, la legge n. 17 del 1982, accorpando i due diversi elementi, cioè il modo di essere dell'associazione e suo il fine illecito, ha di fatto aumentato il coefficiente di segretezza delle logge ufficiali che, proprio perché perseguono finalità lecite e, dunque, esulano dal divieto legislativo, hanno potuto mantenere, in concreto, le barriere invalicabili alla conoscenza esterna e interna.

¹¹⁴ Tale commissione deve essere nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹¹⁵ Hanno legiferato in tal senso solo poche regioni quali la Toscana, la Liguria, l'Emilia-Romagna, il Piemonte.

Probabilmente la formulazione dell'articolo 1 della legge Spadolini risente sia dell'esigenza di determinatezza e di selettività ai fini della costruzione della fattispecie penale di cui all'articolo 2 della medesima legge sia di quella, cogente, di rispondere all'emergenza costituita dalla scoperta della loggia P2 e sulla quale le norme si sono dovute permeare. Secondo tale impostazione, è quindi il programma di influenza, ulteriore rispetto alla segretezza e in grado di esprimere un maggiore disvalore, che può legittimare il ricorso alla sanzione penale.

Come correttamente osservato, però «il divieto di segretezza costituzionalmente rilevante non implica, in linea generale, la necessità che l'ordinamento debba reagire comunque, con una risposta di carattere penale. Il fatto che il programma dell'associazione sia intrinsecamente lecito, non può considerarsi irrilevante allorquando si tratti di individuare le conseguenze sanzionatorie, applicabili in caso d'inosservanza del limite di cui all'articolo 18, comma 2, della Costituzione. L'interesse alla base del divieto costituzionale potrebbe, infatti, risultare adeguatamente soddisfatto anche attraverso il mero scioglimento dell'associazione, sufficiente in quanto tale a eliminare il disvalore insito nell'esercizio in forma occulta della libertà associativa [...]. (Mentre) la giustificazione della previsione di sanzioni penali presuppone l'incidenza su interessi ulteriori e meritevoli di più intensa proiezione rispetto a quello del metodo democratico della trasparenza che, come si è visto, deve ritenersi sotteso al divieto costituzionale»¹¹⁶.

4. Segretezza o riservatezza delle associazioni massoniche?

A questo punto dell'analisi, e proseguendo in una prospettiva costituzionale, bisogna domandarsi quale sia il rapporto tra il divieto di segretezza (inteso esclusivamente ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione) che riguarda qualunque forma associativa con finalità lecite, e il diritto alla riservatezza (anch'esso desumibile, seppure in via interpretativa, dalla Costituzione) estensibile a tutte le associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile poiché ambiti in cui si estrinseca la personalità del singolo.

La questione appare di particolare rilievo posto che, con lo scudo del diritto alla riservatezza, una certa massoneria si è, fino a ora, sottratta alla sua intima conoscibilità ma pur negando di essere segreta.

Nel nostro ordinamento, dopo il passaggio dallo stato autoritario a quello democratico, la "conoscenza", in quanto connotata da un positivo giudizio di valore, costituisce il principio generale a cui devono ispirarsi i rapporti sia in campo pubblico che privato, mentre, di converso, il segreto, percepito in un'ottica limitativa, non può che avere natura eccezionale.

Più in particolare, nel campo del diritto pubblico, in piena consonanza con i meccanismi di gestione dello Stato democratico, si è giunti alla tassatività e alla riduzione dell'area di operatività del segreto che rimane confinato in ristretti ambiti, a tutela di straordinari interessi di preminente rilievo (si pensi al segreto di Stato). Su tale scia si è perfino giunti all'introduzione legislativa del diritto di accesso amministrativo con legge n. 241 del 1990 sicché, al tradizionale principio della segretezza degli atti di ufficio, si è sostituito quello opposto della trasparenza.

Nel campo dei rapporti tra privati, il processo evolutivo determinato dal cambio di regime ha parallelamente accresciuto l'area del riserbo sullo svolgimento della vita privata ma, rimanendo fermo il principio generale della conoscenza (connesso, tra l'altro, alla libertà di informazione),

¹¹⁶ Cfr. Alberto Gargani, in *"Potere e responsabilità nello stato costituzionale"*, pagine 119 e seguenti, Giappichelli Editore, 2014.

quest'ultima esigenza è stata soddisfatta¹¹⁷ attraverso uno strumento differente dal segreto, cioè la riservatezza, che presenta caratteristiche più appropriate ai modelli sociali attuali. Si tratta, così come è comunemente definita, di quel diritto della persona a che non siano divulgate determinate notizie inerenti alla propria sfera privata. La libertà di domicilio e la libertà di comunicazione, previsti dalla Carta costituzionale, sono due perni su cui si fonda il diritto alla riservatezza che, infatti, non ha uno specifico riconoscimento nella Costituzione mentre lo trova nell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Oggetto di questa libertà è, dunque, la sfera dell'intimità della persona (la vita privata, le abitudini, i costumi, gli orientamenti religiosi, filosofici o politici...) che non può essere invasa né attraverso le violazioni del domicilio o della segretezza della comunicazione, né da ogni altra forma di indiscrezione. Il diritto in esame, perciò, comporta, secondo la prevalente dottrina, da un lato una forte limitazione del diritto di cronaca e dall'altro una particolare tutela dei dati personali per la cui raccolta e trattamento il legislatore ha sottoposto a discipline di controllo le relative attività, pubbliche o private¹¹⁸.

La riservatezza, dunque, per definizione e per gli strumenti previsti per la sua tutela, non si traduce nell'assoluta segretezza degli elementi attinenti alla vita privata ma nella loro non pubblicabilità, salvo un interesse superiore contrario, e nella regolamentazione differenziata della loro circolazione (con la predisposizione di un sistema di controlli e sanzioni volto ad assicurare che la diffusione avvenga solo in conformità alle regole fissate dalla legge).

La differenza tra segreto e riservatezza appare chiara ed evidenzia che i due istituti agiscono in ambiti differenti non in contrasto tra loro. Infatti, il concetto di segreto indica il limite alla conoscibilità di un dato, destinato a rimanere occulto a ogni persona diversa da quelle che legittimamente lo conoscono. Invece, il concetto di notizia riservata implica una notizia di cui è semplicemente vietata la divulgazione; ne consegue che essa, sebbene conoscibile soltanto in una determinata cerchia o ambito, non è segreta e, pertanto, costituisce pur sempre una notizia per la quale lo Stato (inteso in senso ampio e non solo come autorità giudiziaria) non ha rinunciato alla propria facoltà di conoscenza.

A ciò va aggiunto, a ulteriore delimitazione del diritto alla riservatezza, che esso, pur integrando un aspetto di non secondaria rilevanza della proiezione della persona, non è un valore assoluto che trova diretta tutela nella Carta costituzionale vigente come bene primario e inviolabile ed è destinato perciò a soccombere di fronte a valori di ordine superiore postulati a livello costituzionale¹¹⁹.

Passando ad applicare tali principi alle associazioni massoniche analizzate può affermarsi, di conseguenza, non solo che, ovviamente, il diritto alla *privacy* può essere sacrificato in virtù di interessi superiori (come del resto dimostra la stessa legge n. 675 del 1996), ma che, il loro atteggiarsi, in realtà, esula ampiamente dall'ambito della riservatezza per sconfinare in quello della segretezza.

¹¹⁷ Eccetto per taluni cosiddetti "segreti privati", tutti ristrettamente tipizzati, come quello della corrispondenza.

¹¹⁸ In particolare, la legge n. 675 del 1996 (v. ora decreto legislativo n. 196 del 2003) ha dato luogo a una normativa particolarmente restrittiva dei cosiddetti dati sensibili cioè i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale.

¹¹⁹ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5881 del 6 ottobre 2003.

Va qui ricordato che, in seguito allo scandalo della P2, le “obbedienze” di maggiore rilievo procedettero a una sorta di modernizzazione¹²⁰ delle loro norme fondamentali evitando il manifesto scorrazzare, avvenuto fino a quel momento, di logge “coperte”, di logge “segrete”, di “fratelli” “all’orecchio”, di liste occulte e di tutte le altre possibili forme di dissimulazione di cui è stata data contezza dagli stessi massoni, seppure con riferimento agli anni passati, a questa Commissione¹²¹.

Tuttavia, come si è potuto constatare tramite l’inchiesta parlamentare, la presunta modernizzazione si è rilevata solo apparente e non ha portato a una vera e propria innovazione (semmai, a un ridotto livello di conoscenza sulla loro esistenza) in grado di arginare il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nella massoneria, come appare evidente da quanto già segnalato a proposito dei precedenti penali degli iscritti, delle logge abbattute per questioni mafiose, della presenza massonica in enti commissariati per le infiltrazioni di cosa nostra o della ‘ndrangheta, del sistema fittizio dei controlli massonici.

E se ciò è accaduto e continua ad accadere è perché, come già dimostrato, le “obbedienze”, di fatto, operano in un vero e proprio regime di segretezza che ben poco ha a che vedere con l’invocato diritto alla riservatezza. Basti, al riguardo, riportare qualche esempio tratto dalle pagine precedenti.

Quando, nello stesso ambito interno dell’associazione, un sodale non può sapere chi sono le persone con le quali si associa - e ciò perché vige un espresso divieto in tal senso¹²², o perché, tramite la subdola tecnica dell’“assonnamento”, alcuni nominativi di iscritti, che tali rimangono, vengono tuttavia estromessi dagli elenchi¹²³ - quando chi aderisce all’associazione nulla deve sapere di ciò che tale adesione comporti, nel corso del tempo, nei “livelli superiori” e quali siano le regole e gli obblighi che da ciò scaturiranno, e per di più in assenza di un diritto di recesso unilaterale (dovendo invece attendere la propria morte o il proprio depennamento per immoralità massonica¹²⁴), appare evidente che ci si muove nel vietato campo del segreto.

Quando, verso l’esterno, si oppone il rifiuto a una legittima richiesta di un’autorità istituzionale di ottenere gli elenchi degli iscritti, invocando pretestuosamente le norme sulla *privacy* che invece obbligavano a quella consegna e ciò per mantenere celati i nominativi dei propri appartenenti, compresi quelli con gravi precedenti per fatti di mafia¹²⁵; e quando, poi, nemmeno gli elenchi custoditi nelle sedi ufficiali danno atto di quale sia la reale composizione del substrato associativo perché gremiti di generalità incomplete, nomi inesistenti e di fantasia, o mere iniziali¹²⁶; quando i cittadini e finanche i pubblici ufficiali omettono di denunciare un fatto di reato perché ciò

¹²⁰ Ad esempio, l’abbandono di terminologie auliche e truculente, la sostituzione del giuramento con quello della promessa solenne, l’istituzione di siti Internet, la pubblica indicazione delle sedi ufficiali, gli inviti alla collettività per convegni e dibattiti.

¹²¹ Cfr., ad esempio, seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 169; seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del gran maestro del Grande oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 184; seduta del 31 gennaio 2017, audizione di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del Grande oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani, resoconto stenografico n. 187.

¹²² Cfr., ad esempio, sedute del 3 agosto 2016 e del 18 gennaio 2017, audizioni del gran maestro del Grande oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconti stenografici n. 169 e n. 184.

¹²³ Cfr. dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Campanella, parte II, paragrafo 4, e la parte della relazione dedicata al materiale sequestrato dalla Commissione, parte II, paragrafo 6.

¹²⁴ Cfr., ad esempio, dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Campanella, parte II, paragrafo 4.

¹²⁵ Cfr. parti della relazione sul rifiuto delle “obbedienze” di consegnare gli elenchi e sull’esame dei medesimi, parte I, paragrafo 3 e parte III, paragrafo 4.

¹²⁶ Cfr. parti della relazione sull’esame degli elenchi sequestrati, parte II, paragrafo 6.

comporterebbe la rivelazione dell'appartenenza del denunciante e del denunciato alla massoneria¹²⁷; e quando, di converso, colui che adempie al dovere civico di collaborazione con la pubblica autorità rivelando il nominativo dei propri associati¹²⁸, ovvero manifestando pubblicamente il proprio pensiero su pericolose anomalie della massoneria¹²⁹, subisce un processo di espulsione; è allora lampante, anche in questo caso, che la *privacy* c'entra ben poco e che si agisce in un circuito segreto.

Si ravvisa, in sostanza, nella strutturazione della massoneria, o almeno delle “obbedienze” (di cui due particolarmente rappresentative) oggetto dell'analisi parlamentare, il superamento del divieto costituzionale sulle associazioni segrete e, dunque, la sottrazione al controllo popolare e pubblico del loro modo di operare nel contesto della collettività.

In definitiva, permane un atteggiarsi di una certa massoneria italiana quale gruppo caratterizzato da un potere occulto, e dunque di pressione, in cui il ricorso a forme vere e proprie di segretezza si risolve nel terreno di coltura di interessi criminali.

5. La questione della “doppia appartenenza” e delle associazioni “vincolanti”

Se nei rapporti di mero diritto privato si può ritenere legittima, purché non segreta, l'associazione massonica, non essendo vietato, nel rispetto dei limiti costituzionali, di coltivare culti esoterici o di costituirsi in gruppi per influenzare istituzioni di diritto privato, discorso diverso va invece effettuato per l'associazionismo massonico nell'ambito dei pubblici poteri: è in questo campo, infatti, che, anche venendo meno il regime di segretezza, si ravvisa egualmente un contrasto tra l'appartenenza ad associazioni che creino vincoli particolarmente stringenti e una serie di norme costituzionali attinenti alla magistratura, alle pubbliche funzioni e, più in generale, all'organizzazione costituzionale dello Stato.

Il tema, sebbene attinente ai nostri valori fondamentali, non appare però compiutamente affrontato dal sistema vigente; sistema che, per tale aspetto, si presenta come la evidente e seconda riprova dell'assenza di una precisa volontà di regolare la materia. La disciplina, più avanti sintetizzata, invero lascia aperto l'interrogativo sul come sia stato possibile che la realizzazione dei principi espressi dalla Costituzione sia stata rimessa, finora, a sporadiche e generiche norme di legge o, addirittura, a mere circolari o codici deontologici.

Eppure, non può ignorarsi che la stessa Costituzione, proprio per garantire che determinati dipendenti pubblici, incaricati di funzioni basilari per l'ordinamento democratico, svolgano i loro compiti in modo imparziale e con il fine di perseguire l'interesse generale, consente che, con legge, possano essere stabilite «per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti consolari all'estero» limitazioni al diritto d'isciversi perfino ai partiti politici, il cui ruolo costituzionale è peraltro indiscusso¹³⁰.

Dal combinato disposto tra l'articolo 98 e l'articolo 18 della Costituzione, può certamente desumersi, in primo luogo, che se non si rinviene una espressa limitazione costituzionale, per alcune categorie di persone, alla partecipazione a una associazione segreta, ciò è accaduto per l'ovvia

¹²⁷ Cfr. il caso, prima trattato, del magistrato onorario della loggia “Rocco Verduci”, parte II, paragrafo 6.1.

¹²⁸ Cfr. il caso, prima trattato, sulla loggia “Araba fenice”, parte II, paragrafo 6.1. e parte III, paragrafo 5.

¹²⁹ Cfr. il caso, prima trattato, di Amerigo Minnicelli, parte III, paragrafo 6.

¹³⁰ Tale limite è riportato anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo: all'articolo 11, comma 2, si prevede che l'esercizio del diritto di riunione e di associazione può essere sottoposto a legittime restrizioni in relazione ai membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

ragione che questa è stata *ex se* vietata direttamente dall'articolo 18 e, dunque, sarebbe stato ridondante vietare l'appartenenza al vietato; in secondo luogo può affermarsi che, se è possibile limitare, secondo il citato articolo 98, a talune categorie di cittadini perfino il diritto all'iscrizione ai partiti politici, *a fortiori* è possibile prevedere per legge limitazioni di appartenenza, per talune categorie di soggetti, ad associazioni che, al di là della loro segretezza, presentino specifiche caratteristiche incompatibili con lo svolgimento di pubbliche funzioni o che, comunque, necessitino di essere armonizzate con lo svolgimento di pubbliche funzioni.

È sufficiente, in proposito, ripercorrere sinteticamente la normativa, primaria o secondaria, qualora esistente, in base alla quale si è cercato di risolvere il predetto cruciale conflitto sia per comprendere che trattasi di una materia finora non sufficientemente approfondita sia, di converso, per cogliere le possibili linee guida ispiratrici di una eventuale riforma.

5.1. La magistratura

È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il vincolo associativo massonico, per la sua stessa portata, si ponga in evidente contrasto con i principi costituzionali di indipendenza del potere giudiziario e dei singoli magistrati, di soggezione dei giudici soltanto alla legge, di terzietà del giudice nell'esercizio della funzione giudiziaria (articoli 101, 104, 107, 108 della Costituzione). Del resto, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale «i magistrati, per dettato costituzionale [...], debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del loro compito»¹³¹.

Nessuna norma, però, per oltre sessanta anni dall'entrata in vigore della Costituzione, aveva mai previsto, per i magistrati ordinari, il divieto di iscriversi ad associazioni segrete o, comunque, particolarmente vincolanti. L'articolo 18 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 «Guarentigie della magistratura», invero, si era limitato a sancire la responsabilità disciplinare del magistrato che «manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario» utilizzando, dunque, una formula abbastanza generica.

Solo nel 1990, il Consiglio superiore della magistratura, con la risoluzione del 22 marzo, provò a esprimersi sull'iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o ad associazioni «vincolanti», evidenziando l'incompatibilità della doppia appartenenza¹³². Così, a partire dal 1993 (cfr. delibera del 14 luglio 1993) il CSM, alla luce di quella risoluzione, iniziò ad applicare sanzioni disciplinari ai magistrati iscritti a logge massoniche mentre, a sua volta, la Suprema Corte confermò la rilevanza disciplinare sottolineando che l'iscrizione di un magistrato alla massoneria, anche non segreta, si traduce nella menomazione dell'immagine di organo

¹³¹ Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 7 maggio 1981 (GU n. 165 del 17 giugno 1981).

¹³² Si sostenne infatti che «la partecipazione di magistrati ad associazioni che comportino un vincolo gerarchico e solidaristico particolarmente forte attraverso l'assunzione in forme solenni di vincoli come quelli richiesti dalle logge massoniche, pone delicati problemi di rispetto dei valori riconosciuti dalla Carta costituzionale [...]. Va pertanto doverosamente sottolineato come tra i comportamenti del magistrato valutabili [...] (disciplinarmente, n.d.a.) ci sia anche [...] l'assunzione dei vincoli richiamati in premessa i quali nella concretezza delle specifiche esplicazioni accertate: A) si sovrappongono al dovere di fedeltà alla Costituzione, di imparzialità e indipendente esercizio della giurisdizione; B) compromettano la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria facendone venir meno la credibilità».

assolutamente indipendente e imparziale e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario: non può, infatti, il magistrato condividere il suo impegno civile con l'adesione a un sodalizio che indebolisca il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati verso coloro ai quali l'associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore¹³³.

Tuttavia, proprio per l'assenza di un percorso normativo chiaro, la Corte europea dei diritti dell'uomo, sia con la sentenza "NF c. Italia" del 2 agosto 2001 che con quella successiva "Maestri c. Italia" del 17 febbraio 2004, aventi a oggetto l'applicazione di sanzione disciplinare a magistrati iscritti alla massoneria, affermò che l'Italia aveva agito in violazione della convenzione EDU. Infatti, l'ingerenza dello Stato nella vita privata altrui, e dunque nel libero diritto di associarsi, è ammissibile ma solo: a) se essa sia prevista per legge e sia, comunque, prevedibile; b) se persegua finalità legittime; c) se è contenuta nei limiti delle misure strettamente necessarie ad assicurare la realizzazione delle predette superiori finalità. Nel caso di specie, invece, mancava il primo requisito della prevedibilità: l'articolo 18 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 da un lato, e la direttiva del CSM del 1990, dall'altro, non contenevano termini sufficientemente chiari in ordine alla possibile rilevanza disciplinare dell'adesione a una loggia massonica diversa dalla P2. Si tratta di decisioni che, evidentemente, affermano tutt'altro rispetto a quanto sostenuto dalle "obbedienze".

Solo più tardi, con la riforma dell'ordinamento giudiziario, il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 3 ha espressamente qualificato come illecito disciplinare la partecipazione del magistrato «ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie».

La questione, però, è lungi dall'essere stata risolta. Infatti, la locuzione "associazioni segrete" rimane ancorata alla definizione di cui all'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 con la conseguente inutilità della previsione disciplinare per il caso del magistrato che faccia parte di associazioni segrete in senso sostanziale, e dunque vietate dalla Costituzione. A sua volta, la locuzione «vincoli oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie» appare non di facile interpretazione non essendo esplicitato in base a quali criteri oggettivi essi si individuino. E ancora, non sono previsti strumenti di natura generale che, da un lato, obblighino alla verifica e, dall'altro, consentano la effettiva verificabilità dell'appartenenza di un magistrato a una loggia massonica specie se, questa, si atteggi come segreta.

Nessuna disposizione di legge è stata invece introdotta per la magistratura onoraria (sebbene sempre più numerosa nell'ordinaria amministrazione della giustizia) alla quale, pertanto, il CSM ha cercato di estendere il principio di incompatibilità tra esercizio delle funzioni giudiziarie e affiliazione massonica¹³⁴.

¹³³ Cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 11259 del 14 novembre 1997 e sentenza n. 359 del 16 gennaio 1998.

¹³⁴ Ciò è accaduto sia con una serie di delibere sui giudici di pace in quanto la loro nomina «deve necessariamente cadere su persone capaci di assolvere degnamente, anche per indipendenza e prestigio, le funzioni di magistrato onorario (v. articolo 5, legge n. 374 del 1991)», sia con una risoluzione del 14 febbraio 1996 sui giudici popolari poiché il valore dell'indipendenza di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario «non solo è comune, per analogia di ragioni ispiratrici, alle ipotesi di espletamento di funzioni giudiziarie non di carriera, onorarie e perfino contenute nel tempo (qual è appunto il caso dei giudici popolari delle corti d'assise), ma diviene anzi in questi ultimi casi ancor più pregnante, in relazione alla mancanza di quel livello di professionalità che rende i magistrati di carriera, grazie alla stratificata e maturata consapevolezza del ruolo e della soggezione soltanto alla legge, meno vulnerabili rispetto a ogni influenza esterna nell'esercizio delle funzioni».

Anche per i giudici amministrativi e contabili, ai quali non si applica il decreto legislativo del 2006 n. 109 previsto solo per la magistratura ordinaria, non esiste una previsione di legge che impedisca loro l'adesione ad associazioni segrete o "vincolanti".

Può solo segnalarsi che, per i magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha adottato la delibera del 13 gennaio 1994 che in termini di assoluta chiarezza ha vietato la doppia appartenenza¹³⁵ e che lo stesso è accaduto attraverso i codici di condotta dei magistrati amministrativi¹³⁶.

Per i magistrati della Corte dei conti, invece, non risultano nemmeno deliberazioni dell'organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza, ma solo il codice deontologico adottato dai magistrati il 23 gennaio 2006 in cui si prevede, all'articolo 7, che «il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati».

5.2. Il pubblico impiego e gli incarichi pubblici

Anche con riguardo al settore del pubblico impiego e dei pubblici incarichi, si pone la questione della contrapposizione tra l'adesione alla massoneria e i principi costituzionali sanciti negli articoli 54 (in cui si prevede che il cittadino a cui siano affidate funzioni pubbliche deve adempierle con disciplina e onore), 97 (che enuncia i concorrenti principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione), 98 (che afferma che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione) della Costituzione.

Per diversi anni nessuna legge statale ha regolato l'appartenenza del pubblico impiegato a società massoniche o comunque a carattere segreto, se non talune sporadiche leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 17 del 1982.

Più tardi, l'articolo 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego), ha demandato al Governo la definizione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Codice che veniva approvato diversi anni dopo con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, e in cui si dispone che «il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio».

¹³⁵ È «vietato ai magistrati amministrativi far parte di associazioni, di qualsiasi natura, che [...] richiedano per l'adesione la prestazione di un giuramento o di una promessa di contenuto contrastante con i doveri di ufficio ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica che possano, anche di fatto, contrastare con la soggezione del magistrato esclusivamente alla legge; si riuniscano o operino in modo occulto ovvero abbiano sedi non pubblicamente note o luoghi abituali di riunione non noti come sedi di esse; non rendano possibile per ciascun socio conoscere l'identità e l'attività lavorativa di ciascun altro socio, o consentano che alcuni soci siano abitualmente indicati con pseudonimi».

¹³⁶ Alla magistratura amministrativa e contabile si applica l'articolo 54 del Testo Unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) che stabilisce che «per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico [...]». In base a tale norma è stato adottato il codice etico dei magistrati del Consiglio di Stato (emanato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007) che prevede, tra l'altro, che «il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali [...]». Una previsione simile è contenuta sia nel codice etico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali (adottato il 13 maggio 1994) sia nel codice etico dei componenti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (adottato il 16 aprile 2010).

È però evidente che la formulazione della norma («i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio») appare infelice: infatti, da un lato, si rivela generica (sicché non potrebbe superare la questione della “prevedibilità” più volte sottolineata dalla Corte EDU) e, dall'altro, rimette all'interpretazione dell'impiegato l'arduo compito di definire quali siano gli ambiti di interesse “interferenti”. Del resto, pure stavolta, emerge il problema dell'effettività del controllo da parte della pubblica amministrazione sulla veridicità di una dichiarazione negativa dell'impiegato. Pertanto, come per la legge n. 17 del 1982, si ravvisano tutte le premesse per la disapplicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica già, come visto, disapplicato dalle “obbedienze”.

Con riguardo agli incarichi pubblici, la dottrina era molto rigida nell'affermarne l'incompatibilità con l'appartenenza massonica, specie per il politico, poiché il rapporto di rappresentanza verrebbe alterato dal vincolo associativo massonico e, pertanto, lo stesso principio di democraticità alla base dell'ordinamento sarebbe alterato profondamente¹³⁷.

Nessuna legge dello Stato, però, è ancora intervenuta in un così delicato argomento che, finora, è stata rimessa a qualche sparuta legge regionale peraltro non sempre ritenuta congrua con la Convenzione EDU.

La Corte di Strasburgo, investita più volte della problematica, ha però fissato taluni principi generali ai quali qualunque divieto o onere introdotto dalle legislazioni statali dovrebbe attenersi. In primo luogo, nel 2001, nella causa (n. 1) “Grande oriente di Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia”, occupandosi di una legge della regione Marche che vietava ai soggetti appartenenti alla massoneria la possibilità di rivestire taluni incarichi nell'ambito dell'amministrazione regionale, ebbe ad affermare che, nonostante la misura perseguisse uno scopo legittimo, il legislatore non poteva spingersi sino, addirittura, a stabilire un divieto in tal senso: per la Corte, infatti, la norma censurata non era proporzionata rispetto alle finalità perseguite (ricondotte dallo Stato all'esigenza di assicurare i cittadini circa il processo trasparente e non influenzabile di attribuzione degli incarichi) e, del resto, appariva ingiustificato penalizzare una persona per la sua appartenenza a un'associazione, visto che tale fatto non era, in se stesso, legalmente repressibile¹³⁸.

Nella successiva sentenza “Grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n. 2)” del 31 maggio 2007, la Corte ritornava sull'argomento ma da una prospettiva diversa. Stavolta si trattava di una norma della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia che, all'articolo 55, prevedeva che i candidati a determinati incarichi regionali dichiarassero la loro eventuale appartenenza a società massoniche, o comunque a carattere segreto, mentre la mancata o falsa dichiarazione costituiva condizione ostativa alla nomina.

In tal caso si rilevava che, in effetti, il caso di specie si differenziava dalla prima causa promossa dal Grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani «in quanto, secondo la legislazione del Friuli Venezia Giulia, l'appartenenza alla massoneria non comporta l'esclusione automatica alla nomina a uno degli impieghi in questione. Ai sensi della legge regionale n. 1 del 2000, il candidato a uno di quei posti ha il semplice obbligo di dichiarare la sua eventuale appartenenza ad associazioni massoniche [...]. Che il rifiuto della candidatura del massone non sia automatico è

¹³⁷ Enrico Spagna Musso, “Il problema costituzionale della massoneria”, 1992 in “*Scritti di diritto costituzionale*”, Giuffrè Editore, 2008.

¹³⁸ Cfr. sentenza della CEDU n. 35972 del 2 agosto 2001 (Grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia), con la quale l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 11 della Convenzione da parte della legge regionale delle Marche (legge n. 34 del 1996, articolo 5) che, disciplinando le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio regionale, escludeva che potessero aspirare a tali incarichi appartenenti alla massoneria.

dimostrato dalla circostanza, espressa dalla regione Friuli Venezia Giulia e non contestata dalla ricorrente, che l'unico candidato ad aver dichiarato di appartenere a una loggia è stato scelto dal consiglio regionale per svolgere le funzioni di consigliere di amministrazione in una società a partecipazione regionale».

Tuttavia, secondo la Corte, era possibile constatare la violazione del combinato disposto degli articoli 14 e 11 della Convenzione essendo stata lesa la clausola di non-discriminazione: «La disposizione in causa distingue dunque tra le associazioni segrete e massoniche, in cui l'appartenenza deve essere dichiarata, e tutte le altre associazioni. [...] esentati da qualunque obbligo [...]. Per cui, esiste una differenza di trattamento tra i membri della ricorrente e i membri di ogni altra associazione non segreta [...]. In effetti, la Corte considera che l'appartenenza a numerose altre associazioni non segrete potrebbe causare un problema per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico quando i membri delle suddette associazioni siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche. Potrebbe senz'altro essere il caso, per esempio, di partiti politici o di gruppi che affermano idee razziste o xenofobe [...], oppure di sette o associazioni aventi un'organizzazione interna di tipo militare o capaci di stabilire un legame di solidarietà rigido e incompressibile tra i loro membri o, ancora, dedite a una ideologia contraria alle regole della democrazia».

La posizione della Corte veniva ulteriormente esplicitata nella decisione “Siveri e Chiellini c. Italia”, del 3 giugno 2008 avente a oggetto una legge della regione Toscana, simile a quella citata del Friuli Venezia Giulia, che imponeva, a pena di decadenza, alle persone nominate a determinate cariche pubbliche, di dichiarare la propria affiliazione ad associazioni di carattere culturale, politico, sociale ed economico¹³⁹. In questa pronuncia, invece, la Corte riteneva manifestamente infondata la pretesa violazione degli articoli 8, 9, 10, 11 e 14 CEDU. Infatti, escludeva, in primo luogo, che potesse ravvisarsi una ingerenza illegittima. Premettendo che il diritto di mantenere il segreto relativamente all'appartenenza a un'associazione non è in quanto tale garantito dall'articolo 11 CEDU. Nella fattispecie ravvisava: la sufficiente accessibilità e chiarezza della normativa regionale; la legittimità dello scopo perseguito (la misura tendeva a informare i cittadini circa eventuali conflitti di interesse degli amministratori pubblici); la proporzionalità dell'ingerenza (il motivo di revoca non era, come nel caso affrontato nella sentenza n. 35972 del 2 agosto 2001 “GOI c. Italia”, l'affiliazione alla franco-massoneria ma l'assenza o la non veridicità della dichiarazione richiesta; l'automaticità della sanzione della revoca dall'incarico in caso di omessa dichiarazione si giustificava in ragione del rapporto di fiducia particolarmente stretto intercorrente tra la regione e le persone incaricate di gestire organismi da essa finanziati, nonché in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di cui godono in questo campo gli Stati contraenti; mentre, d'altro canto, nulla provava che la dichiarazione di appartenenza avrebbe potuto conseguire, come sostenuto dai ricorrenti, un giudizio sociale di riprovazione, suscettibile di comportare effetti nefasti sul piano professionale e privato).

¹³⁹ Tale stessa questione era già stata affrontata, in sede nazionale, dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5881) che aveva affermato che, colui che aspira al conferimento di un incarico pubblico, è portatore di un obbligo di trasparenza nei confronti della collettività, che implica la possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, di profili della propria personalità: ciò è tanto più vero in relazione all'espletamento del mandato politico, ma è comunque di assoluta rilevanza anche nel quadro del conferimento di incarichi pubblici a estranei all'amministrazione, in funzione dell'attribuzione di poteri pubblicistici e, anche, della correlata gestione di risorse finanziarie collettive. Del resto, secondo il Consiglio di Stato, la legge regionale toscana non pone alcun limite alla libertà di associazione riconosciuta dall'articolo 18 della Costituzione, in quanto la decadenza è prevista per la mancata o infedele dichiarazione e non per l'appartenenza a una data associazione.

Per la Corte non sussisteva nemmeno, per effetto dell'obbligo di comunicare l'affiliazione ad associazioni legittime che farebbe rivelare i propri orientamenti di pensiero, la violazione del diritto alla *privacy*. Ciò sia perché esisteva uno scopo legittimo alla rivelazione, sia perché, comunque, la divulgazione dell'appartenenza di un individuo alla massoneria non costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata¹⁴⁰.

Non si era, infine, in presenza di una discriminazione dato che la norma non era rivolta alla sola massoneria ma ad una serie di associazioni aventi determinate caratteristiche. Spiegava, quindi, quale fosse il concetto di norma discriminatoria: «Nella propria giurisprudenza, la Corte ha stabilito che la discriminazione deriva dal fatto di trattare in modo diverso, salvo giustificazione obiettiva ragionevole, persone che si trovino in situazioni materialmente paragonabili. Tuttavia la differenza di trattamento non comporta automaticamente una violazione dell'articolo 14 [...]. Una distinzione è discriminatoria secondo l'articolo 14 se manca di giustificazione obiettiva ragionevole. L'esistenza di una tale giustificazione si valuta alla luce dei principi che prevalgono normalmente nelle società democratiche [...]. In effetti, l'articolo 14 non impedisce una distinzione di trattamento se questa si basa su una valutazione obiettiva di circostanze di fatto essenzialmente diverse e se, ispirandosi all'interesse pubblico, tenga conto del giusto equilibrio tra la salvaguardia degli interessi della comunità e il rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per determinare se e in che misura, delle differenze tra situazioni per altri aspetti analoghe, giustificano distinzione di trattamento giuridico [...]. La Corte, ricorda anche che, nella sentenza “GOI c. Italia (n. 2)”, ha concluso per la violazione dell'articolo 14 combinato con l'articolo 11 della Convenzione per una legge regionale del Friuli Venezia Giulia, che imponeva ai soli membri di un'associazione massonica di dichiarare la loro affiliazione [...] mentre il governo non aveva presentato alcuna obiettiva e ragionevole giustificazione per questa differenza di trattamento tra associazioni non segrete».

5.3. I militari e le forze dell'ordine

Sebbene le norme vigenti impongano, anche in questo caso, il divieto per tali categorie di aderire ad associazioni «considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato»¹⁴¹, risulta ormai evidente che rimangono ancora irrisolte alcune questioni fondamentali, e cioè, da un lato, si resta ancorati alla nozione di associazione segreta della legge n. 17 del 1982 e non anche a quella più ampia di cui all'articolo 18, comma 2, della Costituzione; dall'altro, la nozione di “incompatibilità” è generica sicché colui che si iscrive a una associazione non sempre è in grado, al momento dell'adesione, di valutare quali siano i profili di contrasto con i propri doveri di ufficio; e dall'altro lato ancora, residua pur sempre il problema dell'effettività delle verifiche.

¹⁴⁰ Come peraltro affermato nella sentenza “NF contro Italia”, dove lo stesso ricorrente sosteneva che i relativi elenchi degli iscritti non erano segreti.

¹⁴¹ Cfr. l'articolo 1475 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) avente a oggetto le “Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero”.

5.4. La Chiesa Cattolica

Infine, può essere opportuno segnalare che negli elenchi sequestrati risulta annotata anche la presenza di alcuni sacerdoti. Non è questa la sede per affrontare la questione plurisecolare del rapporto tra Chiesa Cattolica e massoneria, tuttavia appare utile ricordare che, in base alla *Declaratio de associationibus massonicis* emanata dalla Congregazione vaticana per la Dottrina della Fede il 26 novembre 1983 - presieduta dal prefetto cardinale Joseph Ratzinger, poi papa Benedetto XVI - vi è inconciliabilità tra l'adesione alla Chiesa Cattolica e alla massoneria.

In essa si ribadiva che rimane «immutato il giudizio della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, perché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a esse rimane proibita».

Di recente, si ricorda che papa Francesco ha respinto le credenziali di un ambasciatore straniero presso la Santa Sede perché iscritto alla massoneria.

CONCLUSIONI

Il tema delle infiltrazioni mafiose nella massoneria si rinviene da tempo in una pluralità di fonti, provenienti da inchieste parlamentari (P2, IX legislatura; Antimafia, XI legislatura), atti processuali, indagini giudiziarie, attività delle prefetture e delle forze di polizia.

Nel corso della propria attività durante la XVII legislatura, la Commissione parlamentare antimafia ha rilevato, in alcuni contesti siciliani e calabresi, ulteriori situazioni indicative di forme di infiltrazione e condizionamento dell'attività di logge massoniche da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, e più in generale, un profilo di particolare rischio connesso ai nuovi modi di agire delle mafie, che si muovono oggi soprattutto attraverso reti di relazioni sociali, non in forme violente, ma strumentali al perseguimento dei propri fini illeciti.

La Commissione ha pertanto convenuto di avviare un approfondimento specifico, dedicato non alla massoneria in generale, ma alla presenza di esponenti di organizzazioni criminali di tipo mafioso all'interno delle logge massoniche siciliane e calabresi, allo scopo di verificarne la natura, accertare la congruità delle misure adottate in base alla disciplina vigente e formulare le opportune proposte normative per contrastare il fenomeno.

La Commissione ha individuato in piena autonomia obiettivi e strumenti del lavoro di inchiesta. In primo luogo, vi è una finalità generale di conoscenza del fenomeno, coerente con la funzione politico-legislativa dell'inchiesta parlamentare, non concentrata dunque su singole situazioni o condotte personali; in secondo luogo, un metodo fondato sulla collaborazione istituzionale e sulla cooperazione da parte di tutti i soggetti chiamati a dare il proprio contributo e, in mancanza, sull'impiego dei poteri attribuiti alla Commissione dalla Costituzione e dalla legge istitutiva.

Tale impiego ha riguardato in particolare l'esigenza, propedeutica a ogni possibile approfondimento, di acquisire gli elenchi degli iscritti ad alcune associazioni massoniche - individuate sotto diversi profili tra quelle maggiormente rappresentative, sebbene non esaustive, all'interno di una galassia di ben oltre un centinaio di associazioni che si dichiarano dotate di tale carattere - a fronte del reiterato rifiuto di collaborare, motivato da parte delle "obbedienze" con ragioni di *privacy* dei singoli, per legge evidentemente non opponibile alle Commissioni di inchiesta e più in generale nei confronti dell'autorità. È stato pertanto necessario acquisire gli elenchi con forme non collaborative, mediante un sequestro, utilizzando i poteri dell'autorità giudiziaria attribuiti alla Commissione.

Una volta estrapolati dal materiale sequestrato, tuttavia, gli elenchi dei nominativi registrati si sono rivelati verosimilmente incompleti, o quanto meno sprovvisti, in molti casi (pari a circa il 15,4% del totale), di tutti i dati identificativi, propri di un'anagrafe degli appartenenti all'organizzazione.

La disamina degli iscritti - o meglio della parte di essi identificata univocamente - è stata effettuata in collaborazione con la DNA in base a evidenze giudiziarie solo per fatti di mafia.

La disamina ha rivelato la presenza di un non trascurabile numero di iscritti alle logge (circa 190), coinvolti in vicende processuali o interessati da procedimenti di prevenzione, giudiziari o amministrativi.

Le risultanze illustrate nella relazione hanno fornito conferme in ordine alla rilevanza del fenomeno, a fronte di una sua negazione da parte dei gran maestri, indice o di un'inconsapevolezza

o di una sua sottovalutazione, se non di un rifiuto ad ammettere la possibile permeabilità rispetto a infiltrazioni criminali.

È infatti emerso come tali “obbedienze” massoniche, il cui *status* giuridico è quello delle associazioni non riconosciute, siano strutturate al loro interno secondo un principio di riservatezza estrema, caratteristica di un ordinamento che si fonda in modo ontologico su tale presupposto (adottando rituali allegorici anche molto espliciti sulle punizioni per chi trasgredisca il segreto interno) e inoltre si propone ai propri adepti e ai “profani” con caratteri di specialità, quasi di alternatività, rispetto a quello giuridico generale, comprese forme di giustizia interna che escludono il ricorso a quella esterna.

Viene rivendicata l'osservanza «della Costituzione e delle leggi che a essa si ispirino», come se fosse possibile un sindacato discrezionale, del tutto individuale e diverso da quello previsto dalla Costituzione stessa, sulla legittimità delle norme di legge, tale da giustificarne l'inottemperanza, all'occorrenza, e la disapplicazione, nei casi concreti, così come del resto è avvenuto rispetto alle richieste formulate dalla Commissione.

In altri termini, l'organizzazione delle “obbedienze” massoniche si presenta al proprio interno sostanzialmente segreta, senza che tale caratteristica possa essere attribuita esclusivamente a “logge deviate”; per converso, all'esterno esse si appalesano in modo “ufficiale” o “regolare” (pur non esistendo alcun parametro legale per definirsi tali), promuovendo, anche attraverso forme associative collaterali, l'instaurarsi di reti di relazioni ad alti livelli sociali.

Tali relazioni sociali sono frutto della presenza prevalente nelle logge di soggetti dotati di profili professionali elevati (anche solo in relazione al contesto in cui operano), derivanti dalle funzioni esercitate (dipendenti pubblici) e dalle professioni svolte (medici, avvocati, ingegneri, eccetera). Esse rappresentano un fattore di attrattività per le organizzazioni criminali che vogliono avervi ingresso per stabilire proficui rapporti, che sono agevolati dalla loro segretezza, dalla gerarchia interna e dal rifiuto di ogni ingerenza dell'autorità pubblica negli affari domestici. Questi caratteri, complessivamente considerati, richiamano peraltro quelli propri delle organizzazioni criminali mafiose, fermo restando la diversità dei fini, leciti e nobili in un caso, illeciti e ignobili nell'altro.

Questa permeabilità e la conseguente esposizione al rischio di infiltrazione è un fattore di debolezza avvertito dagli stessi massoni più avveduti. Del resto, il problema del consenso, che è il vero cuore della lotta alle mafie, esiste in tutte le organizzazioni sociali, e la “politicalità” delle organizzazioni criminali, attraverso le relazioni e il consenso che esse sono in grado di generare, si manifesta, inevitabilmente, anche, all'interno delle associazioni a carattere massonico. Il segreto dell'organizzazione lo rende quasi invisibile all'esterno, ma è sembrato che la percezione all'interno del problema sia ben esistente, sebbene sia preferibile non farla trapelare.

Ma ciò che rileva per la Commissione non è tanto la prospettiva interna dell'associazione, che si assume lecita fino a prova contraria, quanto i fattori di rischio per la collettività derivanti dall'accertata presenza di soggetti massoni che esercitano funzioni pubbliche, perché ricoprono cariche pubbliche, incarichi pubblici o perché concorrono alla gestione di risorse pubbliche. Anche inconsapevolmente, essi rischiano di essere veicolo di tentativi di infiltrazione criminale, agevolati dalle ricordate caratteristiche di segretezza, gerarchia, esclusività e perpetuità del vincolo massonico.

La Commissione ha dunque svolto i propri compiti istituzionali mediante un'analisi degli indicatori del fenomeno nel suo complesso, e non ha inteso concentrare l'attenzione sulle posizioni

di singoli individui. Resta salva, naturalmente, la collaborazione in ordine all'accertamento di reati con la magistratura, che in alcuni casi ha fatto richiesta, per fini di indagine, di consultare o aver copia degli elenchi degli iscritti. A tale richiesta naturalmente si corrisponderà, e in spirito di leale collaborazione istituzionale, la quale è tanto più efficace allorquando la politica rivendica non solo l'autonomia delle proprie scelte generali, ma anche il suo legittimo esercizio in concreto, senza interferire con le prerogative di altri poteri dello Stato.

Peraltro, appare da superare la situazione che si è creata da un lato attraverso la discutibile attuazione (di fatto, inapplicazione) dell'articolo 18 della Costituzione, in ordine al divieto delle associazioni segrete, da parte della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e in ragione del peculiare momento storico che portò all'adozione di una "legge-provvedimento", limitativa della portata generale del divieto costituzionale; dall'altra, attraverso l'introduzione della disciplina in materia di protezione dei dati personali che ha sostanzialmente rafforzato la dimensione privata dell'agire dei componenti di tali organizzazioni. E infatti la *privacy* è stata inopinatamente opposta persino alla Commissione parlamentare di inchiesta, al pari di chiunque altro, prefigurando responsabilità giuridiche in capo a chi può sicuramente riportare la notizia - pubblica - di una condanna per mafia, ma non può riferire al riguardo che è stata pronunciata a carico di un soggetto iscritto alla massoneria, perché questo va considerato un "dato sensibile", in base alla disciplina della *privacy*.

Tale rafforzamento dei profili di riservatezza si pone peraltro a fronte dell'indebolimento, se non della abolizione di doveri di trasparenza, quanto meno in determinate situazioni, come quella degli iscritti che siano al contempo dipendenti pubblici (a esclusione dei magistrati, per i quali già esiste un divieto, introdotto all'epoca dello scandalo P2), come ad esempio militari o membri delle forze di polizia.

Tali doveri sono stati riaffermati in via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato, ma permane l'esigenza di una disciplina compiuta della materia a livello legislativo, anche per sgomberare il campo da mistificazioni legate a pronunce giurisdizionali in sede europea, che non hanno mai legittimato tali commistioni, quanto piuttosto censurato, sotto il profilo della conoscibilità della norma, l'assenza di disposizioni di legge in materia.

Le proposte della Commissione sono pertanto di natura legislativa, e sono di seguito illustrate.

PROPOSTE

1. L'analisi condotta nelle pagine precedenti non consente di affermare che la mafia e la massoneria siano un *unicum* né che, come disse alla fine dell'Ottocento il deputato Felice Cavallotti «non tutti i massoni sono delinquenti ma tutti i delinquenti sono massoni».

Gli esiti dell'inchiesta parlamentare, tuttavia, hanno evidenziato gravi elementi di criticità e, dunque, di incompatibilità, in seno all'ordinamento giuridico, tra talune forme associative - o, meglio, tra l'estrinsecarsi di talune forme associative - e lo Stato democratico.

Per quanto concerne la prospettiva di questa Commissione, è emerso che la mafia - o, comunque, le sue più pericolose espressioni rappresentate da cosa nostra siciliana e dalla 'ndrangheta calabrese - da tempo immemorabile e costantemente fino ai nostri giorni, nutrono e coltivano un accentuato interesse nei confronti della massoneria.

Ma se le associazioni mafiose sono quelle descritte dal comma 3 dell'articolo 416-*bis* del codice penale, e cioè le consorterie criminali dirette ad «acquisire [...] la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici» e «a impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali», non può che ricavarsi, di conseguenza, che la mafia individua nella massoneria uno strumento che le permette di raggiungere le finalità descritte dalla norma che la definisce. E, ciò anche perché, come si è detto, rappresenta il luogo di dialogo, diretto e solidale, con l'aristocrazia delle professioni¹⁴². Il luogo privilegiato dove trattare affari, ottenere incarichi, pilotare appalti e, talvolta, “aggiustare” i processi.

Ciò nonostante, dalla parte delle associazioni massoniche, si è registrata una sorta di “arrendevolezza” nei confronti della mafia, né potrebbe essere diversamente data la costanza e la reiterazione nel tempo del fenomeno infiltrativo.

Ma, se la *ratio* dell'ingresso della mafia nella massoneria si coglie, come detto, nell'essenza stessa dei suoi scopi così come descritti nell'articolo 416-*bis* citato, il fenomeno inverso - l'accoglienza della massoneria nei confronti della mafia - non può giustificarsi attraverso le finalità statutarie, di ben altra natura rispetto a quelle mafiose, perseguite dalle associazioni massoniche ufficiali.

È nella posizione assunta da determinati “fratelli” o da gruppi di “fratelli”, più o meno numerosi, che può essere ricercata la ragione dell'“incontro” con il mondo mafioso, ma ovviamente, in tal caso, potrebbero individuarsi interessi o atteggiamenti diversificati, difficili da aggregare sotto un unico comune denominatore.

Può nondimeno affermarsi che qualora il massone sia, al contempo, un mafioso, come non di rado è accaduto, si realizza una “coincidenza di appartenenza” e, dunque, di intenti nel senso che il programma criminale mafioso intraprende la sua realizzazione (anche) nei gangli massonici.

Si può anche registrare l'intersezione dei diversi intenti (come, ad esempio, potrebbe accadere in occasione di elezioni massoniche per cariche autorevoli, peraltro lautamente retribuite, in cui la mafia può ben assicurare un certo numero di voti) che, dunque, si traduce in una reciproca “convenienza”, peraltro ipotizzata dagli stessi appartenenti alla massoneria¹⁴³.

¹⁴² Cfr., tra le tante, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Campanella citate.

¹⁴³ Cfr. il caso, prima trattato, di Amerigo Minnicelli, parte III, paragrafo 6.

Sono tuttavia i casi, certamente più ricorrenti, in cui si riscontra una forma di mera “tolleranza” - frutto di un generalizzato negazionismo dell’infiltrazione mafiosa (magari volto a salvaguardare il prestigio internazionale dell’associazione massonica o le sue fondamentali regole di segretezza), e a sua volta, causa di carenze in termini di prevenzione - che, paradossalmente, si rivelano più preoccupanti.

E invero, l’ordinamento giuridico, che ben dispone di strumenti in grado di prevenire e di reprimere le “deviazioni” e i “patti” intercorsi con le mafie - e dunque la “duplice appartenenza e la convenienza” - non gode di altrettanti mezzi nel caso della “tolleranza”, cioè in assenza di fatti penalmente rilevanti dal lato massonico e, pertanto, assiste inerme a un fenomeno che, benché necessariamente generato dall’incontro tra due entità, consapevole una e più o meno inconsapevole l’altra, può essere impedito solo per metà.

Tale pericolosa “tolleranza” si realizza, in primo luogo, laddove, nonostante il continuo allarme di inquirenti, giuristi, storici e organi di stampa, non sono state ancora assunte dalla massoneria ufficiale determinazioni ferme e definitive volte a rendersi impermeabile rispetto agli interessi criminali.

Si è già evidenziato, infatti, che nonostante la consapevolezza dei rischi, il sistema dei controlli massonici si è rivelato spesso inefficace, e ciò non tanto per la carenza di strumenti, come si è pure obiettato, ma soprattutto per la mancanza di volontà in tal senso. E invero, quando le infiltrazioni malavitose sono state accertate a livello organizzativo, la scelta dello scioglimento delle logge non ha impedito, anzi ha favorito, il transito dei membri in altre articolazioni della medesima “obbedienza”. Allo stesso modo, le accorate segnalazioni dei “fratelli” più avveduti si sono risolte nell’espulsione di costoro. Le sentenze penali di condanna per fatti di mafia, a loro volta, sono rimaste spesso ignorate dalle “obbedienze” massoniche che non hanno riconosciuto in esse la segnalazione di un pericolo.

Al contempo, come si è constatato in diverse occasioni, non sono state adottate posizioni di netta collaborazione massonica, rivelatrici di una convergenza di scopi, con le autorità impegnate nella repressione del fenomeno. Questa Commissione è diretta testimone di tale atteggiamento, verificato tanto nel corso delle “reticenti” audizioni, tanto nel rifiuto di consegna degli elenchi. Ma ne sono testimoni altresì i membri della loggia “Araba fenice” che si dimisero per protestare contro l’espulsione di un “fratello” reo di avere collaborato con la DIGOS.

La “tolleranza” si riscontra altresì nella miope ostinazione della massoneria a mantenere, nonostante quanto la storia italiana ci abbia insegnato, quelle caratteristiche strutturali e organizzative¹⁴⁴, del tutto similari a quelle della mafia, che, nella loro concreta attuazione, ben valicante ogni innocuo rituale, si pongono quali fonti di alimentazione per la creazione, in ambito massonico, di un *humus* particolarmente fertile per la coltivazione degli interessi mafiosi.

Tra queste, va segnalato soprattutto il dovere di segretezza, su cui è improntato l’associazionismo massonico, con tutti i suoi corollari dei vincoli gerarchici e di “fratellanza”, della legge e della giustizia massoniche intese come ordinamento separato da quello dello Stato e prevalente rispetto a quest’ultimo.

¹⁴⁴ Negli ultimi decenni, dalle costituzioni massoniche e dai tipi di giuramento massonico, seppure modernizzati si evince: un rapporto di subordinazione gerarchica del massone di grado inferiore rispetto a quello di grado superiore con obbligo di rispettarne le direttive; un vincolo di solidarietà tra massoni anche all’esterno dell’associazione massonica; un obbligo di segretezza in ordine a determinati rapporti e prassi; il rifiuto della “giustizia profana”, ossia di quella di Stato, a favore della giustizia massonica riguardo a liti fra massoni.

Con grande evidenza è emerso un segreto interno, già di per sé inconcepibile in uno Stato democratico, a cui fa eco, soprattutto, quello esterno, anche verso le pubbliche autorità.

Nemmeno con il provvedimento di sequestro, per citare solo uno dei tanti esempi riportati, è stato possibile venire in possesso degli elenchi effettivi degli iscritti, perché presso le sedi ufficiali forse neanche ci sono e, comunque, quelli che ci sono non consentono di conoscere un'alta percentuale di iscritti rimasti occulti grazie a generalità incomplete, inesistenti o nemmeno riportate.

Il vincolo di solidarietà tra “fratelli”, a sua volta, consente, perfino, come visto in uno dei casi di estrema gravità affrontati, il dialogo tra esponenti mafiosi e chi amministra la giustizia; dialogo che non solo legittima richieste di intervento per mutare il corso dei processi, ma impone il silenzio di chi quelle richieste riceve.

La prevalenza dell'ordinamento massonico, ancora, impedisce allo Stato la conoscenza perfino dei reati consumati nonché il controllo dell'applicazione delle proprie leggi sui dipendenti pubblici; consente lo spregio delle regole e dei doveri civici da parte dei massoni con l'assoluzione preventiva del cerimoniere, il quale garantisce che l'osservanza delle norme interne include automaticamente quella delle altre; toglie la parola agli assessori comunali, seppure impegnati nelle terre martoriate dalla mafia, per farne muti servitori della massoneria.

I vincoli di “obbedienza” gerarchica, di converso, inducono al silenzio anche sulle infiltrazioni della mafia, perché altrimenti, come è accaduto, si accuserebbe implicitamente la dirigenza massonica, che tutto vede e tutto fa, di non aver visto e di non aver fatto nulla.

Tuttavia è proprio il segreto, con tutte le sue appendici, che consente, peraltro “fisiologicamente”, l'incontro tra le due formazioni, una illecita e l'altra lecita, al di fuori di qualunque controllo esterno e, per di più, con la parvenza della liceità (ricavabile dalla collocazione della massoneria tra le associazioni previste dall'articolo 36 del codice civile tutelate, dunque, dall'articolo 18 della Costituzione), così dando luogo a una “zona grigia” della quale ben poco è dato sapere.

Ma vi è di più. Se, da un lato, i singoli massoni sono menomati nella libertà di esternare la “zona grigia”, dall'altro lato, viene a crearsi l'asservimento anche rispetto a fini “non massonici” o addirittura mafiosi, pure da parte di coloro che, essendo chiamati a svolgere funzioni al servizio dello Stato, devono improntare le loro condotte all'assoluta trasparenza e all'incondizionata lealtà verso le istituzioni.

2. La questione fin qui sintetizzata impone, pertanto, una seria riflessione, non tanto sugli aspetti macroscopicamente patologici del connubio mafia-massoneria che, comunque, trovano una certa risposta nel sistema ordinamentale, ma su quegli altri aspetti di “normalità” che, proprio da tali, generano e alimentano quel connubio.

Non può dimenticarsi, al riguardo, che dall'entrata in vigore della Costituzione, è sostanzialmente mancato un dibattito culturale, tanto sotto il profilo storico-politico che sotto quello tecnico-giuridico, sia riguardo al divieto costituzionale, previsto nell'articolo 18, delle associazioni segrete, sia, più in particolare, riguardo all'associazionismo massonico italiano degli ultimi decenni¹⁴⁵. Né tale dibattito può essere colto in quello scaturito dallo scandalo della cosiddetta

¹⁴⁵ «Che, poi, un fatto del genere sia da ascrivere a una sorta di auto censura da parte degli studiosi o, all'inverso, ad una mancanza di coscienza culturale del tema è questione aperta» (Enrico Spagna Musso, 1992, “Il problema costituzionale della massoneria” in “*Scritti di diritto costituzionale*”, Giuffrè Editore, 2008).

loggia “Propaganda 2”, che diede luogo alla promulgazione della legge n. 17 del 1982, poiché si riferiva all’aspetto macroscopico della devianza massonica, rientrante nelle competenze dell’autorità giudiziaria, e non anche al funzionamento del “sistema”. L’insigne giurista Massimo Severo Giannini parlò pertanto di particolare “esiguità degli studi”.

Né può dimenticarsi, ancor meno, che la storia di questo Paese, unica nel panorama europeo, è stata costellata dalla prevaricazione della mafia, soprattutto nel sud ma con sempre crescenti fenomeni di espansione, che ha rappresentato, dunque, una delle emergenze più importanti con cui ci si è dovuti confrontare e con cui, tuttora, ci si confronta. L’Italia, colpita dalle stragi di mafia e dalle migliaia di morti, compresi innumerevoli servitori delle istituzioni, è riuscita a dotarsi di una legislazione sempre più specializzata e attenta che potesse contrastare un così devastante fenomeno; una legislazione all’avanguardia, poi mutuata da altri Paesi, che ha permesso, insieme all’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, di costringere la mafia sanguinaria a operare in contesti di “sommersione” in cui viene privilegiato il metodo collusivo-corruttivo rispetto alle tradizionali condotte improntate a forme eclatanti di violenza¹⁴⁶. Va considerato anche, al riguardo, come ulteriore segno di allarme e di urgenza, l’elevato numero, in continuo aumento, degli iscritti alle logge massoniche calabresi e siciliane. Il dato è certamente giustificabile con il fatto che centinaia di persone, specie nel sud, possano cercare, all’interno della massoneria, risposte alla crisi economica o, anche solo, a quella dei valori. Ma può altresì essere collegato, magari solo in parte, e soprattutto nelle zone ad alta densità mafiosa, al mutamento della strategia criminale della mafia che, ora, mira a sedersi nei tavoli degli accordi piuttosto che impugnare le armi per le strade.

In questo peculiare momento, dunque, se dovessero sfuggire al controllo istituzionale e normativo le “zone grigie” che anzi, proprio perché dissimulate dalla legalità, si trasformano in zone franche, si vanificherebbero gli enormi sforzi compiuti negli ultimi decenni.

La risoluzione della questione, finora rinviata o ignorata, dunque, non appare più procrastinabile. Ed è nei principi della Carta costituzionale e della Convenzione dei diritti dell’uomo riportati nelle pagine precedenti che va ricercata la stella polare che consenta il bilanciamento del diritto dell’individuo ad associarsi liberamente con l’interesse preminente dello Stato alla tutela della società dalle mafie.

3. Va premesso che le norme sulle associazioni segrete e su quelle comunque “vincolanti” sono finora state rimesse, come si è detto, a una legislazione regionale, a macchia di leopardo, priva di uniformità, mentre trattandosi di temi volti a salvaguardare i principi fondamentali della Costituzione, tali valori richiederebbero una normativa statale con una portata generalizzata.

a) Sarebbe pertanto necessaria, innanzitutto, una previsione di legge che, per quanto già esposto nell’ultima parte di questa relazione, chiarisca definitivamente, tipizzandone le caratteristiche sostanziali già illustrate, che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della Costituzione, le associazioni sostanzialmente segrete, anche quando perseguano fini leciti, sono vietate in quanto tali, poiché pericolose per la realizzazione dei principi della democrazia e vieppiù così rivelatesi nel concreto della realtà italiana.

Tale norma, soprattutto, attuerebbe, finalmente, la volontà dei Costituenti finora rimasta ignorata anche dalla legge n. 17 del 1982 sebbene intitolata “Norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione”.

¹⁴⁶ Cfr. relazioni annuali della Direzione nazionale antimafia degli ultimi tre anni (Doc. 1404, luglio 2015 - giugno 2016; Doc. 892, luglio 2014 - giugno 2015; Doc. 477, luglio 2013- giugno 2014).

Certamente, il fatto che il programma dell'associazione sia intrinsecamente lecito, come già evidenziato «non può considerarsi irrilevante allorquando si tratti di individuare le conseguenze sanzionatorie, applicabili in caso d'inosservanza del limite di cui all'articolo 18, comma 2, della Costituzione L'interesse alla base del divieto costituzionale potrebbe, infatti, risultare adeguatamente soddisfatto anche attraverso il mero scioglimento dell'associazione, sufficiente in quanto tale a eliminare il disvalore insito nell'esercizio in forma occulta della libertà associativa».

Sarebbe possibile ipotizzare, dunque, un provvedimento amministrativo prefettizio di scioglimento (sottoposto alla possibilità di impugnazione) dell'"obbedienza" o di una sua articolazione territoriale, e, solo per il caso di persistenza, sotto qualsiasi forma della medesima associazione disciolta, la sanzione penale.

È opportuno aggiungere che una norma che vieti, *erga omnes*, la segretezza di tutte quelle formazioni sociali, massoniche e non, che celino all'esterno e/o all'interno la loro essenza, e dunque così presentando profili di incompatibilità con il libero esercizio dei diritti assicurato dalla nostra Costituzione, non potrebbe ritenersi discriminatoria e nemmeno persecutoria nei confronti della massoneria, come più volte dalla stessa paventato.

Una previsione simile colpirebbe sì quelle associazioni massoniche che non proveranno a rivedere il loro ordinamento e ad adattarlo a quello dello Stato, ma non sarebbero soltanto questi, come è ovvio, gli obiettivi di una norma generale. In ogni caso, non può non riconoscersi la peculiarità italiana in tema di massoneria che, in diverse occasioni, si è ben differenziata da analoghe associazioni operanti in altri Paesi, per il grave fatto di essere stata la sede di interessi criminali, eversivi e mafiosi.

Una tale norma, del resto, sarebbe conforme alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, nonostante quanto inopinatamente affermato in proposito dai gran maestri, non salvaguarda il diritto alla segretezza bensì il diritto all'associazione; diritto, quest'ultimo, che, secondo la normativa europea, può certamente essere sacrificato in presenza di una espressa previsione legislativa, del perseguimento di finalità di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, della proporzionalità della sanzione rispetto a enti che abbiano finalità lecite, della assenza di pratiche discriminatorie individuabili nel trattare in modo diverso situazioni materialmente paragonabili e senza una giustificazione obiettiva ragionevole.

Infine, una norma di rango superiore che vieti concretamente, e non solo come postulato, le associazioni segrete in senso sostanziale, sarebbe risolutiva, a monte, di tutte quelle altre problematiche prima evidenziate riguardo ai soggetti che, a vario titolo, svolgono attività al diretto servizio dello Stato per i quali, spesso, la sanzione disciplinare è correlata alla (improbabile) esistenza di un'associazione *ex* articolo 2 della legge n. 17 del 1982 e non all'evidente disvalore di partecipare ad agglomerati segreti, incompatibili con i nostri principi di democrazia.

b) Con riferimento all'ulteriore questione delle associazioni "vincolanti", sebbene non segrete, cioè che presentino caratteristiche tali da generare comunque vincoli di particolare cogenza nei confronti dei loro aderenti sì da potere interferire negativamente con lo svolgimento di un'attività a carattere pubblicistico, sembra possibile, anche alla luce delle indicazioni della Corte EDU riportate nell'ultima parte di questa relazione, individuare situazioni diversificate.

Preliminarmente, però, va segnalata la necessità che le auspiccate norme chiariscano espressamente in cosa debbano consistere le situazioni di incompatibilità.

Innanzitutto, il nostro ordinamento, se consente, all'articolo 98 della Costituzione la possibilità di vietare a talune categorie di soggetti (i magistrati, i militari di carriera in servizio

attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti consolari all'estero) il diritto all'iscrizione ai partiti politici, che sono formazioni tutelate dalla stessa Costituzione, *a fortiori* può estendere tale divieto ai medesimi soggetti con riguardo ad associazioni che richiedano, per l'adesione, la prestazione di un giuramento o di una promessa con contenuto contrastante con i doveri di ufficio ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica in opposizione con il loro dovere di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane.

A maggior ragione, può ben prevedersi per le categorie di altri soggetti che instaurano un legame di natura diversa con la Nazione (incaricati di cariche pubbliche e pubblici dipendenti) il mero dovere di comunicare, a pena di decadenza, la propria adesione a tali associazioni, e ciò in virtù dell'obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che rappresentano o al cui servizio esercitano le proprie funzioni.

Disposizioni con tale portata sarebbero, anch'esse, conformi ai principi della Convenzione europea. Per la parte inerente al divieto di appartenenza, infatti, è lo stesso articolo 11, comma 2, della Convenzione EDU, a prevedere, conformemente al nostro articolo 98 della Costituzione, che l'esercizio del diritto di riunione e di associazione può essere sottoposto a legittime restrizioni in relazione ai membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Per la parte inerente al dovere di comunicazione della propria appartenenza a talune associazioni si è visto, alla luce dei criteri evidenziati nella decisione "Siveri e Chiellini c. Italia", del 3 giugno 2008, che un tale onere, poiché finalizzato a perseguire interessi superiori, non viola la libertà di associarsi né la *privacy* e, riguardando certe categorie di associazioni, e non solo quelle massoniche, non potrebbe essere discriminatorio.

c) Come già si è accennato, però, in assenza dell'effettività della verifica da parte dell'ente pubblico di appartenenza del soggetto (al quale è imposto il divieto di partecipazione ad associazioni segrete e/o vincolanti o il dovere di comunicazione della partecipazione), le norme, sia quelle prima ipotizzate ma già quelle esistenti, si risolverebbero/risolvono in mere enunciazioni prive di efficacia.

Non si vuole di certo auspicare il ripristino di disposizioni risalenti a tutt'altra epoca storica, seppure non va dimenticato che, accanto a coloro che perseguivano evidenti volontà illiberali, insigni giuristi apprezzavano tali normative che, per l'eterogenesi dei fini tipica delle leggi, garantivano comunque un sistema di conoscenza e di trasparenza.

Né, all'opposto, il sistema può fondarsi sull'affidamento alle dichiarazioni/autocertificazioni dell'appartenente all'ente pubblico e dell'associazione privata eventualmente richiesta di fornire informazioni, non potendo permettersi che le verifiche sul rispetto dei principi costituzionali (cfr. ad esempio articoli 54, 97, 98, 101, 104, 107, 108 della Costituzione) possano essere affidate a un mero postulato di lealtà.

Una soluzione intermedia potrebbe essere individuata nell'introduzione, innanzitutto, del dovere dell'ente pubblico di effettuare periodicamente tali verifiche, a cui deve corrispondere un dovere specifico di risposta, veritiera e tempestiva, dell'associazione, prevedendosi, per quest'ultima, in caso di inadempimento o di mendacio, la possibilità di un controllo da parte delle prefetture e, quindi, l'eventuale avvio della procedura di scioglimento dell'associazione qualora se ne constatino i caratteri della segretezza.

d) Un'ulteriore riflessione merita la legge 17/1982 che, come evidenziato, non ha offerto uno strumento adeguato per perseguire il delitto previsto nel suo articolo 2 nonostante si tratti di fattispecie associativa con rilevante disvalore sociale (volta a sanzionare associazioni segrete che,

per di più, svolgono un'attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche).

Da un lato, infatti, la pena edittale prevista (fino a 5 anni per il caso di promotori dell'organizzazione criminale, e fino a due anni nei casi di partecipazione), dà luogo sia a termini di prescrizione tali da non consentire indagini approfondite (che si rivelano invece di particolare complessità, anche per le difficoltà intrinseche nell'individuazione di un'associazione che è segreta per definizione), sia a un sistema investigativo privo di strumenti fondamentali, come quello delle intercettazioni.

Del resto, una tale tipologia di fenomeno merita quantomeno di essere trattata in maniera non parcellizzata, poiché una singola risultanza probatoria, se non letta congiuntamente a quanto avviene nell'ambito di un più vasto territorio, non potrà mai rilevarsi idonea a dimostrare significative interferenze sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche. Sarebbe pertanto opportuno modernizzare la legge n. 17 del 1982 trattando la fattispecie associativa in essa contemplata al pari di altre associazioni per delinquere previste nel nostro ordinamento e inserendola tra i reati di competenza delle procure distrettuali.

4. La conclusione di questo lavoro della Commissione parlamentare antimafia, merita alcune riflessioni finali.

È stato evidenziato dallo stesso mondo massonico come in Italia, e in particolar modo nelle regioni del centro-sud, sia presente un florilegio di numerose piccole "obbedienze", con dichiarate finalità lecite, considerate alla stregua di massonerie irregolari o di logge spurie¹⁴⁷. Così come è stato segnalato che esistono canali di dialogo tra queste entità associative e la massoneria regolare¹⁴⁸.

L'insieme di queste dichiarazioni, dunque, proprio perché provenienti dall'interno del circuito massonico, e peraltro da chi lo rappresenta, acquistano particolare valenza in quanto pongono le premesse, unitamente ad altri elementi raccolti da questa Commissione, sulla necessità che il lavoro d'inchiesta avviato in questa legislatura debba proseguire. Non potrà, infatti, essere trascurato l'approfondimento del mondo magmatico delle massonerie irregolari, del loro potenziale relazionale, dell'attecchirsi delle mafie nei loro confronti.

Appare infine auspicabile che nella prossima legislatura il Parlamento valuti quanto prima, da un lato, come e quando inserire nel proprio programma dei lavori l'argomento oggetto della presente relazione, ai fini delle opportune modifiche alla legislazione vigente. Dall'altro, appare altresì utile una contestuale riflessione su come proseguire il lavoro di inchiesta della XVII

¹⁴⁷ Cfr. seduta del 24 gennaio 2017, audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del gran maestro della Serenissima gran loggia d'Italia-ordine generale degli antichi liberi accettati muratori, Massimo Criscuoli Tortora, resoconto stenografico n. 185: «È successo che questi "fratelli", o ex "fratelli", che noi abbiamo con molta serenità allontanato, hanno creato delle piccolissime "obbedienze", che sono spurie [...]. Sono irregolari [...]. Nel centro-sud sono più presenti [...]. Ogni giorno ne nasce una».

¹⁴⁸ Cfr. seduta del 24 gennaio 2017, audizione del gran maestro della Gran loggia regolare d'Italia, Fabio Venzi, resoconto stenografico n. 185: «Una cosa che accade spesso è che gli iscritti alla massoneria, alla "libera muratoria", sono contemporaneamente iscritti anche ad altre forme associative. Parlo del Rotary, dei Lions, dei Kiwanis. In queste associazioni i massoni di varie obbedienze - ed è l'unico posto dove avviene - si incontrano. Quindi, sarebbe ancora più interessante, secondo me, analizzare queste realtà, perché sono le uniche realtà all'interno delle quali la massoneria irregolare e regolare va a incontrarsi. Spesso, quindi, i presentatori incontrano i presentati all'interno del Rotary o del Kiwanis. Molti iscritti alla massoneria ne sono presidenti».

legislatura, mediante un mandato da conferire alla prossima Commissione antimafia, anche attraverso ulteriori coordinate della ricerca.

In seno al dibattito sono state avanzate proposte, infatti, che i tempi e le risorse disponibili non hanno consentito di mettere in atto in questa legislatura. Tra queste, rivestono particolare interesse: l'estensione dell'analisi del rischio di infiltrazione mafiosa nella massoneria anche alle restanti regioni d'Italia, senza limitarla solo a Sicilia e Calabria; l'estensione della verifica sulle situazioni giudiziarie non solo ai reati di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, di mafia in senso strettamente tecnico, ovvero alle misure di prevenzione del "codice antimafia", ma anche a una serie ulteriore di "reati spia"; l'estensione delle verifiche sui fattori di rischio derivanti dall'appartenenza alla massoneria o ad altre associazioni similari, in concreto, anche alla dimensione del fenomeno dell'iscrizione a logge massoniche da parte di politici, funzionari pubblici, appartenenti alle forze di polizia, militari, e categorie simili.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



170230025050